

RESOCONTO STENOGRAFICO

610.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	81549	PRESIDENTE	81551, 81554, 81557, 81558, 81559, 81560, 81561, 81562, 81563, 81564, 81565, 81566, 81567, 81568, 81569, 81570, 81571, 81572, 81573, 81574, 81575, 81576, 81577, 81578, 81579, 81580, 81581, 81582, 81583, 81584, 81585, 81586, 81587, 81588, 81589, 81590, 81591, 81615, 81616, 81617, 81618, 81619, 81620, 81621, 81622, 81623, 81624, 81625, 81626, 81627, 81628.
Missioni valedoli nella seduta del 21 marzo 1991	81654	ALAGNA EGIDIO (gruppo PSI)	81557, 81566 81587, 81590
Disegni di legge: (Approvazione in Commissione) . . .	81654	ALESSI ALBERTO (gruppo DC)	81569
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione). S. — 1286-1594-1605. — Senatori MACIS ed altri; ACONE ed altri; Di- segno di legge di iniziativa del Go- verno: Istituzione del giudice di pace (<i>approvato, in un testo unifi- cato, dal Senato</i>) (5251) e delle con- correnti proposte di legge: FRACCHIA ed altri; VAIRO ed altri (3575).		BARGONE ANTONIO (gruppo comunista- PDS) 81557, 81563, 81567, 81568, 81573, 81576, 81591	
		BEEBE TARANTELLI CAROLE (gruppo sini- stra indipendente)	81564
		CALDERISI GIUSEPPE (gruppo federalista europeo)	81577, 81620

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

PAG.	PAG.
CARRUS NINO (<i>gruppo DC</i>), <i>Vicepresidente della Commissione bilancio</i> .81590, 81591, 81621	lative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (<i>Modificato dal Senato</i>) (5418-B).
CAVERI LUCIANO (<i>gruppo misto-UV</i>) . .81583, 81588, 81625	PRESIDENTE 81592
D'ACQUISTO MARIO (<i>gruppo DC</i>), <i>Presidente della V Commissione</i> .81581, 81626	DE LUCA STEFANO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 81592
EBNER MICHL (<i>gruppo misto-SVP</i>) . . 81584	PIRO FRANCO (<i>gruppo PSI</i>), <i>Relatore</i> . 81592
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA (<i>gruppo DC</i>) 81557, 81561, 81574	Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):
GARGANI GIUSEPPE (<i>gruppo DC</i>), <i>Presidente della II Commissione</i> 81564, 81572, 81582, 81587	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie (<i>approvato dal Senato</i>) (5494).
GORGONI GAETANO (<i>gruppo repubblicano</i>) 81558, 81561, 81573, 81583, 81584, 81587, 81617, 81619	PRESIDENTE . . 81599, 81600, 81602, 81603, 81604, 81605, 81606
GUIDETTI SERRA BIANCA (<i>gruppo DP</i>) .81564, 81576	ANGELINI GIORDANO, (<i>Gruppo comunista-PDS</i>) 81602
LABRIOLA SILVANO (<i>gruppo PSI</i>) 81585	BAGHINO FRANCESCO GIULIO (<i>Gruppo MSI-destra nazionale</i>) 81604
MACCIOTTA GIORGIO (<i>gruppo comunista-PDS</i>)81577, 81622	BERNINI CARLO, <i>Ministro dei trasporti</i> 81600, 81602
MACERATINI GIULIO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) . . 81538, 81560, 81568, 81575, 81585, 81587, 81616, 81619, 81627	CURSI CESARE (<i>gruppo DC</i>) 81603
MARTELLI CLAUDIO, <i>Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro di grazia e giustizia ad interim</i>81615, 81616, 81617	DUTTO MAURO (<i>gruppo PRI</i>) 81606
MELLINI MAURO (<i>gruppo federalista europeo</i>) 81562, 81569, 81575, 81581, 81616	MACCHERONI GIACOMO (<i>gruppo PSI</i>) . . 81604
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (<i>gruppo DC</i>), <i>Relatore</i> 81554, 81556, 81560, 81566, 81568, 81571, 81572, 81574, 81580, 81581, 81588, 81590, 81591, 81615, 81616, 81624, 81625, 81627	MATTEOLI ALTERO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 81600
RALLO GIROLAMO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 81559	ORCIARI GIUSEPPE (<i>gruppo PSI</i>) 81605
SORICE VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> 81554, 81556, 81566, 81568, 81571, 81573, 81575, 81579, 81582, 81586, 81588, 81590, 81625, 81626, 81627	SANZA ANGELO (<i>gruppo DC</i>), <i>Relatore</i> .81599, 81602
VAIRO GAETANO (<i>gruppo DC</i>) . .81557, 81619	Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione):
VIOLANTE LUCIANO (<i>gruppo comunista-PDS</i>)81568, 81580, 81586, 81587, 81618, 81624, 81625	Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare (5496).
Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):	PRESIDENTE . . 81629, 81631, 81636, 81641, 81642, 81643, 81644, 81645, 81646, 81647, 81648, 81649
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni re-	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

	PAG.		PAG.
BINETTI VINCENZO (<i>Gruppo DC</i>)	81645	Dimissioni del deputato Nicola	
BIONDI ALFREDO (<i>Gruppo liberale</i>) . .	81643	Quarta:	
GUIDETTI SERRA BIANCA (<i>gruppo DP</i>) .	81646	PRESIDENTE	81551
MACERATINI GIULIO (<i>gruppo MSI-destra</i>			
<i>nazionale</i>)	81644	Elezione contestata per il collegio XXV	
MARTELLI CLAUDIO, <i>Vicepresidente del</i>		(Legge-Brindisi-Taranto) (Deputato	
<i>Consiglio dei ministri e Ministro di</i>		Salvatore Meleleo) (doc. III, n. 3):	
<i>grazia e giustizia ad interim</i>	81631,	PRESIDENTE	81549, 81550
81641			
MASTRANTUONO RAFFAELE (<i>gruppo PSI</i>),		LAURICELLA ANGELO (<i>gruppo comuni-</i>	
<i>Relatore</i>	81629, 81641	<i>sta-PDS), Relatore</i>	81549
MELLINI MAURO (<i>gruppo federalista eu-</i>		STEGAGNINI BRUNO (<i>gruppo DC</i>)	81550
<i>ropeo</i>)	81642, 81643, 81648, 81649		
RIZZO ALDO (<i>gruppo sinistra indipen-</i>		Inversione dell'ordine del giorno:	
<i>dente</i>)	81648	PRESIDENTE	81592
RODOTÀ STEFANO (<i>gruppo sinistra indi-</i>		STERPA EGIDIO, <i>Ministro per i rapporti</i>	
<i>pendente</i>)	81641	<i>con il Parlamento</i>	81592
Proposte di legge:		Nomine ministeriali:	
(Annunzio)	81654	(Comunicazione ai sensi dell'articolo	
(Approvazione in Commissione) . . .	81654	9 della legge n. 14 del 1978)	81656
(Proposta di trasferimento dalla sede			
referente alla sede legislativa) . .	81550,	Per lo svolgimento di un'interroga-	
81620		zione:	
		PRESIDENTE	81651
Proposte di legge (Seguito della discus-		PIRO FRANCO (<i>gruppo PSI</i>)	81651
sione e approvazione):			
FUMAGALLI CARULLI ed altri: Istituzione		Risposte scritte ad interrogazioni:	
delle preture circondariali equipa-		(Annunzio)	81656
rate (4582) e della concorrente pro-			
posta di legge PEDRAZZI CIPOLLA ed		Sull'ordine dei lavori:	
altri (4758).		PRESIDENTE . . . 81620, 81621, 81650, 81651	
PRESIDENTE . . . 81607, 81612, 81613, 81614		D'AMATO LUIGI (<i>gruppo misto</i>)	81620
MARTELLI CLAUDIO, <i>Vicepresidente del</i>		MAZZUCONI DANIELA (<i>gruppo DC</i>)	81650
<i>Consiglio dei ministri e Ministro di</i>			
<i>grazia e giustizia ad interim</i>	81612	Votazione finale di disegni di legge di	
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (<i>gruppo</i>		conversione	81599, 81606, 81628
<i>DC), Relatore</i>	81612, 81613, 81614		
SORICE VINCENZO, <i>Sottosegretario di</i>		Votazione finale di proposte di legge	81615
<i>Stato per la giustizia</i>	81613, 81614		
		Votazioni nominali . . . 81559, 81565, 81569,	
Mozioni, risoluzione, interpellanze e		81576, 81619, 81624	
interrogazioni:		Votazioni segrete 81550, 81647, 81648, 81649	
(Annunzio)	81656		
		Ordine del giorno della prossima se-	
Auguri per la Pasqua:		duta	81651
PRESIDENTE	81651		
		Allegato A:	
Calendario dei lavori dell'assemblea		Dichiarazioni di voto finali sui pro-	
per il periodo 2-5 aprile 1991:		getti di legge nn. 5251 ed abbinati	
PRESIDENTE	81650	«Istituzione del giudice di pace» dei	
		deputati Gaetano Vairo, Antonio	
Deputati subentranti:		Bargone, Gaetano Gorgoni, Raf-	
(Proclamazione)	81628	faele Mastrantuono e Carole Beebe	
		Tarantelli	81657

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

La seduta comincia alle 9.

MAURO DUTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Carlo Casini, Martini, Mattarella, Mongiello, Piredda, Ricciuti, Romita e Antonio Rubbi sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono diciotto, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Elezione contestata per il collegio XXV (Lecce-Brindisi-Taranto) (deputato Salvatore Meleleo) (doc. III, n. 3).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Elezione contestata per il collegio XXV (Lecce-Brindisi-Taranto) del deputato Salvatore Meleleo.

Ricordo che la Giunta delle elezioni propone l'annullamento dell'elezione del deputato Salvatore Meleleo e la proclamazione a deputato del candidato della stessa lista Giuseppe Caroli, nonché l'invio alla magistratura della documentazione elettorale delle sezioni in cui al candidato Caroli non è stato attribuito un numero di preferenze superiore a 10, onde accertare che non vi sia stata una sottrazione intenzionale di voti.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Lauricella.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del regolamento, alla deliberazione sulla proposta della Giunta si procederà con votazione a scrutinio segreto. Poiché tale votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di 20 minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento. Suspendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9,15,
è ripresa alle 9,50.**

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, per i quali la VII Commissione permanente (Cultura), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

MATULLI ed altri e **SPINI**: «Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze» (3672-308) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Stegagnini. Ne ha facoltà.

BRUNO STEGAGNINI. Signor Presidente, giungiamo oggi alla conclusione del lungo e defatigante lavoro della Giunta delle elezioni per il collegio di Lecce-Brindisi-Taranto, che ho comportato la revisione di tutte le sezioni elettorali. Il lavoro si è svolto in più fasi, innanzitutto nel sondaggio che ha dato ragione ai ricorrenti onorevoli Caroli e Memmi e successivamente siamo giunti alla conclusione che ha portato la Giunta ad una modifica sostanziale della graduatoria finale di quel collegio.

Come i colleghi ricorderanno, nel collegio di Lecce-Brindisi-Taranto l'ultimo eletto, sua pure con i resti, era il collega Meleleo, mentre primi dei non eletti risultavano gli onorevoli Memmi e Caroli.

La Giunta, sulla base dell'esame di tutte le schede del collegio, ha verificato esservi stati errori materiali nel computo dei voti nonché sottrazioni, probabilmente anche

intenzionali — ma questo compete all'autorità giudiziaria in materia — dei voti, per cui la graduatoria finale risulta sostanzialmente modificata. L'onorevole Caroli, in questa nuova graduatoria che ci permettiamo di proporre all'Assemblea, risulterebbe l'ultimo degli eletti del collegio, mentre il primo dei non eletti sarebbe l'onorevole Meleleo seguito dall'onorevole Memmi.

L'esame da parte della Giunta del collegio XXV è stato uno dei momenti più importanti del suo lavoro nel corso della presente legislatura, poiché ha comportato anche un confronto con gli avvocati e con i difensori di parte degli interessati, mettendo anche in evidenza difficoltà che si frappongono sul piano giuridico nel confronto tra la Giunta e i difensori di parte.

Devo riconoscere che il lavoro svolto risponde ai criteri di giustizia e di accertamento della verità e credo che questa modifica, seppure limitata, di voti ci dia la certezza che la nuova graduatoria risponde effettivamente alla volontà dell'elettorato di quel collegio.

Devo esprimere da parte del nostro gruppo un vivo ringraziamento al relatore onorevole Lauricella il quale ha ottemperato ai suoi doveri con puntualità, impegno, dedizione e volontà di ricerca della verità; un ringraziamento inoltre va a tutti i funzionari della Camera che si sono prodigati in un lavoro defatigante e difficile esaminando decine di migliaia di schede elettorali.

Per tali motivi, signor Presidente, il nostro voto sarà favorevole ed auspico che l'Assemblea conforti il convincimento della Giunta con l'approvazione della sua proposta (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-

greta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta delle elezioni di annullare l'elezione del deputato Salvatore Meleleo e di proclamare il candidato Giuseppe Caroli, deputato per il collegio XXV (Lecce-Brindisi-Taranto), nonché di inviare alla magistratura la documentazione elettorale delle sezioni in cui al candidato Caroli non è stato attribuito un numero di preferenze superiore a 10, onde accertare che non vi sia stata una sottrazione intenzionale di voti.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Ricordo che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero 18.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testé chiamati 17 risultano assenti, resta confermato il numero di 17 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	300
Maggioranza	151
Voti favorevoli	211
Voti contrari	89

Sono in missione 17 deputati.

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto annullata l'elezione del deputato Salvatore Meleleo e proclamo il candidato Giuseppe Caroli deputato per il collegio XXV (Lecce-Brindisi-Taranto). Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

**Dimissioni del deputato
Nicola Quarta.**

PRESIDENTE. Comunico che in data 21

marzo 1991 è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera dal deputato Nicola Quarta:

«Onorevole Presidente,

per ragioni di incompatibilità con altro incarico, in relazione alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, rassegno le mie dimissioni da deputato al Parlamento.

Cordialmente

Nicola Quarta».

Trattandosi di un caso di incompatibilità le dimissioni si intendono accettate.

Esprimo il mio più vivo apprezzamento all'onorevole Quarta per il lavoro svolto durante i lunghi anni di sua permanenza alla Camera (*Applausi*).

Seguito della discussione dei progetti di legge: S. 1286-1594-1605. — Senatori Macis ed altri; Acone ed altri; disegno di legge di iniziativa del Governo: Istituzione del giudice di pace (approvato, in un testo unificato, dal Senato) (5251); e delle concorrenti proposte di legge Fracchia ed altri (3422) e Vairo ed altri (3575).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge, già approvati in un testo unificato dal Senato, di iniziativa dei senatori Macis ed altri; Acone ed altri; disegno di legge di iniziativa del Governo: Istituzione del giudice di pace; e delle concorrenti proposte di legge Fracchia ed altri e Vairo ed altri.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli del progetto di legge n. 5251, ad eccezione degli articoli 5, 8, 10, 11, 12, 13, 37, 40, 41, 48 e 49 e degli articoli aggiuntivi Andò 46.01, 46.02 e 46.03 che sono stati accantonati.

Passiamo all'articolo 5 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione:

ART. 5.

(Requisiti per la nomina e titoli preferenziali).

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere età non inferiore a 35 e non superiore a 71 anni;
- f) avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace;
- g) avere il possesso della laurea in giurisprudenza.

2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

3. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

- a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;
- b) della professione forense ovvero delle funzioni notarili;
- c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
- d) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;
- e) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione.

4. A parità di possesso dei requisiti e dei

titoli di cui ai commi 1, 2 e 3, sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere età non inferiore a 50 e non superiore a 71 anni;
- f) avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace;
- g) avere il possesso della laurea in giurisprudenza;
- h) avere cessato, o impegnarsi a cessare, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa, autonoma in via continuativa o dipendente.

5. 7.

Governo.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: a 35 con le seguenti: a 50.

* 5. 3.

Bargone, Recchia, Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Violante, Pedrazzi Cipolla, Orlandi, Cicconte, Sinatra.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: a 35 con le seguenti: a 50.

* 5. 10.

La Commissione.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: a 35 con le seguenti: a 30.

5. 4.

Maceratini, Trantino, Berselli, Valensise.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) avere cessato, o impegnarsi a cessare, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa, autonoma in via continuativa o dipendente.

* 5. 1.

Mastrantuono, Alagna, Andò.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) avere cessato, o impegnarsi a cessare, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa, autonoma in via continuativa o dipendente.

* 5. 5.

Fracchia, Bargone, Recchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Violante, Finocchiaro Fidelbo, Sinatra, Ciconte.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) aver cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata.

5. 11.

La Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 non è richiesto nei confronti di coloro che esercitano la professione forense o le funzioni notarili.

5. 12.

La Commissione.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative alle singole professioni o impieghi, entro sessanta giorni dalla nomina.

5. 8.

Governo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative alle singole professioni o impieghi, entro sessanta giorni dalla nomina.

** 5. 2.

Alagna, Andò, Mastrantuono.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative alle singole professioni o impieghi, entro i sessanta giorni dalla nomina.

** 5. 6.

Bargone, Fracchia, Recchia, Finocchiaro Fidelbo, Ciconte, Orlandi, Violante, Pedrazzi Cipolla, Sinatra.

All'emendamento Alagna 5.2 è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: alle singole professioni o impieghi con le seguenti: ai singoli impieghi.

0. 5. 2. 1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 5, sugli emendamenti e sul subemen-

damento ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione invita il Governo a ritirare il suo emendamento 5.7 (altrimenti il parere è contrario) e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.10, identico all'emendamento Bargone 5.3, sul quale ovviamente il parere è favorevole. Esprimo parere contrario sull'emendamento Maceratini 5.4 e sugli identici emendamenti Mastrantuono 5.1 e Fracchia 5.5, mentre raccomando l'approvazione degli emendamenti 5.11 e 5.12 della Commissione.

La Commissione invita il Governo a ritirare il suo emendamento 5.8 (altrimenti il parere è contrario), raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.5.2.1 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Alagna 5.2 e Bargone 5.6, nel testo così modificato.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, l'impostazione dell'articolo 5 della Commissione risulta in contrasto con quanto è stato deciso nell'altro ramo del Parlamento. L'articolo 5 pone il rilevante problema delle incompatibilità per l'esercizio della funzione di giudice di pace. Il Governo prende atto che, almeno a livello di Commissione della Camera dei deputati, vi è un orientamento contrastante con quanto è stato definito dal Senato, nel senso che è prevalsa la tendenza ad utilizzare come giudici di pace anche cittadini italiani che svolgano una attività autonoma, limitando l'interruzione dell'attività lavorativa solo ai dipendenti da enti privati o pubblici.

Il Governo ritira quindi i propri emendamenti 5.7 e 5.8, accetta gli emendamenti 5.10 (identico all'emendamento Bargone 5.3.), 5.11, 5.12 e il subemendamento 0.5.2.1 della Commissione, nonché gli identici emendamenti Alagna 5.2 e Bargone 5.6. Concorda per il resto con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Ricordo che l'emendamento 5.7 del Governo è stato ritirato.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Bargone 5.3 e 5.10 della Commissione, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Maceratini 5.4.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Mastrantuono 5.1 e Fracchia 5.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento 5.11 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.12 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento 5.8 del Governo è stato ritirato.

Pongo in votazione il subemendamento 0.5.2.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Alagna 5.2 e Bargone 5.6, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione:

ART. 8

(Incompatibilità).

1. Ferme restando le incompatibilità previste dall'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente la data della nomina.

2. Gli avvocati e i procuratori legali non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel distretto di corte d'appello nel quale esercitano la professione forense.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni, gli amministratori di unità sanitarie locali, i componenti dei consigli delle comunità montane, i membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici economici;

b) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente la data della nomina;

c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

d) i magistrati e i dipendenti dell'amministrazione giudiziaria in attività di servizio;

e) gli appartenenti alle forze armate dello Stato in attività di servizio;

f) gli impiegati dell'amministrazione dell'interno in attività di servizio.

2. Tra i giudici di pace dello stesso ufficio non debbono esistere vincoli di coniugio, parentela o affinità sino al quarto grado.

3. Gli avvocati e i procuratori legali non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario di tribunale nel quale esercitano la professione forense.

4. Non può essere nominato giudice di pace in nessun ufficio del circondario colui il cui coniuge o i parenti o gli affini sino al secondo grado esercitano la professione di avvocato o procuratore legale nello stesso circondario.

5. L'avvocato, il procuratore legale, il praticante procuratore legale o il patrocinatore legale investito delle funzioni di giudice di pace non può rappresentare o assistere le parti negli ulteriori gradi di giudizio delle cause da lui decise.

8. 8.

Vairo.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: Ferme restando le incompatibilità previste dall'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

8. 10.

La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8. 3.

Fracchia, Violante, Bargone, Recchia, Pedrazzi Cipolla, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Ciconte, Sinatra.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

8. 9.

Governo.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 2.

Mastrantuono, Andò, Alagna.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 4.

Orlandi, Fracchia, Recchia, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Sinatra, Ciconte, Pedrazzi Cipolla, Violante.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. L'avvocato, il procuratore legale, il praticante procuratore legale o il patrocinatore legale investito delle funzioni di giudice di pace non può rappresentare o assistere, direttamente o indirettamente, le parti dinanzi a qualsiasi giudice di pace del circondario nel quale è compreso l'ufficio al quale appartiene.

3. L'avvocato, il procuratore legale, il praticante procuratore legale o il patrocinatore legale investito delle funzioni di giudice di pace non può altresì rappresentare o assistere le parti negli ulteriori gradi di giudizio delle cause da lui decise.

8. 5.

Alessi, Fumagalli Carulli.

Al comma 2, sostituire le parole: nel distretto della corte di appello nel quale esercitano la professione forense con le seguenti: nella circoscrizione del tribunale ove è istituito l'ordine degli avvocati e procuratori presso il quale sono iscritti.

8. 6.

Maceratini, Trantino, Berselli, Valensise.

Al comma 2, sostituire le parole: nel distretto di corte d'appello con le seguenti: nel circondario del tribunale.

8. 11.

La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Non può esercitare le funzioni di giudice di pace in nessun ufficio del circondario colui il cui coniuge o i parenti o gli affini sino al secondo grado esercitino la professione di avvocato o procuratore legale essendo iscritti all'ordine degli avvocati e procuratori di quel circondario.

8. 7.

Maceratini, Trantino, Berselli, Valensise.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Gli avvocati e i procuratori legali investiti delle funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense con riferimento a procedimenti di competenza del giudice di pace, né possono trattare, in sede giudiziale o stragiudiziale, affari riguardanti la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

8. 12.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 8 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA *Relatore*. La Commissione invita l'onorevole Vairo a ritirare il suo emendamento 8.8, (altrimenti, il parere è contrario), anche perché in parte è recepito da emendamenti successivi, e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8.10.

La Commissione esprime poi parere contrario sull'emendamento Fracchia 8.3

e accetta l'emendamento 8.9 del Governo. La Commissione è altresì contraria agli identici emendamenti Mastrantuono 8.2 e Orlandi 8.4 ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Alessi 8.5 (perché in parte si è tenuto conto in altri emendamenti delle esigenze in esso prospettate) e Maceratini 8.6: altrimenti, il parere è contrario.

La Commissione ritira il suo emendamento 8.11 ed esprime parere contrario sull'emendamento Maceratini 8.7. Mentre in un primo momento la Commissione aveva ritenuto di dover presentare l'emendamento 8.12, successivamente è tornato sui suoi passi, decidendo a maggioranza di ritirarlo.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo, prende atto con favore di questa nuova impostazione. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 8.9 ed accettando l'emendamento 8.10 della Commissione, concorda per il resto con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Vairo 8.8. Onorevole Vairo, accetta l'invito del relatore a ritirarlo?

GAETANO VAIRO. Sì, lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vairo.

Pongo in votazione l'emendamento 8.10 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fracchia 8.3.

ANTONIO BARGONE. Presidente, ritiriamo l'emendamento Fracchia 8.3 ed anche l'emendamento Orlandi 8.4.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bargone.

Pongo in votazione l'emendamento 8.9 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mastrantuono 8.2.

EGIDIO ALAGNA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Alagna.

Ricordo che è stato ritirato anche l'identico emendamento Orlandi 8.4.

Chiedo all'onorevole Fumagalli Carulli se accoglie l'invito rivolto dalla Commissione e dal Governo a ritirare l'emendamento Alessi 8.5, di cui è cofirmataria.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Anche se ho pochissima voce, desidero motivare le ragioni che mi inducono a non accogliere l'invito, sebbene sono certa che la sorte dell'emendamento sarà «tragica», nel senso che probabilmente non verrà approvato dall'Assemblea!

L'emendamento fa riferimento ad un punto assai importante all'interno dell'economia dell'intero provvedimento, e cioè alla possibilità per gli avvocati di esercitare le funzioni di giudice di pace.

Nell'emendamento prevedo, e prevedo tuttora, che l'avvocato non possa esercitare le funzioni di giudice di pace nel territorio nel quale esercita la professione forense. Le ragioni sono evidenti, non c'è dunque alcun bisogno che mi dilunghi su questo punto.

Purtroppo in Commissione sono stati assunti accordi che vanno in opposto a quello dell'emendamento Alagna 8.5; del resto, ieri non ho potuto partecipare ai lavori di Commissione perché ero del tutto afona. Pertanto «passerà» un tipo di giudice di pace che vede gli avvocati forte-

mente penalizzati. Questa legge — desidero dirlo ai pochi colleghi che mi stanno ascoltando — viene fatta in odio agli avvocati e tiene presenti soltanto alcune osservazioni fatte dalla categoria dei magistrati, in particolare dalla *lobby* dell'Associazione nazionale magistrati.

Non è ammissibile, signor Presidente, onorevoli colleghi, che qui dentro si faccia sempre quello che è voluto dall'Associazione nazionale magistrati, senza tener presenti le ragioni legittime di una categoria (quella degli avvocati) che ha svolto sempre il proprio lavoro con competenza, decoro e professionalità.

Onorevoli colleghi, «uscirà» una figura di giudice della terza età perché purtroppo anche questo abbiamo approvato! In Commissione avevamo deciso di abbassare il tetto da cinquanta a trentacinque anni, ma con un colpo di mano, prima ieri, e poi oggi, è stato ripristinato il tetto dei cinquant'anni. Avremo dunque un giudice «della terza età» (dai cinquant'anni in su), con la laurea in giurisprudenza.

La mia previsione, signor Presidente, onorevoli colleghi, è che a fare il giudice di pace andranno i funzionari dei partiti. Certo, è stata prevista una incompatibilità che fa riferimento al fatto che l'aspirante abbia cessato l'attività politica all'interno di un partito, ma soltanto da un anno — ripeto — da un anno! Tutto lì, una vera e propria foglia di fico cui purtroppo non siamo disabituati.

Pertanto, signor Presidente, proprio in considerazione di quanto ho detto e ritenendo assolutamente centrale nell'economia del provvedimento, che gli avvocati possono rivestire l'incarico di giudice di pace, non solo continuerò a votare contro gli emendamenti contrari alla mia proposta, ma, se non passerà la normativa che preveda la possibilità reale per gli avvocati di divenire giudici di pace, voterò anche contro il provvedimento, ovviamente in dissenso dal mio gruppo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, desidero associarmi a quanto ha appena detto l'onorevole Fumagalli Carulli.

Ritengo che si stia cercando di realizzare un livello di giustizia minore in ogni senso, e dunque non soltanto minore perché si dovrà decidere su reati o su materie di poco conto e di scarso valore. Ho infatti l'impressione che si stia operando in maniera tale da creare un grado di giudizio assolutamente dequalificato. L'aver messo, di fatto, gli avvocati in condizione di non poter concorrere a ricoprire l'incarico di giudici di pace non fa altro che degradare maggiormente questo grado della magistratura, rendendo, a mio avviso, non solo superflua, ma addirittura dannosa la stessa istituzione del giudice di pace.

Sarebbe opportuno che il Parlamento, prima di varare un provvedimento del genere, si rendesse effettivamente conto del suo operato, per evitare che questa sia un'ennesima riforma che si ripercuoterà come un *boomerang* contro coloro che l'hanno approvata.

Non è da oggi che approviamo provvedimenti che dobbiamo rivedere immediatamente dopo. Ultimo fra questi è quello sulla custodia cautelare. Non vorrei che questo decennio sia ricordato come quello più grave e tormentato per la giustizia, caratterizzato da una approvazione e riapprovazione di provvedimenti riguardanti gli stessi argomenti, a causa degli errori evidenti con i quali sono stati deliberati dal Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, svolgendo la mia dichiarazione di voto risponderò implicitamente alla richiesta di ritiro — che purtroppo non posso accogliere — del mio emendamento 8.6, che riguarda la stessa materia presa in considerazione dall'emendamento Alessi 8.5 che, per bocca dell'onorevole Fumagalli, ho appreso non verrà ritirato e che

tocca uno dei nodi della legge, ed insisterò anche sul mio emendamento 8.7.

Sulle questioni al momento al nostro esame si gioca il futuro della legge stessa per cui, in primo luogo, signor Presidente, il mio gruppo chiederà che le successive votazioni abbiano luogo per scrutinio nominale: si tratta, infatti, di responsabilità che debbono restare consegnate agli atti parlamentari e che perciò vanno assunte, non certo con quel voto «stiracchiato» che si esprime per alzata di mano.

Effettivamente, la norma in parola sta decidendo il destino della legge sul giudice di pace, il suo ruolo con riferimento al problema, che è sotto gli occhi di tutti, di integrare l'organico dei magistrati, che si è appalesato chiaramente insufficiente, con altri onorari o semionorari; sappiamo infatti che vengono riconosciuti dei compensi, ma su tale questione non esistono problemi. L'entrata in vigore di una legge che creerà 4700 giudici onorari, con competenze di rilievo in sede sia civile sia penale, ci deve far capire che ci stiamo occupando non di una riforma di poco momento.

Orbene, l'accordo che ho appreso essere stato raggiunto da una supposta maggioranza in Commissione — non conosco i dettagli, ma constato che già alcuni componenti della stessa hanno manifestato il loro dissenso — prevedrebbe l'esclusione sostanziale degli avvocati dall'assunzione della responsabilità di giudice di pace. Avevamo pensato — e non credo solo noi del Movimento sociale italiano — che fosse un ragionevole punto di equilibrio quello di individuare nel circondario del tribunale, presso cui esistono i vari organi forensi, l'ambito in cui il giudice di pace non potesse esercitare la professione forense; si è invece inteso estendere tale ambito a tutte le corti d'appello, cosa, questa, che significa di fatto escludere gli avvocati dall'esercizio di tale funzione.

Tutto ciò è in contrasto insanabile con quanto si sta facendo in questo momento nei tribunali per risolvere la crisi della giustizia. Voi sapete che in tutti i tribunali d'Italia tante situazioni difficilissime vengono risolte con l'utilizzazione dei vicepre-

tori onorari — che sono avvocati — i quali sono stati autorizzati ad integrare i collegi civili e penali dei tribunali di tutto il paese. In alcune città, che altrimenti si troverebbero alla totale paralisi, è possibile lavorare proprio perché ci sono vicepretori onorari, avvocati in grado di integrare i collegi, che possono benissimo sostituire i magistrati di carriera nel lavoro giudiziario.

Ebbene, tutto questo viene cancellato dal provvedimento in esame perché si inventano disposizioni in ragione delle quali i soli naturali collaboratori del giudice che hanno una specifica competenza per questo tipo di lavoro, per l'appunto gli avvocati, vengono esclusi dal lavoro giudiziario. Saranno così probabilmente utilizzati ex cancellieri, ex funzionari delle imposte, «ex» di tutti i settori della nostra vita pubblica ed attività amministrativa. Tutti, tranne gli unici soggetti competenti e capaci di integrare e supportare il lavoro dei magistrati!

Credo che in questo modo la riforma nasca morta e che quindi tale aspetto meriti una riflessione che vada al di là dell'accordo, più o meno surrettizio, raggiunto nel chiuso di una Commissione.

Non ritiro pertanto i miei emendamenti e preannuncio che voterò a favore degli emendamenti sottoscritti dalla collega Fumagalli Carulli. Ribadisco altresì che, ritenendo che ciascuno debba assumersi apertamente le proprie responsabilità rispetto a questo tema, il mio gruppo avanzerà la richiesta di votazione nominale.

GEROLAMO RALLO. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale chiedo la votazione nominale sugli emendamenti Alessi 8.5 e Maceratini 8.6 e 8.7.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rallo. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Alessi. 8.5, non

accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	307
Votanti	295
Astenuti	12
Maggioranza	148
Hanno votato sì	89
Hanno votato no	206

Sono in missione 17 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Maceratini 8.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, prendo nuovamente la parola perché quando la collega Fumagalli Carulli, il collega Gorgoni ed io siamo intervenuti, essendo in corso votazioni per alzata di mano, vi erano meno colleghi presenti in aula. Illustro quindi nuovamente questi emendamenti nella speranza che, vista la maggiore affluenza di colleghi, abbiano maggiore fortuna di quello appena votato.

Ritengo sia giusto escludere gli avvocati dalla funzione di giudici di pace, ma tale esclusione deve essere limitata nell'ambito del territorio in cui l'avvocato esercita la sua professione; come è noto, il territorio è quello della circoscrizione del tribunale, non può essere certo quello della corte d'appello. Infatti, ad esempio, la corte d'appello di Roma comprende il tribunale di Roma, di Velletri, di Civitavecchia, di Cassino, di Viterbo e di Rieti, quindi sei tribunali, ma è evidente che gli avvocati esercitano la loro professione nell'ambito

di un tribunale e non in quello della corte d'appello. Escluderli da un ambito più allargato corrisponde a dire esplicitamente che non si vuole che gli avvocati esercitino le funzioni di giudice di pace e ciò significherebbe tornare pericolosamente indietro rispetto alle esigenze della giustizia.

Chiedo pertanto all'Assemblea di esprimere un voto diverso su tale materia perché, lo ripeto, è in discussione proprio la funzionalità di questo istituto che mi pare nasca colpito da una malattia che farà scontare all'intero apparato della giustizia i suoi effetti negativi.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Signor Presidente, vorrei chiarire che la Commissione ha riflettuto profondamente sull'articolo concernente le incompatibilità. Si è così reintrodotta la possibilità per gli avvocati di essere nominati giudici di pace, stabilendo però l'incompatibilità nell'ambito distrettuale di esercizio della professione. Ciò tutela la qualifica professionale dell'avvocato, evitando inoltre commistioni ed interferenze e dando trasparenza alla funzione di giudice di pace.

In risposta a quanto detto dalla collega Fumagalli Carulli circa il ripristino del limite di età 50 anni, e non più a 35, vorrei chiarire che questo spostamento di età è ancorato ad un'altra modifica: si è infatti rimossa la compatibilità con l'impiego dipendente. Abbiamo così ripristinato l'incompatibilità tra la funzione di giudice di pace e lo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente. Poiché è evidente che nessuno si dimette da un impiego a 35 anni per fare il giudice di pace, abbiamo fissato il limite di età 50 anni.

Credo si debba dare atto all'intera Commissione di aver compiuto uno sforzo comune per approvare, anche se a maggio-

ranza, un testo che concilia entrambe le esigenze.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, il gruppo repubblicano voterà a favore dell'emendamento Maceratini 8.6 in base ad alcune ragioni che si riagganciano a quanto è stato detto in precedenza dall'onorevole Maceratini e dalla collega Fumagalli Carulli.

Vorrei far presente al relatore che inizialmente la Commissione aveva presentato per evidenti ragioni l'emendamento 8.11, che sposta la possibilità di esercitare le funzioni di giudice di appello dal distretto di corte d'appello al circondario del tribunale. Infatti, se si preclude ad un avvocato l'esercizio della professione nel distretto della corte d'appello, di fatto è come se si stabilisse per quell'avvocato l'assoluta incompatibilità con lo svolgimento dell'attività forense. In altri termini, come avvocato di Lecce, se volessi svolgere la funzione di giudice di pace e poi quella forense, dovrei andare ad esercitarla a Bari, a Foggia o a 150 chilometri dalla mia città. Una previsione di questo genere significa di fatto che non potrò svolgere la mia attività.

Quali saranno gli avvocati che, secondo gli emendamenti e le modifiche apportate dalla Commissione, potranno esercitare l'attività forense? Saranno quegli avvocati che passano le loro giornate, come si suol dire «a grattarsi la pancia» nelle aule o nei corridoi dei tribunali, in attesa di qualcuno che gli faccia l'elemosina di qualche pratica per guadagnarsi 10 mila lire. Si tratta evidentemente di avvocati che non valgono nulla, professionalmente dequalificati, che non hanno lavoro; ma nessun altro accetterebbe di fare il giudice di pace per poche centinaia di migliaia di lire, guadagnando meno dello stesso messo conciliatore trasferito all'ufficio del giudice di pace. Sono avvocati che non percepiranno praticamente nulla e che si accontenteranno di uno stipendio che non sarebbe

accettabile per chiunque intendesse svolgere una determinata funzione o professione con un minimo di dignità.

Allora, tanto valeva che il relatore, la Commissione e coloro che hanno proposto la legge, avessero deciso tranquillamente l'esclusione degli avvocati dalla possibilità di fare il giudice di pace.

Vorrei sottolineare che essi cadono comunque in contraddizione perché, nel momento stesso in cui si richiede a coloro che andranno a svolgere la funzione di giudice di pace la laurea in giurisprudenza, non si comprende chi andrà a ricoprire tale incarico. Pertanto, ha ragione l'onorevole Fumagalli quando sostiene che finiremo per impiegare come giudici di pace quei funzionari di partito — fino ad oggi distaccati presso gli stessi partiti — i quali hanno la laurea in giurisprudenza, non hanno altro da fare o non hanno avuto la capacità di affermarsi nelle proprie professioni. Ciò comporterà che avremo sicuramente un grado di giudizio che non onorerà il Parlamento e il nostro paese, così come non li stanno onorando gli ultimi provvedimenti che abbiamo approvato e che sistematicamente contestiamo e modifichiamo non una volta soltanto, ma ridiscutendo gli stessi argomenti più volte nell'arco della stessa legislatura.

Per queste ragioni voteremo a favore dell'emendamento Maceratini 8.6 ed invitiamo la Camera a prestare una particolare attenzione al voto che esprimerà su di esso, perché da quel voto potrà dipendere, almeno in parte, la qualità del giudice di pace e della riforma che stiamo introducendo con il provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, condivido le osservazioni testé svolte dall'onorevole Gorgoni. L'opportunità che l'emendamento Maceratini 8.6 ci offre, di consentire agli avvocati di esercitare la funzione di giudice di pace nella circoscrizione del tribunale, mi pare debba essere sottolineata ed apprezzata.

Ho ascoltato poco fa l'intervento dell'onorevole Nicotra, relatore sul provvedimento. Voglio dire a lui e a tutti i colleghi della Commissione, che hanno lavorato con grande abnegazione nei giorni scorsi, che se posso apprezzare il loro impegno non sono per nulla d'accordo sul tenore dei loro emendamenti.

Ribadisco che dal testo, così come verrà approvato, uscirà una figura di giudice di pace poco professionale: si tratterà infatti di un giudice appartenente alla terza età e di un ruolo che non sarà appetito da chi è capace di esercitare le sue funzioni con competenza.

Per queste ragioni invito i colleghi (mi riferisco anche a quelli del mio gruppo, con riferimento al quale intervengo a titolo personale) a votare a favore dell'emendamento Maceratini 8.6.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, sono convinto che questo progetto di legge — che in realtà nasce lontano nel tempo — sia il frutto di un'intenzione veramente negativa: infatti, a parlare del giudice di pace sono stati soprattutto i magistrati che intendevano rinunciare a determinate competenze secondo il principio *de minimis non curat praetor*.

Ho l'impressione che si sia andati avanti soprattutto nel presupposto di assicurare questa espulsione, preoccupandosi poco della sorte della materia affidata alla competenza dei giudice di pace; l'importante era sottrarla dai compiti della magistratura ordinaria.

Credo che la sorte della figura del giudice di pace dipenderà in gran parte dal modo di reclutamento. Non sono molto ottimista poiché temo che si aprirà una corsa ad una lottizzazione delle frange che non sono lottizzate; visto che è questo il costume politico ed amministrativo e l'andazzo della nostra società, non c'è molto da sperare.

Tuttavia noi dobbiamo fare quanto è in

nostro potere per impedire che ciò avvenga. Concordo con l'emendamento Maceratini 8.6, che limita l'esclusione dall'esercizio della funzione di coloro che dovrebbero essere i soggetti più idonei a ricoprire il compito di giudici di pace: mi riferisco agli avvocati, che sanno come deve funzionare il meccanismo giurisdizionale, anche se devono essere fissati margini di incompatibilità. Tuttavia questi soggetti non devono essere espulsi dall'esercizio della funzione; se ciò accadesse, noi getteremmo questo compito nelle mani di soggetti inimmaginabili.

Escludere dalla possibilità di svolgere la funzione di giudice di pace l'avvocato che esercita la professione nello stesso distretto della corte d'appello significa che tale funzione sarà svolta da avvocati che operano solo in Cassazione, o da professionisti tanto noti da esercitare in tutta Italia (come una volta De Marsico; immaginate un avvocato di questo tipo che va a fare il giudice di pace), oppure avvocati come quelli di cui ci ha parlato il collega Gorgoni che, in mancanza di meglio, potranno esercitare la funzione di giudice di pace, oppure ancora di avvocati «frontalieri», che si trovano al confine fra più distretti di corte d'appello.

Ad ogni modo, in relazione ai problemi dei distretti più importanti, che possono assumere dimensioni assai gravi, si disporrà in sostanza l'esclusione per la categoria degli avvocati della possibilità di esercitare la funzione di giudice di pace. Non dico ciò perché appartengo a tale categoria, alla quale devo elevare molti rimproveri; certo è però che escluderla da questo compito crea i presupposti per un andazzo nella provvista degli organici dei giudici di pace che ci farà pentire di aver approvato questa legge.

Io ho votato a favore dell'emendamento Alessi 8.5 e pertanto invito caldamente i colleghi a riflettere su questo punto e a rompere le indicazioni di partito. Non sono questi i temi sui quali possa imporsi una decisione di partito; le vostre riflessioni, colleghi, valgono certamente di più — soprattutto se avete esperienza della vita locale prima ancora che di quella forense —

di quelle che vi può fornire un partito. La conclusione che si potrà trarre da tali riflessioni — cioè l'approvazione dell'emendamento Maceratini 8.6 — potrà salvare la legge, il cui fallimento sarebbe disastroso per la già disastrosa amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo sia fuorviante discutere di questa legge come se essa fosse diretta a favore o contro gli avvocati.

Stiamo invece parlando di un provvedimento tendente ad introdurre il giudice di pace con l'obiettivo di rendere più rapida la giudizia, soprattutto quella cosiddetta minore, che è la più vicina ai cittadini, ma che certamente minore non è dal punto di vista della sua rilevanza e dimensione.

Esso è inoltre necessario per cercare di decongestionare gli uffici giudiziari soprattutto a livello di cause civili, ma anche di parte della materia penale, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Proprio per rispondere a tali esigenze e per farsi carico di questo ordine di problemi, si è perseguito l'obiettivo di avere un giudice a tempo pieno, non ripetendo un'esperienza già fatta (che rimane in piedi), quella del vicepretore onorario.

In questo senso, il Senato aveva scelto la strada dell'incompatibilità assoluta con qualsiasi tipo di lavoro dipendente o autonomo ed aveva introdotto il limite di età di cinquant'anni. Lo scopo era appunto di ottenere un giudice imparziale, che si dedicasse a tempo pieno a questo tipo di attività.

In sede di Commissione giustizia della Camera dei deputati si è svolta una discussione piuttosto travagliata su tali tematiche; vorrei sottolineare che alcuni colleghi che questa mattina si sono pronunciati contro l'orientamento della Commissione non hanno partecipato al dibattito in quella sede. La discussione di cui parlo ha

portato a rivedere l'impostazione rigida del Senato rispetto alla incompatibilità; fra l'altro, si è pensato di utilizzare l'esperienza e la capacità professionale degli avvocati.

In proposito sono state introdotte forme di incompatibilità tese a dare garanzie, soprattutto in considerazione delle aumentate competenze del giudice di pace, sotto il profilo del valore patrimoniale delle cause (fino a trenta milioni di lire) e delle materie, di rilevanza anche penale, sottoponibili al suo giudizio.

Sempre per evitare che questa discussione fosse fuorviata da un'attenzione tutta incentrata sul ruolo dell'avvocato, che non c'entra per niente, vorrei dire che le incompatibilità sono assolute nei confronti di tutte le altre categorie (ad esempio, i professori universitari e i dipendenti pubblici e privati). Non capisco perché su questo punto la discussione non sia tanto appassionata.

Credo che sia stata messa temporaneamente da parte un'ipotesi adombrata in passato soprattutto negli anni settanta, che aveva appassionato il dibattito a livello politico e degli operatori del diritto: all'epoca si auspicava, cioè, la figura di un giudice di pace svincolato dalle rigide procedure dei codici, che quindi facesse giustizia secondo il buon senso, l'esperienza e l'equilibrio. Naturalmente mi rendo conto che oggi si è pensato ad una figura diversa di giudice, in qualche modo professionalizzata. Tuttavia, non si può pensare di affidare l'insieme delle competenze prospettate ad un giudice che abbia promiscuità di interessi; ciò, infatti, potrebbe provocare problemi non più governabili.

Sono questi lo spirito e l'orientamento con cui la Commissione ha discusso anche nell'ambito dei propri lavori in sede di Comitato dei nove; alla stessa logica si è ispirato il Governo nel rivedere la propria posizione strettamente legata a quella del Senato.

Dunque, non si tratta assolutamente di un provvedimento contro gli avvocati, ma di una disciplina attenta alle garanzie dei cittadini rispetto all'autonomia e all'indipendenza del giudice di pace, sia nei con-

fronti degli avvocati sia in rapporto a tutti coloro che saranno chiamati a svolgere questa attività (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Non avendo potuto partecipare alla discussione sugli articoli precedenti e intervenendo ora sull'emendamento Maceratini 8.6, colgo l'occasione per esprimere il mio dissenso rispetto all'ipotesi di escludere gli avvocati dalla funzione della quale si dibatte.

Vi sono avvocati che stanno lavorando, alcuni che sono semplicemente iscritti all'albo ed altri che hanno cessato la propria attività professionale, pur essendo assolutamente in grado di svolgerla.

La commistione di funzioni (e ciò vale sia che si parli di distretto della corte d'appello sia che si parli di circoscrizione del tribunale) non mi sembra richieda una distinzione.

Penso che ciascuno debba fare il suo mestiere nell'ambito della funzione che svolge. Il rischio che un avvocato in attività, in seguito al mutamento delle sue prerogative, si occupi di una determinata causa, con le inevitabili connessioni che si creano e che possono verificarsi in tutto il paese (un avvocato, infatti, esercita la sua attività in tutto il paese, anche se è iscritto nel distretto di una sola corte d'appello o nella circoscrizione di un solo tribunale) può generare grossi equivoci, in primo luogo nelle persone che a lui si rivolgono per ottenerne le prestazioni.

Posto che non ho potuto partecipare alle precedenti votazioni perché assente, dichiaro che per il motivo indicato voterò contro l'emendamento Maceratini 8.6.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Beebe Tarantelli. Ne ha facoltà.

CAROLE BEEBE TARANTELLI. Presidente, a me sembra che quella che appare

una complicatissima vicenda sia in realtà molto semplice.

Istituiamo una nuova figura di giudice, che tra l'altro ha una denominazione molto significativa: giudice di pace. Tra i magistrati sarà colui che sarà a più diretto contatto con i cittadini. Infatti è probabile che noi, normali cittadini, siamo parte in una causa per un incidente piuttosto che per un fatto penale. Mi sembra pertanto ovvio che si debba garantire la terzietà di questa figura, senza che possano sorgere conflitti di interesse.

Non si tratta di essere favorevoli o contrari agli avvocati, ma di garantire che il giudice di pace sia veramente al di sopra delle parti e non egli stesso una parte.

A me sembra che, dopo la lunga discussione svoltasi in Commissione, si sia arrivati ad una soluzione che, pur lasciando agli avvocati la possibilità di diventare giudici di pace, garantisce che non si agisca a favore di una possibile parte, le compagnie di assicurazione.

Ribadisco che non si tratta di essere contrari agli avvocati, ma di assicurare a questi ultimi e soprattutto ai cittadini che il giudice di pace sia veramente al di sopra delle parti, terzo, come è ovvio che sia.

Voteremo pertanto contro l'emendamento Maceratini 8.6 e a favore di quello della Commissione, che ci sembra garantisca meglio la terzietà del giudice di pace.

GIUSEPPE GARGANI, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GARGANI, Presidente della II Commissione. Vorrei fare una brevissima dichiarazione, che spero sia in qualche modo chiarificatrice.

Il testo pervenutoci dal Senato istituisce il giudice di pace. La scelta operata dall'altro ramo del Parlamento si discostava dall'indirizzo originario del Governo. In definitiva il Senato ha stabilito l'incompatibilità assoluta in riferimento a

tutte le categorie chiamate a questo difficile e importante compito.

Abbiamo lavorato moltissimo per prepararci alla sessione della giustizia, svolgendo un dibattito molto approfondito, e la soluzione che offriamo all'Assemblea è di compromesso. Non ho difficoltà a riconoscerlo, ma credo si tratti di un alto compromesso. Infatti ve ne possono essere molti, di minore o maggiore livello.

Abbiamo stabilito come indirizzo principale — voglio ricordarlo all'Assemblea — che il giudice di pace non debba essere un magistrato a tempo pieno; non intendiamo aggiungere una magistratura nuova nel nostro paese. È un magistrato il quale, dovendo adempiere ad un carico di responsabilità che approssimativamente corrisponde ad un terzo del lavoro che attualmente grava sui tribunali, sia nel campo civile sia in quello penale, ha compiti che possiamo chiamare minori, ma che forse sono più diffusi riferendosi a una serie di interessi che riguardano i cittadini.

Rispetto alla scelta del Senato che aveva escluso gli avvocati dai soggetti che possono svolgere i compiti di giudice di pace, ed anche rispetto a deputati e gruppi della Camera dimostratisi estremamente critici nei confronti di tale categoria, noi abbiamo deciso di inserire gli avvocati nell'elenco delle persone che possono essere chiamate a fare il giudice di pace. Al tempo stesso però non potevamo non stabilire alcune incompatibilità.

Non ho difficoltà ad affermare che una incompatibilità ragionevole e plausibile concerneva lo svolgimento dell'attività dell'avvocato nel circondario, cioè nel territorio del tribunale. Poiché alcuni gruppi chiedevano l'esclusione totale di questa categoria, abbiamo optato per una formulazione che ritengo di grande equilibrio: si è stabilito che l'avvocato, qualora sia chiamato a svolgere la mansione di giudice di pace, non può esercitare l'attività nel distretto.

È questa una norma rigorosa ma trasparente, che non avvilisce la professione dell'avvocato e quindi non determina alcun pregiudizio nei confronti degli

stessi. Credo inoltre che sia una soluzione accettabile, poiché bisognava evitare che vi potesse essere commistione di compiti tra l'attività privata dell'avvocato e quella che dovrebbe svolgere come giudice di pace.

Ritengo che in tal modo si sia offerto all'Assemblea una soluzione opportuna ed equilibrata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Avverto che sugli emendamenti Maceratini 8.6 e 8.7 è stata chiesta la votazione nominale.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maceratini 8.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	330
Votanti	319
Astenuti	11
Maggioranza	160
Hanno votato sì	69
Hanno votato no	250

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maceratini 8.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	317
Votanti	308
Astenuti	9
Maggioranza	155

Hanno votato sì 38

Hanno votato no 270

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 8.11 e 8.12 della Commissione sono stati ritirati.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione:

ART. 10.

(Doveri e controlli disciplinari).

1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari.

2. Si applicano le disposizioni in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, in quanto compatibili.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

(Doveri e controlli disciplinari).

1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati onorari, senza possibilità di deroga per quanto concerne l'obbligo di residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

2. Il Consiglio superiore della magistratura esercita nei confronti del giudice di pace gli stessi poteri che esercita nei confronti dei magistrati onorari.

* 10. 1.

Alagna, Andò, Mastrantuono.

Sostituirlo con il seguente:

(Doveri e controlli disciplinari).

1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, senza possibilità di deroga per quanto concerne l'obbligo di residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

2. Il Consiglio superiore della magistratura esercita nei confronti dei magistrati ordinari che esercitano le funzioni di giudice di pace gli stessi poteri che esercita nei confronti dei magistrati onorari.

* 10. 2.

Bargone, Fracchia, Recchia, Cicconte, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Violante, Pedrazzi Cipolla, Sinatra.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 10 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere sugli stessi il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Alagna 10.1 e Bargone 10.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario sugli identici emendamenti Alagna 10.1 e Bargone 10.2.

EGIDIO ALAGNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO ALAGNA. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 10.1.

ANTONIO BARGONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Ritiro anch'io il mio emendamento 10.2, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'articolo 10, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione:

ART. 11.

(Indennità spettanti al giudice di pace).

1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.

2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire quarantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire cinquantamila per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese.

4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In materia civile al giudice di pace è corrisposta una indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza e di lire centomila per ogni sentenza che definisce

il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.

11. 1.

Bargone, Fracchia, Recchia, Violante, Finocchiaro Fidelbo, Pedrazzi Cipolla, Cicconte, Orlandi, Sinatra.

Al comma 2, sostituire la parola: ovvero con le seguenti: e di lire venticinquemila.

11. 2.

Maceratini, Trantino, Berselli, Valensise.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché una indennità di lire venticinquemila per ogni decreto ingiuntivo emesso.

11. 3.

Alessi, Vairo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di lire centocinquantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale.

11. 4.

Fracchia, Bargone, Recchia, Violante, Pedrazzi Cipolla, Orlandi, Finocchiaro Fidelbo, Cicconte, Sinatra.

Al comma 3, sostituire le parole: lire ottantamila con le seguenti: lire centoventimila.

11. 5.

Maceratini, Trantino, Berselli, Valensise.

Al comma 3, sostituire le parole: dieci udienze con le seguenti: quindici udienze.

11. 6.

Maceratini, Trantino, Berselli, Valensise.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'indennità di cui ai commi precedenti è calcolata su un numero di udienze mensili non superiore a venti.

11. 7.

Bargone, Fracchia, Recchia, Violante, Orlandi, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Sinatra, Pedrazzi Cipolla.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 11 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Bargone 11.1, Maceratini 11.2, Alessi 11.3, Fracchia 11.4, Maceratini 11.5 e 11.6, Bargone 11.7.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore, signor Presidente.

ANTONIO BARGONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 11.1 ed 11.7, nonché l'emendamento Fracchia 11.4, del quale sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bargone.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Maceratini 11.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, lo scopo del mio emendamento 11.2

è quello di distinguere il compenso spettante al giudice di pace, creando una differenziazione fra il caso in cui questi emetta una sentenza a seguito di una controversia delibata e quello in cui il giudice di pace emetta un verbale di conciliazione, che notoriamente è un documento redatto dopo le fasi iniziali, volte, mercè l'intervento del giudice, al raggiungimento di un accordo tra le parti.

Signor Presidente, con l'emendamento in esame ho voluto differenziare e rendere più remunerata, per così dire, la prima delle due attività ricordate. Non può infatti sfuggire ad alcuno che si tratta di una attività più importante e quindi obiettivamente meritevole di un maggior compenso; in secondo luogo, credo che sia opportuno evitare che l'animo del giudice, qualora permanga identico il compenso per la sentenza e per il verbale di conciliazione, possa essere soggetto alla tentazione di far prevalere sulle parti (che hanno il legittimo diritto di litigare, se credono, e di portare fino alle estreme conseguenze giudiziarie i loro contrasti) il suo desiderio di incamerare il compenso imponendo con la conciliazione una qualunque soluzione della controversia.

Come si vede, sono due i motivi che i hanno spinto a presentare l'emendamento in esame: una concernente la qualità del lavoro, l'altro la libertà del giudice, che non deve essere neanche lontanamente condizionato dall'idea di poter realizzare subito un compenso a fronte di una soluzione transattiva, che potrebbe essere in realtà una violenza operata nei confronti di una delle due parti. Tali ragioni mi hanno indotto ad insistere perché siano differenziati i compensi relativi alle sentenze ed ai verbali di conciliazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale chiedo lo scrutinio nominale sull'emendamento Maceratini 11.2.

PRESIDENTE. Sta bene.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maceratini 11.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	309
Votanti	303
Astenuti	6
Maggioranza	152
Hanno votato sì	13
Hanno votato no	290

Sono in missione 17 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Alessi 11.3.

ALBERTO ALESSI. Ritiro il mio emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Alessi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Maceratini 11.5, sul quale è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maceratini 11.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	308
Votanti	306
Astenuti	2
Maggioranza	154
Hanno votato sì	115
Hanno votato no	191

Sono in missione 17 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maceratini 11.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, temo che le votazioni effettuate sugli emendamenti presentati all'articolo 11 confermino una mia impressione: l'approvazione di quella che viene presentata come una grande riforma avrà probabilmente lo scopo di sottrarre questa materia dalle cure della magistratura ordinaria — i magistrati per altro non disdegnano di essere in guerra, per esempio contro la criminalità — per conferirla al giudice di pace.

Temo che la funzione giurisdizionale affidata al giudice di pace appaia sempre più evanescente e risulti probabile il fallimento dell'amministrazione della giustizia affidata a questa competenza.

Con le determinazioni stabilite nell'articolo 11 aggraviamo la situazione dell'organico dei giudici di pace, assolutamente inadeguato o per numero o, peggio ancora, per qualità.

L'Assemblea ha respinto gli emendamenti che tendevano a ridurre l'esclusione

della categoria degli avvocati dall'esercizio delle funzioni di giudice di pace; mentre invece, tutto sommato, sarebbe quella più adatta a questa carica e se potesse essere utilizzata eviterebbe il ricorso a categorie che meglio si prestano a lottizzazioni. Adesso stabiliamo diarie per le udienze e compensi per i singoli atti tali da rendere semplicemente inimmaginabile che qualcuno si sposti fuori dal distretto della corte di appello per svolgere le funzioni di giudice di pace. È inimmaginabile, ripeto, che ciò si verifichi con le diarie che sono state introdotte a seguito della reiezione degli emendamenti presentati.

Limiti di bilancio: va bene! Ma allora vogliamo fare le nozze coi funghi! A parte il fatto che i funghi costano cari, se la scelta è questa, dobbiamo riconoscere che non ci si preoccupa di assicurare una più adeguata, più pronta ed attenta attività giurisdizionale in ordine a materie come quelle affidate al giudice di pace, né che ve ne sia un numero sufficiente che la loro qualità corrisponda ai compensi e alla convenienza morale, nonché materiale, connessa all'assunzione di tale carica.

Se la conseguenza è questa, si profila un grave fallimento della riforma. Spesso avviene che le riforme concepite secondo grandi linee, senza prestare particolare attenzione alle specifiche norme che dovrebbero assicurare la corrispondenza al disegno generale, si risolvano in veri e propri fallimenti. Se ciò avvenisse, sarebbe un fatto molto grave. Invito quindi i colleghi a votare contro l'articolo 11 perché con l'articolo in questione aggraveremmo la situazione con misure totalmente inadeguate, dirette a creare una convenienza economica per categorie non sufficientemente affidabili sotto il profilo dell'assunzione dei compiti di giudice di pace. Se venisse respinto l'articolo 11, non sarebbe necessario un riesame del provvedimento sotto un profilo che ritengo assolutamente essenziale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 11, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12 del progetto di legge n. 5251 e agli emendamenti ad esso presentati, accantonati nella seduta di ieri.

Ricordo che l'articolo 12, nel testo della Commissione, è del seguente tenore:

ART. 12.

(Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario).

1. Le funzioni di cancelleria ed ausiliarie presso il giudice di pace sono rispettivamente esercitate dal personale delle cancellerie appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nelle qualifiche funzionali I dirigenziale, IX, VIII, VI, V, IV e III e dal personale degli uffici notificazioni e protesti inquadrato nella VII, VI e V qualifica funzionale.

2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 7.212 unità di cui:

12	I	qualifica dirigenziale;
100	IX	livello;
1.000	VIII	livello;
1.780	VI	livello;
955	V	livello;
1.910	IV	livello;
1.455	III	livello.

3. Le funzioni di ausiliari del giudice di pace sono esercitate dai messi di conciliazione comunque in servizio alla data del 1° ottobre 1990, ai quali vengono attribuite le funzioni di ufficiali giudiziari del giudice di pace.

4. È fatto obbligo ai comuni di confermare in servizio e di inquadrare in un apposito ruolo organico i messi di conciliazione non dipendenti comunali.

5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace.

6. Alla copertura dei posti in organico recati in aumento dal presente articolo si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data

del 1° ottobre 1990, che continuerà ad esercitare le proprie rispettive funzioni presso gli uffici del giudice di pace, con inquadramento automatico nei relativi livelli e profili del personale del Ministero di grazia e giustizia. Il requisito richiesto ai cancellieri è il possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale. Le modalità relative alla immissione in ruolo saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Ricordo altresì che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, sui quali la Commissione ed il Governo hanno espresso il loro parere, avvertendo che l'emendamento Bargone 12.1 è stato ritirato ieri dai presentatori:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal personale delle cancellerie appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nelle qualifiche funzionali I dirigenziale, IX, VIII, VI, V, IV e III.

12. 2.

La Commissione.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il Governo della Repubblica è delegato a disciplinare entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge le modalità di copertura dei posti in organico recati in aumento dal presente articolo secondo i principi e i criteri di seguito indicati:

a) copertura dei posti di cui al comma 2 prioritariamente con il transito nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 1° ottobre 1990;

b) subordinazione della immissione nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia all'accertamento del possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso alle corrispondenti qualifiche funzionali;

c) istituzione di apposita commissione paritetica composta da rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia e rappresentanti del Dipartimento per la funzione pubblica per l'accertamento delle corrispondenze tra i profili professionali appartenenti ai diversi comparti.

12. 3.

Governo.

Chiedo al relatore se intenda aggiungere qualche considerazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 12.2 ed invita il Governo a ritirare l'emendamento 12.3, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, vorrei aggiungere qualche considerazione in merito all'emendamento 12.3 del Governo affinché il Parlamento possa avere contezza della complessità del problema in esame.

Sull'articolo 12 si è svolta un'ampia discussione sia al Senato sia alla Camera. Tale articolo investe due problemi: quello dei messi della conciliazione e quello dei cancellieri. Per quanto riguarda i cancellieri, il Governo nutre qualche preoccupazione in merito all'inquadramento automatico nei relativi livelli e profili del personale del Ministero di grazia e giustizia. Il Governo, infatti, avrebbe preferito poter effettuare una maggiore selezione; ma, realisticamente, prende atto che la Commissione è orientata verso un inquadramento automatico, proprio per evitare che si abbia una diversa considerazione all'esterno, cioè per far sì che la giustizia minore sia considerata allo stesso modo di quella cosiddetta togata.

Su tale questione, sia pure con le riserve dovute, il Governo si dichiara disponibile ad approvare il comma 6. Il discorso è invece diverso per i messi di conciliazione.

Al riguardo sorgono due problemi, che affido ai lavori della Commissione, dal momento che è evidente che sull'argomento si è già formata una maggioranza all'interno della Camera dei deputati.

La prima questione riguarda lo *status* giuridico dei messi di conciliazione. Mentre a costoro vengono attribuite le funzioni di ufficiali giudiziari, l'articolo 13 non fa alcun riferimento al loro *status* giuridico. Si tratta di problema in ordine al quale occorre una precisazione.

Il problema più importante, che credo debba costituire elemento di riflessione — ed al riguardo il Governo ha assunto una rigida posizione — è relativo alla necessità di considerare che l'immissione nei ruoli comunali dei messi di conciliazione precari, così come proposto dalla Commissione, presuppone un aumento di circa 6 mila unità e rischia quindi di alterare la previsione di finanziamento, perché dagli ipotetici 47 miliardi potremmo passare a 100 miliardi.

Questa è l'unica considerazione di ordine tecnico riferita a bilancio che rende difficile al Governo dare adesione agli emendamenti approvati in Commissione. Se quest'ultima è in grado di fugare tali preoccupazioni, il Governo non ha alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento proposto, mentre dichiara di accettare l'emendamento 12.2 della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione ha già espresso il proprio parere con l'invito al Governo a ritirare l'emendamento e, nel caso insista per la votazione, con la contrarietà sullo stesso.

In ogni caso, tale emendamento mira a disciplinare con una successiva delega al Governo il rapporto pregresso del transito nei ruoli dello Stato del personale delle sopresse conciliazioni. In verità, devo dire che il testo che noi variamo contiene

già l'indicazione di tali modalità. Il comma 6 recita infatti: «Le modalità relative alla immissione in ruolo saranno stabilite con decreto del ministro di grazia e giustizia».

Quindi noi riteniamo che nell'articolo sia già contenuta quella delega della quale farà saggio uso il ministro ed insistiamo, perciò nell'invito al ritiro dell'emendamento e, in caso negativo, nel parere contrario.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare anch'io per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, mi permetto di interrogare il Governo in maniera più esplicita, dal momento che si tratta di una questione che forse conosce meglio di noi.

È vero, come dice il relatore, che nell'articolo 12 è già contenuta la delega al Governo ad emanare decreti? Qualora tale disposizione fosse ritenuta insufficiente o fosse oggettivamente tale a parere del Governo, ritengo che sarebbe necessario l'emendamento presentato da quest'ultimo, perché vi sarebbero altre deleghe implicite, altre norme alle quali esso dovrebbe attenersi.

Quindi, chiedo ancora al Governo se la delega già prevista nell'articolo 12 sia sufficiente o se, invece, vi sia bisogno di una esplicitazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo che a questo punto sia opportuno chiedere ulteriori precisazioni al rappresentante del Governo.

Chiedo scusa per questa parentesi ma, avendo diretto, in tempi lontani ma non dimenticati, il Ministero di grazia e giustizia, vi è da parte mia anche un interesse personale a questo delicato problema.

L'onorevole rappresentante del Governo ha facoltà di fornire le precisazioni richieste.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Per amore della verità debbo dire che anche il comma 6 di questo articolo è il frutto di un compromesso tra le due posizioni assunte dal Governo. Quella originaria — lo ricordo — era di consentire un pubblico concorso per l'accesso alle qualifiche funzionali.

È vero che nell'ultima parte del comma 6 si lascia al Governo la possibilità di accertare i requisiti e di stabilire le modalità per l'immissione nel ruolo, ma è altrettanto vero che tutto ciò risulta già definito allorquando si parla di inquadramento automatico nei relativi livelli e profili del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

Pertanto, le modalità riservate al Governo risultano di lieve entità. Ciò nonostante prendo atto dell'orientamento della Commissione e non insisto nel porre un preciso problema relativamente al comma 6, pur reiterando, al riguardo, le stesse perplessità già manifestate al Senato.

La preoccupazione maggiore, invece, riguarda la copertura finanziaria in ordine al ruolo dei messi di conciliazione.

Tuttavia ritiro l'emendamento 12.3 del Governo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.2 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il rappresentante del Governo per la sua decisione che tiene conto, del resto, di quanto era già stato deciso all'unanimità dalla Commissione.

Al sottosegretario Sorice vorrei tuttavia far presente che la sua preoccupazione circa la copertura finanziaria non mi pare sussista. In Commissione era infatti stato previsto che gli stanziamenti destinati a coprire l'onore derivante dall'aumento di 1.700 posti in organico, nei livelli VII, V e IV, sarebbero stati devoluti ai comuni per

consentire agli stessi di poter sostenere gli oneri relativi all'assunzione di coloro che avessero prestato servizio presso gli uffici di conciliazione.

Gran parte degli uffici dei giudici di pace saranno istituiti, di fatto, non presso i piccoli comuni ma presso quelle che erano le sedi delle preture mandamentali.

In conclusione, i comuni, con gli stanziamenti che verranno loro devoluti, saranno in grado di sostenere il maggior onere previsto.

Per tale ragione ritengo che bene abbia fatto il Governo — e di questo lo ringrazio a nome del mio gruppo — a ritirare il suo emendamento 12.3, venendo così incontro ad una decisione che, come ho detto all'inizio, era stata già assunta all'unanimità dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Signor Presidente, in effetti quanto ha appena detto il collega Gorgoni è confortato anche dal fatto che all'articolo 48 è stato presentato l'emendamento 48.1 della Commissione, che prevede un trasferimento ai comuni delle risorse occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13.

Per quanto riguarda i messi di conciliazione, debbo dire che è stato fatto in modo di non prevedere alcun ulteriore onere perché quella relativa ai 1.700 posti in organico (come previsto nel testo approvato dal Senato) è una spesa non più sostenuta dal Ministero di grazia e giustizia. A tale riguardo aggiungo che il testo formulato dalla Commissione prevede che le notificazioni vengano affidate ai messi di conciliazione.

L'unica spesa in più, visto che i messi di conciliazione rimangono alle dipendenze del comune, per cui non sono a carico del Ministero di grazia e giustizia, riguarda i precari, cioè coloro che non hanno un rapporto di subordinazione a tempo determinato con i comuni, ai quali verrebbe riconosciuto il diritto all'immissione in ruolo nei comuni medesimi.

Dai dati forniti in Commissione dal ministero i messi di conciliazione sarebbero tra i 1.800 e i 1.850, cioè quasi quanti quelli previsti dal testo del Senato. Se pertanto queste risorse finanziarie fossero trasferite dal Ministero di grazia e giustizia ai comuni non vi sarebbe alcuna ulteriore spesa. Mi sembra, quindi, che le preoccupazioni del Governo non abbiano ragion d'essere e che conseguentemente l'emendamento 12.2 della Commissione debba essere approvato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Intervengo per dichiarare il voto favorevole all'emendamento 12.2 della Commissione che, come è stato già detto dai colleghi che mi hanno preceduto, viene incontro ad aspetti organizzativi importanti con una soluzione che appare sotto vari profili, sia economici sia organizzativi, del tutto equilibrata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13 ed agli emendamenti ad esso presentati, accantonati nella seduta di ieri.

Ricordo che l'articolo 13 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione è del seguente tenore:

ART. 13.

(Notificazione degli atti).

Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, prov-

vedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

Ricordo altresì che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, sui quali la Commissione ed il Governo hanno espresso il loro parere (l'emendamento Fracchia 13.1 è stato ieri ritirato dai presentatori):

Al comma 1, sostituire le parole da: gli ufficiali giudiziari fino alla fine del comma con le seguenti: i messi di conciliazione in servizio alla data del 1° ottobre 1990, indicati ai commi 3 e 4 dell'articolo 12.

13. 3.

La Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo comunale del luogo dove l'atto deve essere notificato, ovvero dalla parte direttamente mediante l'invio di raccomandata espresso con avviso di ricevimento.

3. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

13. 2.

Lanzinger, Scalia. Russo
Franco, Cecchetto Coco.

Chiedo al relatore se intenda aggiungere ulteriori considerazioni.

VINCENZO BENEDETTO NICOTRA, Relatore. Raccomando nuovamente l'approvazione dell'emendamento 13.3 della Commissione ed esprimo parere contrario sull'emendamento Lanzinger 13.2, se non verrà ritirato dai presentatori.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo conferma di accettare l'emendamento 13.3 della Commissione e ribadisce il parere contrario sull'emendamento Lanzinger 13.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.3 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lanzinger 13.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento Lanzinger 13.2 perché apre uno spiraglio in una vecchia aspettativa del mondo forense, che è quella di non essere più legati alle disfunzioni croniche ultraventennali degli uffici di notificazione, che hanno creato e continuano a creare problemi al funzionamento della giustizia.

È stato chiesto di introdurre un elemento di modernità rispetto a quanto si faceva in passato, e cioè di consentire ad avvocati e procuratori di notificare gli atti sotto la propria responsabilità utilizzando la posta, così evitando quello che è un inammissibile nodo scorsoio che stringe la macchina della giustizia.

L'emendamento Lanzinger non si muove proprio in questa direzione, ma rappresenta comunque un primo timidissimo passo, consentendo notificazioni in via alternativa — oltre che attraverso ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari, sottoaiutanti ufficiali giudiziari e tutta la genia che si è creata intorno agli uffici di notificazione — in casi di particolare urgenza (quando siano in corso scioperi o altri impedimenti), dietro autorizzazione del capo dell'ufficio all'avvocato a spedire una lettera raccomandata in luogo del vecchio messo, figura ottocentesca ormai davvero superata.

Questo tentativo di innovare può essere colto, e pertanto non comprendo il «no»

così brutale e — mi sia consentito rilevarlo — anche poco approfondito della Commissione. Si tratta di un emendamento serio, che merita di essere approvato ed al quale daremo voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Non ritengo che il motivo per il quale l'emendamento Lanzinger 13.2 merita di essere accolto risieda nel fatto che esso rappresenterebbe una anticipazione di moderni strumenti già esistenti in altri paesi, nei quali l'avvocato può personalmente procedere ad alcune notificazioni.

Ritengo tuttavia che l'emendamento in esame sia ispirato quanto meno a prudenza e buon senso, non essendo escluso che in fase di prima applicazione dell'istituto del giudice di pace possano insorgere complicazioni relativamente agli organi ausiliari, addetti anche alle notificazioni. Difficoltà potranno derivare dalla collocazione degli uffici di notificazione, anche per il venir meno degli uffici di conciliazione.

Stabilire pertanto che, previa verifica del magistrato, che emetterà decreto di autorizzazione, la notifica possa avvenire a mezzo posta, rappresenta un sistema per evitare gravi inconvenienti.

Certo far riferimento alla posta nel nostro paese può apparire un atto eccessivamente ottimistico, considerato il funzionamento del servizio postale. Occorrerebbe forse, per tale motivo, un particolare regolamento in base al quale le raccomandate (anche quelle di parte) contenenti notificazioni di atti giudiziari siano soggette a particolari garanzie, come avviene per le cartoline di ritorno verdi. Il problema potrebbe essere di incentivo alle poste, considerata la delicatezza del servizio.

Per queste ragioni ritengo opportuna l'approvazione dell'emendamento Lanzinger 13.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Esprimo la mia posizione favorevole sull'emendamento Lanzinger 13.2.

In genere non si tiene conto degli elementi pratici — come ho avuto modo di rilevare nella seduta di ieri — mentre tutti coloro che lavorano ai bassi livelli dell'amministrazione giudiziaria sanno quali difficoltà derivino dall'espletamento di modeste funzioni, che causano sovente ritardi (reperimento dei messi, loro presenza, turni di lavoro).

Proporre un'alternativa può essere un primo passo se non di razionalizzazione del sistema quanto meno di pratica soluzione di piccoli inconvenienti che, sommati tra loro, rendono difficoltosa l'applicazione della giustizia.

Per queste ragioni condivido l'emendamento Lanzinger 13.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Desidero rilevare che l'emendamento Lanzinger 13.2 non tiene conto del testo fin qui approvato. Aveva un senso prima, ma adesso le notificazioni del giudice di pace non sono più affidate all'ufficiale giudiziario, ma al messo di conciliazione. È chiaro, quindi, che l'emendamento Lanzinger 13.2 contrasta con la nuova formulazione del provvedimento. La Commissione ha espresso sull'emendamento parere contrario proprio perché la norma non avrebbe più una sistemazione organica all'interno del testo fin qui approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che sull'emendamento Lanzinger 13.2 è stata richiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione, no-

minale mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzinger 13.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

MAURO MELLINI. Collegli, non esagerate, vi fate male alle dita!

GIUSEPPE CALDERISI. C'è una presenza compatta, Presidente!

MAURO MELLINI. È stato aumentato il numero dei deputati, Presidente? Siamo ottocento?

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, onorevole Calderisi, vi prego di segnalare, se del caso, specifiche irregolarità, evitando generiche e continue *querelles* su questo argomento sgradevole. Naturalmente mi appello al senso di responsabilità dei colleghi di tutti i settori, ma si deve anche capire che i deputati hanno diritto di votare serenamente, senza avvertire una sorta di inquisizione immanente, che oltretutto rende poco gradevole il lavoro (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

Se ci sono dei fatti specifici, prego di contestarli.

MAURO MELLINI. Specifici e generici! La serenità è troppa!

GIUSEPPE CALDERISI. Si vede anche senza occhiali!

PRESIDENTE. Godo di buona vista anch'io.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	324
Votanti	323
Astenuto	1
Maggioranza	162
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	297

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, mi scusi, ma desidero prendere la parola su quanto è accaduto durante la votazione testé svoltasi.

Già in precedenza, dopo una votazione nominale mediante procedimento elettronico svoltasi stamani, avevo contato quanti deputati fossero presenti in aula, riscontrando che non vi erano più di 250 persone, mentre risultavano 309 votanti. Adesso la situazione non è diversa da prima: vi sono settori in cui il numero delle lampadine accese è di due o tre volte superiore a quello dei deputati presenti.

Non si tratta di inquisire alcuno, ma di fare in modo che le votazioni si svolgano in modo regolare. La sufficienza con cui si affronta questo problema è estremamente preoccupante, signor Presidente. Non è possibile che vengano sistematicamente espressi 20, 30, 40 o 50 voti in più. Pensare che questo sia un fatto su cui si possa tenere non uno, ma due occhi chiusi è del tutto inaccettabile! Signor Presidente, credo che non si possa continuare in questa maniera.

Tra l'altro, onorevole Presidente, non vedo neanche i segretari di Presidenza che dovrebbero controllare la regolarità delle votazioni. Sta di fatto che vi sono alcuni settori in cui alle lampadine accese non corrisponde un'effettiva presenza dei deputati.

La prego pertanto, signor Presidente, di voler intervenire e di far sì che le operazioni di voto si svolgano in maniera regolare — dico ciò senza voler inquisire nessuno — nel rispetto delle norme del regolamento e della Costituzione.

PRESIDENTE. Avverto che sul richiamo per l'ordine dei lavori sollevato dall'onorevole Calderisi, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, darò

parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presidente, vorrei riprendere la questione testé avanzata dall'onorevole Calderisi. Intendo riferirsi alla sufficienza ed al fastidio con il quale si guarda a questo problema.

Credo che non valga la pena di insistere, ma è sufficiente gettare uno sguardo al primo ed al secondo settore che si trovano di fronte ai nostri banchi! (*Commenti*).

Cari colleghi, mi è capitato, del tutto iniquamente, di essere stato contestato su un grande giornale nazionale e con una lettera privata da un elettore. Quest'ultimo aveva letto sul giornale che per un voto — secondo quanto affermato da quel quotidiano che mi includeva tra i ... votanti multipli — era stato garantito il numero legale in una votazione su una legge delicata come quella per l'immigrazione. Non solo non era vero quanto affermato da quel giornale, ma il collega al posto del quale avrei votato era stato presente in quell'occasione per tutta la notte.

Di fronte a fatti di questo genere, si pone il problema della stessa regolarità costituzionale di una legge che è stata votata ed approvata. Allora, è evidente che non si può guardare con sufficienza a questo problema, né è accettabile che vi siano in quest'aula alcuni colleghi che responsabilmente garantiscono il numero legale ed altri che, invece, hanno il diritto di votare per gli assenti.

Signor Presidente, questa è una questione che riguarda la dignità stessa del nostro lavoro! Non ce l'ha ordinato il medico di fare i parlamentari, ma siamo stati eletti per esserci presentati alle elezioni; e ora che siamo stati eletti dobbiamo anche onorare il voto.

Ribadisco che si tratta di un problema inerente alla stessa dignità del nostro lavoro. Pertanto, signor Presidente, credo che tutti quanti dobbiamo sentire questa

esigenza, e che non ci si possa mostrare infastiditi se qualcuno pone visivamente il problema. Infatti, è evidente che in alcune file di due settori di fronte al mio vi è qualcuno che ha votato almeno per il triplo — e mi tengo basso! — del numero dei deputati effettivamente presenti. Poiché non vi erano neanche tanti deputati in giro, non poteva trattarsi di quello che definirei «il voto per conto», che in regime di voto palese non mi scandalizza.

Sottolineo che questo modo di procedere va a scapito della regolarità delle nostre decisioni soprattutto quando si tratta, come in questo caso, di votare provvedimenti delicatissimi, che riguardano persino la libertà delle persone.

Per tali ragioni, riterrei opportuno un richiamo all'ordine di una qualche severità (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, vorrei rispondere agli onorevoli Calderisi e Macciotta che non esiste da parte della Presidenza alcun senso di sufficienza o di fastidio. Auspico — mi riferisco in particolare all'onorevole Macciotta — che egli non abbia interpretato una mia presa di posizione come espressione di una sorta di senso di sufficienza o di fastidio che non mi compete, come non compete ed alcun membro della Presidenza. Sono perfettamente consapevole della serietà della questione.

Detto questo, faccio appello al senso di responsabilità e al buonsenso dei colleghi affinché gli inconvenienti lamentati non si debbano più ripetere.

Vorrei nello stesso tempo assicurare agli onorevoli Calderisi e Macciotta che la Presidenza vigilerà attentamente sui settori che sono stati chiamati in causa, come pure su tutti gli altri in ordine alla regolarità delle votazioni (*Applausi*).

Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 37 del progetto di

legge n. 5251, nel testo della Commissione:

ART. 37.

(*Procedimento penale innanzi al giudice di pace*).

1. Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si applicano le norme del codice di procedura penale relative al procedimento davanti al pretore, con le modificazioni e integrazioni rese necessarie dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. L'azione penale è esercitata dal pubblico ministero istituito presso la pretura. Durante la fase delle indagini preliminari non si applicano gli istituti del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. Le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura. Per i casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale, e in luogo dell'incidente probatorio, provvede direttamente il pubblico ministero, osservate le garanzie del contraddittorio.

3. A seguito del decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace, il pubblico ministero e l'imputato possono presentare richiesta di applicazione della pena o di giudizio abbreviato; in tal caso il giudice di pace provvede con sentenza prima del dibattimento.

4. Le norme delegate prevedono forme semplificate per il dibattimento.

5. Le sentenze del giudice di pace sono appellabili innanzi al tribunale.

6. L'esecuzione dei provvedimenti del giudice di pace è affidata al pubblico ministero istituito presso la pretura, salva la competenza del giudice di pace come giudice dell'esecuzione.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le notizie di reato sono presentate o trasmesse al giudice di pace, che provvede direttamente in ordine all'esercizio

dell'azione penale. L'archiviazione disposta dal giudice di pace è soggetta a specifiche forme di controllo. Se occorre procedere ad attività di indagine, il giudice di pace nel fa richiesta al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale. Per i casi previsti dall'articolo 392, del codice di procedura penale, e in luogo dell'incidente probatorio, provvede direttamente il pubblico ministero, osservate le garanzie del contraddittorio. Le norme delegate determinano i casi di controllo giurisdizionale durante la fase che precede l'esercizio dell'azione penale; in tali casi, le relative funzioni sono esercitate dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. Durante la fase delle indagini preliminari non si applicano gli istituti del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.

37. 1.

Governo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Sono previste forme semplificate per il dibattimento. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private è condotto dal giudice di pace. Fermo quanto previsto dal codice di procedura penale sulla utilizzabilità degli atti di indagine, la documentazione relativa ad essi è allegata al fascicolo d'ufficio. Le funzioni del pubblico ministero in udienza sono esercitate da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini ovvero, in mancanza, da un avvocato, un procuratore o un notaio residente nel circondariato.

37. 2.

Governo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il giudice di pace cura d'ufficio l'esecuzione dei suoi provvedimenti.

37. 3.

Governo.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, questo è un passaggio delicatissimo per quanto riguarda l'istituzione del giudice di pace.

Esso concerne in modo particolare l'esercizio dell'azione penale. La scelta di fondo del testo approvato dal Senato è di attribuire al giudice di pace competenze esclusivamente giudicanti, demandando al pubblico ministero presso le preture le attribuzioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Sembra che tale soluzione sia scarsamente utile ai fini dell'alleggerimento del carico di lavoro gravante sugli attuali organi di giustizia pretorile, nell'ambito dei quali sono proprio i pubblici ministeri ad essere maggiormente sacrificati.

Il vantaggio, in altri termini, riguarderebbe soltanto il pretore del dibattito e il GIP presso la pretura, restando il pubblico ministero gravato di tutte le attività che partono dalla valutazione della *notitia criminis* sino all'esercizio dell'azione penale.

Una scelta più significativa e più produttiva ai fini di cui sopra appare invece essere quella di attribuire al giudice di pace penale le varie funzioni giudiziarie. Va sottolineato, al riguardo, che la competenza, limitata a reati non gravi e che postulano accertamenti di particolare semplicità, costituisce in sé un elemento che ragionevolmente giustifica tale soluzione.

Con l'emendamento 37.1 del Governo, di cui raccomando l'approvazione, si prevede che sia lo stesso giudice di pace ad esercitare l'azione penale, con gli opportuni controlli su tale potere che saranno determinati dal legislatore delegato.

Ad evitare poi interventi non compatibili con la natura onoraria della nuova giurisdizione, si prevede, da un lato, che il giudice di pace possa solo ricevere ma non acquisire di propria iniziativa le notizie di

reato e, dall'altro, che egli non possa svolgere direttamente attività di indagine ma solo richiedere — ove questa si renda necessaria — l'intervento del pubblico ministero presso la pretura.

Si tratta di una questione delicata, che sottopongo all'attenzione della Commissione. Raccomando infine l'approvazione degli emendamenti 37.2 e 37.3 del Governo, che rappresentano lo svolgimento esecutivo dell'impostazione generale di cui all'emendamento 37.1 del Governo stesso.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione, proprio in relazione al delicato problema relativo alla competenza da attribuire al giudice di pace in materia penale, ha riflettuto a lungo e si è dichiarata contraria a tutti gli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 37.

Si è infatti ritenuto che in una materia delicata come quella penale una figura onoraria come quella del giudice di pace debba agire con i limiti e secondo i criteri che abbiamo individuato.

Nell'ambito quindi dell'impianto generale del codice di procedura penale, riteniamo giusto attribuire al pubblico ministero la deliberazione dell'azione penale. Crediamo sia prudente in questa fase — vedremo poi fra cinque o dieci anni quale sarà stato il risultato dell'innovazione rappresentata dal giudice di pace — attribuire la promozione dell'azione penale al procuratore della Repubblica, che è un giudice non onorario che fornisce maggiori garanzie.

Con tali motivazioni, la Commissione esprime parere contrario agli emendamenti 37.1, 37.2 e 37.3 del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.1 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, la questione è particolarmente delicata dal punto di vista costituzionale. Esistono infatti le ragioni elencate dal Governo, ma occorre tener presenti anche quelle espresse dal relatore.

Il Governo sostanzialmente ci dice che l'effetto dell'istituzione del giudice di pace dovrebbe essere una deflazione del carico civile e penale, mentre, lasciando l'azione penale al procuratore presso la pretura, non si ottiene alcun effetto deflattivo sostanziale; infatti, il procuratore continuerebbe ad esercitare l'azione penale come accade oggi, mentre il dibattito per questi casi non ha in pratica un grande peso, poiché si tratta di materie di poco conto, che spesso vengono risolte in precedenza. Mi pare che la proposta del Governo sia quella di affidare l'azione penale al giudice di pace con la possibilità per quest'ultimo di proporre l'archiviazione ed in presenza di meccanismi di controllo sulle modalità attraverso le quali essa è stata proposta.

Il relatore osserva giustamente che si tratta di scardinare alcuni principi ordinali e forse anche costituzionali. Infatti, come alcuni colleghi ricorderanno, era il codice Rocco — precedente alla Costituzione — a prevedere che fosse il pubblico ministero ad archiviare; in questo caso, evidentemente vi è una totale discrezionalità dell'azione penale. Peraltro, con il disordine che attualmente regna nelle procure circondariali, si rischia di non prevedere alcuna verifica reale delle modalità con cui il singolo giudice di pace ha esercitato la propria funzione. Quindi esisterebbe un problema di controllo.

Chiedo al Governo, ai componenti il Comitato dei nove — e domando anche a me stesso — se non sia possibile addivenire ad una terza soluzione. Si potrebbe, cioè, far riferimento al rito previsto per il pretore con gli alleggerimenti e le semplificazioni determinati dalla particolare e limitata competenza penale, applicando la procedura prevista dall'articolo 7 della legge di delega per il codice di procedura penale. In tal senso, il Governo dovrebbe formulare un articolato e presentarlo alla com-

petente Commissione, la quale valuterebbe il limite di praticabilità della soluzione proposta nel contesto costituzionale ed ordinamentale. In questo modo avremmo la massima garanzia possibile, cercando di risolvere i problemi posti sia dal Governo sia dal relatore; le questioni sollevate, infatti, sono entrambe molto serie.

A tal fine, signor Presidente, propongo che sia sospesa la seduta per dieci minuti. Ciò renderebbe possibile l'individuazione di un'opportuna formulazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. A mio parere, dovrebbe essere accantonato l'articolo 37: prima della conclusione dei lavori, infatti, disporremmo di un testo sul quale orientare il nostro consenso. In questo modo, potremmo evitare che i deputati si trattengano nel Transatlantico e poi non rientrino in aula.

PRESIDENTE. Sulla proposta di accantonamento avanzata dall'onorevole Nicotra, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore contro e uno a favore.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, non mi sembra rilevante il problema che i deputati vadano o meno nel Transatlantico; chiunque vada nel Transatlantico non dovrebbe determinare un diverso modo di discutere le leggi.

Il problema dell'esercizio dell'azione penale avanti al giudice di pace è fondamentale; non si può chiedere che sia accantonato, poiché una serie di questioni successive rischiano di essere deformate dalle

ipotesi in ordine alla soluzione che sarà adottata.

Ma vi è di peggio. L'accantonamento significherebbe che la soluzione del problema sarebbe ancora individuata *in camera caritatis*, al di fuori di un approfondimento al quale potrebbe partecipare chi vuole trattenersi nell'aula.

MARIO D'ACQUISTO, *Presidente della V Commissione*. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO D'ACQUISTO, *Presidente della V Commissione*. Signor Presidente, la Commissione giustizia ha presentato l'emendamento 48.1, che riguarda la copertura finanziaria. La Commissione bilancio non ha potuto esaminare tale proposta di modifica. In tal senso, anche la proposta di sospendere i lavori avanzata dall'onorevole Violante potrebbe essere utile anche al fine di permettere alla Commissione bilancio di riunirsi.

In caso contrario, nel momento in cui si passerà all'esame dell'articolo 48, chiederò comunque la sospensione dei lavori. L'emendamento richiamato ci è infatti pervenuto dopo l'inizio della seduta: non abbiamo pertanto potuto esaminarlo precedentemente, perché non ne eravamo a conoscenza, né nel corso della seduta, in quanto non si possono riunire le Commissioni.

PRESIDENTE. Onorevole D'Acquisto, la ringrazio per la sua saggia osservazione; sarà presa in esame al momento opportuno.

Pongo in votazione la proposta avanzata dall'onorevole relatore di accantonare l'articolo 37 e di proseguire l'esame dei successivi articoli del progetto di legge n. 5251.

(È approvata).

Passiamo pertanto all'articolo 40 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 40

(Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta).

1. Alla nomina alla decadenza, alla dispensa dall'ufficio dei giudici di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta provvedono, rispettivamente, il presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

40. 3.

Governo.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. Il Presidente rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sarà inquadrato in ruoli locali secondo le modalità che saranno stabilite con legge della regione; il Presidente provvede anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.

3. Nelle province di Trento e di Bolzano la vigilanza sugli uffici dei giudici di pace è effettuata dalle giunte provinciali.

4. Le spese che regione e provincia incontrano in conseguenza di quanto disposto dal presente articolo vengono rimborsate dallo Stato agli enti stessi.

5. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo si provvede con le norme di coordinamento e di attuazione ai sensi dell'articolo 42, sentiti gli enti interessati.

40. 1.

Fracchia, Bargone, Recchia, Pedrazzi Cipolla, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Ciconte, Sinatra, Violante.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici dei giudici di pace è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal presidente della giunta regionale stessa.

3. Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso presidente della giunta regionale stessa.

40. 2.

Columbu, Caveri.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 40 e sugli emendamenti ad esso presentati, prego il presidente di esprimere su di essi il parere della Commissione.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. La Commissione invita il Governo a ritirare il suo emendamento 40.3, esprime parere favorevole sull'emendamento Fracchia 40.1 e invita i presentatori a ritirare l'emendamento Columbu 40.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ritengo che anche sull'articolo al nostro esame debba essere compiuto un maggiore approfondimento dalla Commissione e dalla stessa Camera dei deputati. Il Governo deve purtroppo ribadire la posizione assunta al momento della approvazione del provvedimento al Senato.

Il giudice di pace, in una prima ipotesi, doveva sostituire il conciliatore e doveva avere soltanto una competenza di ordine civilistico, cioè soltanto in materia civile. Successivamente gli è stata riconosciuta la competenza anche in materia penale. La procedura di nomina, che investe un organo costituzionale, il Presidente della Repubblica, anche in quanto Presidente del Consiglio superiore della magistratura, pone grossi problemi di carattere costitu-

zionale in riferimento alle competenze attribuite dagli statuti al Trentino Alto Adige e alla Val d'Aosta.

La richiesta del Governo di sopprimere l'articolo 40 deriva dal fatto che la figura del conciliatore non è omologabile a quella del giudice di pace. Per quanto riguarda alcune specifiche caratteristiche distintive del magistrato, come quella dell'indipendenza, credo, che nella discussione si debba tener conto di due recenti sentenze della Corte costituzionale, la quale ha posto un problema in merito ad alcuni settori professionali, e vi è uno stretto collegamento con la materia in oggetto.

Ecco perché il Governo ha presentato un emendamento tendente alla soppressione dell'articolo 40. Stesse osservazioni sono state avanzate al Senato, che ha ritenuto opportuno superare l'obiezione di incostituzionalità. Il Governo tuttavia raccomanda l'approvazione del suo emendamento 40.3, approvazione che precluderebbe tutti gli altri emendamenti, sui quali comunque si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.3 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Il gruppo repubblicano voterà a favore dell'emendamento 40.3 del Governo.

Mi pare che le ragioni poc'anzi indicate dal sottosegretario Sorice siano fondate e che meritino particolare attenzione da parte dell'Assemblea.

Vorrei far presente che, se fosse mantenuto il testo del Senato e passasse il successivo emendamento Fracchia 40.1, nel Trentino Alto Adige e per la provincia di Bolzano si realizzerebbe una giustizia domestica, il che mi sembra assolutamente in contrasto — questa volta sì — con i principi della nostra Costituzione.

Il giudice di pace, avendo competenza anche in materia penale, non può avere una struttura ed una designazione diverse per la regione del Trentino-Alto Adige e

per la provincia di Bolzano rispetto al resto del territorio nazionale.

Per questa ragione ritengo che la Camera debba votare a favore dell'emendamento del Governo che prevede la soppressione dell'articolo 40.

Analoghe considerazioni valgono per il successivo articolo 41 del quale il Governo propone la soppressione.

Pertanto, preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano sugli emendamenti 40.3 e 41.2 del Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Caveri. Ne ha facoltà.

LUCIANO CAVERI. Signor Presidente, mi sia innanzitutto consentito dire al rappresentante del gruppo repubblicano, che mi ha preceduto, che egli ha riportato la posizione del partito repubblicano a livello nazionale, mentre il partito repubblicano valdostano — ed io provengo da quella regione — ha espresso una posizione diversa.

Voglio sollevare alcune perplessità dal punto di vista procedurale ed in questo senso desidero associarmi alla richiesta rivolta dal relatore al Governo di ritirare l'emendamento soppressivo 40.3.

Il Governo aveva la possibilità di presentare questo emendamento in Commissione affari costituzionali riunita in sede consultiva, sollevando tale problema di costituzionalità. In quella sede, e non in Assemblea, avremmo potuto discutere a fondo questo argomento e dimostrare l'erroneità della posizione sostenuta dal Governo, o meglio da una parte dell'esecutivo, giacché ancora ieri l'onorevole Martelli assicurava la collega Fronza Crepaz e me che l'emendamento 40.3 sarebbe stato ritirato; evidentemente sussistono problemi di comunicazione nell'ambito della compagine governativa.

Desidero ricordare che l'articolo così come ci è pervenuto dal Senato è frutto della perizia giuridica del senatore Riz ed è stato accettato da quasi tutti i partiti presenti nell'altro ramo del Parlamento, e

anche dallo scomparso senatore Kessler (che colgo l'occasione per ricordare). Lo stesso sottosegretario ieri ha riconosciuto che se non si fosse raggiunto un accordo preciso sull'articolo 40, la legge non sarebbe stata licenziata dal Senato. Pertanto mi sembra del tutto scorretto in questa fase rimettere in discussione quanto già deciso da un ramo del Parlamento.

Vorrei aggiungere che è invece del tutto legittimo l'emendamento Fracchia 40.1, di contenuto analogo all'emendamento 40.2 che reca anche la mia firma. Anzi ritengo che quest'ultimo possa ritenersi assorbito dall'emendamento 40.1, la cui approvazione renderebbe superflua la votazione dell'emendamento 40.2.

Mi stupisce la posizione del partito repubblicano sull'emendamento Fracchia 40.1, il quale prevede semplicemente che, in caso di approvazione dell'articolo 40, sia possibile il ricorso alla lingua francese per la Valle d'Aosta, regione a statuto speciale bilingue.

Se non valessero tutte le osservazioni che ho svolto fino ad ora, varrebbe il richiamo all'articolo 39 il quale prevede che in tutte le disposizioni di legge in cui viene usata l'espressione «conciliatore», si intende «giudice di pace».

Ebbene, se non si volesse tenere in considerazione lo statuto speciale delle regioni autonome, laddove si parla di uffici di conciliazione, (ed evidentemente si tratta di legge costituzionale), vorrei ricordare che per la Valle d'Aosta è in vigore un decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato del 15 novembre 1946 che affronta la materia; quindi, trattandosi di legge tuttora in vigore, l'istituto del giudice di pace sarebbe comunque possibile in Valle d'Aosta.

Il buon senso mi dice che la materia debba invece essere disciplinata con l'articolo 40, evitando di aprire l'ennesimo contenzioso nei confronti della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, sul quale altri colleghi potranno esprimersi meglio di me. Ritengo opportuno licenziare un testo legislativo che determini la nascita di una nuova figura — il giudice di pace appunto — vicino al cittadino e rispettosa della spe-

cificità delle regioni e delle province autonome.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ebner. Ne ha facoltà.

MICHL EBNER. Signor Presidente, sarò brevissimo, visto che l'onorevole Caveri sapientemente ed esaurientemente ha illustrato i motivi che dovrebbero indurre il Governo a ritirare gli emendamenti 40.3 e 41.2 e l'Assemblea ad esprimere sugli altri emendamenti presentati agli articoli 40 e 41 del progetto di legge.

Con un'eventuale soppressione di tali articoli si lederebbero gli articoli 94, 95 e 96 dello statuto autonomo delle province di Trento e Bolzano. Gli articoli 40 e 41 del provvedimento in esame sono, del resto, frutto di uno studio molto ampio e chiaro operato dal Senato: non si comprendono pertanto i motivi per i quali all'ultimo momento il Governo proponga di sopprimerli.

Per tali ragioni, chiediamo formalmente e con la dovuta fermezza al rappresentante del Governo di ritirare i due emendamenti soppressivi e di esprimere parere favorevole sugli altri emendamenti presentati agli stessi articoli, per le considerazioni già svolte dall'onorevole Caveri.

Speriamo che le dichiarazioni dell'onorevole Gorgoni siano state rese a titolo personale e non a nome del gruppo repubblicano. Ci sembra infatti alquanto strano e piuttosto incomprensibile una presa di posizione di questo tipo, palesemente contraria allo statuto, soprattutto se si considera che è stata assunta da un esponente di un partito che ha espresso il ministro per gli affari regionali, che da tempo sta operando per trovare una soluzione definitiva e pacifica al fine di attuare lo statuto autonomo varato nei primi anni settanta.

GAETANO GORGONI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente,

vorrei ricordare all'onorevole Ebner che non spetta a lui chiedere se io parlo a titolo personale o a nome del gruppo. Intervengo a nome del partito ed in perfetta linea con quanto il Governo, del quale fa parte il ministro per gli affari regionali, ha appena dichiarato.

Per tali motivi, non comprendo perché mai Ebner debba dire che io parlo a titolo personale. Inoltre, non comprendo i motivi di doglianza del rappresentante della Valle d'Aosta, visto che ho parlato contro gli emendamenti 40.3 e 41.2 del Governo, non contro l'emendamento Columbu 41.1, che è fuori discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, credo che nel dibattito si stiano introducendo elementi che forse fanno perdere di vista la sostanza dei problemi in esame ed i motivi per i quali — forse sembrerà strano — siamo d'accordo con le proposte del Governo.

Il tema di fondo è il seguente: i sostenitori del provvedimento concernente l'istituzione del giudice di pace affermano che quest'ultimo non sarà il vecchio conciliatore; tanto è vero che a tale giudice sono attribuite, oltre a competenze in materia civile estremamente più ampie di quelle spettanti a giudice conciliatore, anche funzioni in materia penale che, come tutti sanno, a quest'ultimo non competono e non ha mai avuto.

Il problema è allora quello della investitura di un magistrato che ha competenze in materia civile e penale e che non può assolutamente essere ricondotto alle figure giuridiche ricordate dai colleghi dell'Alto Adige e della Valle d'Aosta. Il problema — ribadisco — concerne chi nomina un giudice della Repubblica italiana investito di giurisdizione in materia civile e penale.

A questo punto, noi non possiamo che condividere le perplessità del Governo: dal momento che i magistrati della Repubblica italiana sono nominati attraverso

particolari e unitari concorsi, nonché tramite autorità a ciò preposte (nel caso in specie il presidente della corte d'appello), non è ammissibile che vi siano zone dello Stato italiano in cui non il presidente della corte d'appello, ma un'autorità politica abbia il potere di nomina di questo tipo di giudici, potere che invece non ha e non può avere proprio per norma costituzionale.

Il problema non riguarda la conoscenza della lingua francese o tedesca (conoscenza che ovviamente deve avere chi è chiamato ad esercitare la propria funzione in quelle zone mistilingue), ma la necessità di definire chi ha l'autorità, l'investitura per nominare questi nuovi giudici. I giudici di pace non sono la continuazione dei vecchi conciliatori, ma appartengono all'ordine giudiziario a pieno titolo e, in alcune zone d'Italia, non possono sfuggire all'autorità morale e giuridica del presidente della corte d'appello che deve nominarli.

Ecco perché la soppressione dell'articolo 40 invocata dal Governo in questo momento è necessaria, a meno che non si voglia fare una «arlecchinata» giuridica: in alcune zone d'Italia il giudice di pace viene nominato dal presidente della corte d'appello, mentre in altre (dove c'è franchigia) viene nominato dalle autorità politiche espressione di interessi localistici (che noi evidentemente non possiamo in alcun modo né condividere né sposare) (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, non ricordo che la norma in oggetto fosse presente quando la I Commissione affari costituzionali ha espresso il parere su questo testo; dal momento però che il provvedimento sarebbe comunque arrivato all'esame dell'Assemblea, vi sarebbe stato tutto il tempo di sollevare talune questioni.

Non posso che condividere le perplessità evidenziate dai colleghi che si sono già pro-

nunciati e chiedere in modo meno incerto che l'Assemblea deliberi la soppressione dell'articolo 40. Se infatti dovesse essere approvata una simile norma, stabiliremmo un precedente che rovescerebbe interamente un principio sul quale tutta la legislazione si è finora attestata. Esso non riguarda solo l'ordinamento giudiziario, ma piuttosto la garanzia di imparzialità e di obiettività della decisione giudiziaria nei confronti del soggetto privato.

Non credo si possa invocare la norma, richiamata da qualcuno, che estende al giudice di pace determinate funzioni del giudice conciliatore. Tale estensione si deve intendere — e su questo vorrei attirare l'attenzione del Presidente e del relatore — come norma di chiusura comunque subordinata al rispetto dei requisiti generali e minimi dell'ordinamento giudiziario.

Intendo dire che una cosa è il giudice conciliatore, altra è il giudice di pace (un giudice in senso proprio) e le norme generali riferite al primo trovano una barriera insuperabile nell'estensione prevista dal testo delle funzioni del secondo.

Signor Presidente, mi pare del tutto indispensabile chiarire questo punto e conseguentemente sopprimere un potere di nomina che, se mantenuto, non consentirebbe di ritenere indipendente il giudice di pace; infatti, è dal potere di nomina che deriva il primo requisito di indipendenza dell'organo giudicante. Quindi, essendo il presidente della regione un organo tipico dell'esecutivo (tanto più poi se si tratta di una regione a statuto speciale), il suo potere di nomina entra in conflitto con i principi costituzionali relativi alla posizione del giudice nel nostro ordinamento.

In tal senso, anche il gruppo a nome del quale ho l'onore di parlare condivide questa posizione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione i colleghi intervenuti finora e, da ultimo, l'onorevole Labriola. Voglio anzitutto chiarire

al collega Caveri che l'emendamento Fracchia 40.1 riguarda il personale amministrativo e non il giudice di pace.

Devo poi rilevare che vi è un equivoco (avrei gradito argomentazioni più forti al riguardo) da parte dei colleghi valdostani e trentini in ordine alla sovrapposizione della figura del giudice conciliatore a quella del giudice di pace. Voglio sottolineare che noi attribuiamo addirittura competenze penali al giudice di pace, competenze che il giudice conciliatore non ha mai avuto; esse riguardano i diritti fondamentali dei cittadini e corrispondono ad una fascia di responsabilità abbastanza elevata, sia qualitativamente sia quantitativamente. Si tratta quindi di un organo che deve avere tutte le garanzie di terzietà e di imparzialità che devono assistere la giurisdizione ordinaria.

In questo contesto, mi sembra difficilmente riproponibile il modello del giudice conciliatore. Credo che nessuno di noi debba fare opera di regionalismo o di anti-regionalismo su una materia di questo tipo; le nostre carte regionaliste le abbiamo tutti spese in direzioni congrue e non incongrue! Penso che non renderemo un buon servizio ai cittadini delle regioni Trentino e Valle d'Aosta se proponessimo che sia un organo politico a designare il loro giudice penale. Non mi sembra che tutto questo rientri nell'ambito del quadro costituzionale generale e ritengo che gli argomenti addotti dal collega Labriola siano del tutto convincenti, sotto molti profili.

Invito quindi i colleghi a valutare meglio l'orientamento diretto alla soppressione dell'articolo 40 e a prendere in considerazione in maniera adeguata gli aspetti del bilinguismo e della selezione del personale amministrativo, che sono fondamentali e indirettamente riconosciuti dalla nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario Sorice, intende aggiungere ulteriori considerazioni dopo gli interventi dei colleghi?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di*

Stato per la giustizia. Signor Presidente, vorrei dare qualche chiarimento in quanto si tratta di una questione abbastanza delicata.

Al Senato il Governo ha già assunto una posizione al riguardo ed ha manifestato riserve sull'articolo 40. Tali riserve devono essere espresse anche in questa sede, e del resto il dibattito che si è svolto ne è una chiara testimonianza. Tuttavia, poiché il Governo non intende creare difficoltà all'interno della maggioranza, ritira il suo emendamento 40.3.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole sottosegretario.

LUCIANO VIOLANTE. Lo faccio mio, Presidente.

GAETANO GORGONI. Anch'io lo faccio mio, signor Presidente.

GIULIO MACERATINI. Anch'io, signor Presidente.

EGIDIO ALAGNA. Lo faccio mio, signor Presidente.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per avere una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, siamo di fronte ad una delicatissima questione costituzionale che non può essere affrontata con improvvisazione. Chiedo che il ministro di grazia e giustizia *ad interim* assuma informazioni e intervenga direttamente; poiché stiamo discutendo in materia di regionalismo e di diritti fondamentali dei cittadini, vogliamo che il ministro assuma una posizione chiara e precisa su tale punto.

La questione è nei seguenti termini: non credo che il Governo debba costringere alcune parti politiche — tra cui una di opposizione — a fare proprio un suo emendamento perché si possa valutare e decidere in modo approfondito una que-

stione che riguarda il rapporto tra Stato e regioni ed i diritti fondamentali dei cittadini.

Il Governo non può, in un primo momento, sostenere le ragioni di un emendamento e poi, successivamente, dopo un quarto d'ora, ritirarlo. Mi sembra poco serio, a meno che non vi sia una congrua motivazione in questo senso.

Per tali ragioni abbiamo chiesto al ministro di intervenire direttamente, assumendo le informazioni necessarie, dal momento che vi è un problema di orientamento del Governo. Alcuni gruppi di maggioranza ed anche di opposizione farebbero proprio l'emendamento: ciò mi sembra abbastanza singolare. Preferiremmo quindi che il ministro di grazia e giustizia *ad interim* assumesse una posizione chiara.

GIUSEPPE GARGANI, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GARGANI, Presidente della II Commissione. Presidente, mi pare fuori luogo che su un problema così delicato vi sia una distinzione all'interno della Commissione dei nove.

Noi abbiamo discusso il testo con l'articolo che ci era stato trasmesso dalla Commissione affari costituzionali, la quale aveva espresso il suo parere. Questa è stata la falsariga che abbiamo seguito: poi il Governo ha presentato l'emendamento soppressivo 40.3.

Siccome dovremo sospendere i nostri lavori per pochi minuti per affrontare il problema della copertura finanziaria, la prego vivamente di accantonare l'articolo 40 perché la Commissione possa approfondire la questione posta.

Se il Governo ritiene di fornire ulteriori precisazioni — e credo sarebbe anche giusto —, noi ne terremo conto. Tuttavia la Commissione desidera riflettere ulteriormente sul problema, e lo farà in occasione della sospensione di cui ho parlato.

PRESIDENTE. Onorevole presidente della Commissione, poiché in relazione alla richiesta già cortesemente preannunciata dall'onorevole D'Acquisto a nome della Commissione bilancio, si dovrà sospendere la discussione, si utilizzerà quel breve lasso di tempo per approfondire questo delicato aspetto — la Presidenza si rende ben conto di quali valori vi siano impliciti — congiuntamente all'esame del problema della copertura finanziaria.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito l'accantonamento dell'articolo 40, secondo la proposta avanzata dal presidente della II Commissione.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 41 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 41.

(Conoscenza delle lingue italiane e tedesca).

1. Nel territorio della provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e degli ausiliari addetti agli uffici del giudice di pace, è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare secondo le norme vigenti ed osservate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

41. 2.

Governo.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. Nei territori della regione Valle d'Aosta per la nomina dei cancellieri, degli uscieri e degli altri addetti agli uffici dei giudici di pace è richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'articolo 38 dello statuto speciale e della legge 16 maggio 1978, n. 196, articoli 51, 52, 53 e 54.

3. Nei comuni della Valle d'Aosta e nelle relative borgate o frazioni, possono essere istituiti, con legge regionale, uffici distinti di giudice di pace.

41. 1.

Columbu, Caveri.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 41 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La Commissione invita il Governo a ritirare il suo emendamento 41.2.

Per quanto riguarda l'emendamento Columbu 41.1, la Commissione esprime parere favorevole sul comma 2 e parere contrario sul comma 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo non ha alcuna difficoltà a ritirare il proprio emendamento 41.2 soppressivo dell'articolo. Tuttavia desidero far presente che l'articolo 41 è pleonastico: è infatti inutile in una legge una norma che è già a regime in Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta.

Pregherei pertanto il relatore di rivedere il parere, trattandosi soltanto di una questione tecnica e non politica. Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento Columbu 41.1.

LUCIANO CAVERI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO CAVERI. Signor Presidente, non mi sembra affatto che si tratti di un dato tecnico. Poiché quella del giudice di pace è una figura nuova, credo che l'articolo 41 debba rimanere nel testo della legge, e che anzi debbano essere inseriti un secondo ed un terzo comma. Ciò sarebbe ancor più indispensabile se, per ipotesi, l'Assemblea decidesse di sopprimere l'articolo 40: almeno resterebbe la garanzia dell'utilizzo della lingua francese e tedesca.

Sono stupito di quanto sta avvenendo: pareri non espressi in Commissione ma in aula e prese di posizione assunte al Senato da alcuni gruppi che qui vengono modificate.

Francamente mi pare che circa il rispetto del principio dell'utilizzo delle lingue tedesca e francese non vi siano dubbi. Analoga considerazione può essere fatta per il punto 3 dell'emendamento Columbu 41.1. Vista la particolarissima orografia della Valle d'Aosta, dovrebbe essere consentita l'istituzione di uffici decentrati, altrimenti ci troveremo di nuovo, con l'abolizione dei giudici conciliatori che avevano una loro estensione sul territorio, con un solo giudice di pace ad Aosta. Diversamente, non posso non chiedermi come sia possibile affrontare la situazione.

PRESIDENTE. A questo punto, la Presidenza ritiene opportuno accantonare anche l'articolo 41.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 46, Andò 46.01, 46.02 e 46.03, accantonati nella seduta di ieri, che ricordo essere del seguente tenore:

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Delega al Governo in materia di pensionamenti anticipati).

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad agevolare il pensionamento anticipato dei pubblici dipendenti, degli avvocati e dei notai che abbiano raggiunto il cinquantesimo anno d'età e che siano stati nominati giudici di pace ai sensi della presente legge.

46. 01.

Andò, Mastrantuono, Alagna.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Delega al Governo in materia di pensionamenti anticipati).

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad agevolare il pensionamento anticipato dei pubblici dipendenti, degli avvocati e dei notai che abbiano raggiunto il cinquantesimo anno d'età e che siano stati nominati giudici di pace ai sensi della presente legge, conferendo ai dipendenti pubblici non più di cinque anni di anzianità convenzionale ai fini del computo del trattamento pensionistico secondo l'ordinamento delle singole carriere di appartenenza, e prevedendo per gli avvocati ed i notai un incremento del 10 per cento delle pensioni che ad essi spetterebbero in base alle norme vigenti.

46. 02.

Andò, Mastrantuono, Alagna.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Delega al Governo in materia di pensionamenti anticipati).

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad agevolare il pensionamento anticipato dei pubblici dipendenti, degli avvocati e dei notai che abbiano raggiunto il cinquantesimo anno d'età e che siano stati nominati giudici di pace ai sensi della presente legge.

2. Qualora l'agevolazione consista nell'attribuzione di anzianità convenzionale o di periodi di contribuzione figurativa finalizzati al conseguimento di trattamenti pensionistici più favorevoli rispetto a quelli che sarebbero dovuti in base all'anzianità maturata al momento del collocamento a riposo anticipato, tali attribuzioni

non possono essere riferite ad un periodo superiore a cinque anni.

46. 03.

Andò, Mastrantuono, Alagna.

Chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare i loro articoli aggiuntivi Andò 46.01, 46.02 e 46.03, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. I presentatori degli articoli aggiuntivi intendono accedere all'invito testé rivolto dal relatore e dal Governo?

EGIDIO ALAGNA. Signor Presidente, anche a nome degli altri presentatori, ritiro gli articoli aggiuntivi Andò 46.01, 46.02 e 46.03.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 48 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato, accantonato nella seduta di ieri:

ART. 48

(Copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 60 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 348 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A partire dall'anno 1994 l'onere a regime viene valutato in lire 385 miliardi.

2. Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro

per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: «Istituzione del giudice di pace».

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della presente legge inserire le seguenti: , compresi quelli derivanti dal trasferimento ai comuni delle risorse occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13.

48. 1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 48 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore se abbia qualcosa da aggiungere, tenendo conto del problema sollevato dal Presidente della Commissione bilancio, onorevole D'acquisto.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del suo emendamento 48.1.

Vorrei aggiungere che la Commissione, nel proporre tale emendamento, ha ribadito che non vi è alcun onere diverso da quello previsto dalla legge. Le risorse destinate, in precedenza, alla copertura dell'onere per finanziare la figura dell'aiutante ufficiale giudiziario, vengono devolute ai comuni che dovranno sostenere la spesa relativa al finanziamento dei messi di conciliazione, reclutati secondo le modalità previste dall'attuale impianto normativo.

NINO CARRUS, *Vicepresidente della Commissione bilancio*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NINO CARRUS, *Vicepresidente della Commissione bilancio*. Invito la Commis-

sione a ritirare il suo emendamento 48.1, anche in relazione alle modifiche apportate all'articolo 13. Infatti, considerato che l'unico comma rimasto dell'articolo 13 è il primo, quanto previsto nell'emendamento 48.1 della Commissione è per lo meno pleonastico.

Poiché la Commissione bilancio non ha avuto occasione di esprimere un suo parere sull'emendamento 48.1 della Commissione, date le premesse fatte dal relatore, onorevole Nicotra, se esso fosse ritirato non sarebbe più necessaria la sospensione della seduta, richiesta poc'anzi dall'onorevole D'Acquisto. Ne consegue che l'eventuale ritiro dell'emendamento in questione non potrebbe che accelerare i nostri lavori. Aggiungo che in questo modo viene evitato il rischio di estendere agli enti del settore pubblico allargato un onere che invece, in base all'articolo 13, dovrebbe essere posto a loro carico.

PRESIDENTE. Sul richiamo per l'ordine dei lavori, formulato dall'onorevole Carrus, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento darò la parola ove ne facciano richiesta, ad un oratore contro ed uno a favore.

ANTONIO BARGONE. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Signor Presidente, ritengo che tale invito al ritiro non possa essere accolto perché altrimenti rimarrebbe privo di copertura finanziaria quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 12, che abbiamo approvato. Secondo tale comma, infatti: «È fatto obbligo ai comuni di confermare in servizio e di inquadrare in un apposito ruolo organico i messi di conciliazione non dipendenti comunali».

Si tratta quindi di quei messi di conciliazione precari (circa 1.800-1.850, in base alla cifra indicata dal Governo) che vedrebbero in tal modo riconosciuto il loro diritto all'assunzione da parte delle amministrazioni comunali.

C'è quindi bisogno che i comuni dispongano della copertura per questa operazione. Si tratta, peraltro, della risorsa finanziaria corrispondente a quella prevista per i 1700 posti in organico per gli ufficiali giudiziari che è stata soppressa dalla Commissione.

Quest'ultima si è preoccupata dunque di corredare il provvedimento della copertura finanziaria necessaria per il ruolo organico dei messi di conciliazione non dipendenti comunali.

NINO CARRUS. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NINO CARRUS. Se questa è la determinazione della Commissione, siamo costretti a chiedere che l'emendamento venga esaminato dalla Commissione bilancio poiché a prima vista sembra che gli oneri non siano né quantificati né coperti. Ci duole, comunque, di dover infliggere un ulteriore ritardo dell'Assemblea.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, convengo con la richiesta di aggiornare l'esame del provvedimento e desidero fare una precisazione: nell'emendamento 48.1 della Commissione, là dove si parla di articolo 13, deve leggersi articolo 12, poiché il riferimento è ai messi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Nicotra.

Se non vi sono obiezioni, ritengo possa rimanere stabilito che è accolta la richiesta di aggiornare l'esame del provvedimento.

(Così rimane stabilito).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per i rapporti con il Parlamento ha chiesto di parlare per chiedere un'inversione dell'ordine del giorno. Ne ha facoltà.

EGIDIO STERPA, Ministro dei rapporti con il Parlamento. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare subito al punto 5, recante la discussione del disegno di legge di conversione n. 5418-B e, una volta esaurito l'esame di detto disegno di legge, al punto 6, recante la discussione del disegno di legge di conversione n. 5494.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni ritengo possa rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: S. 2678.

— **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (modificato dal Senato) (5418-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ricordo che nella seduta del 19 marzo scorso la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Piro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCO PIRO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa è la terza edizione di un decreto-legge che il Parla-

mento ha esaminato e modificato. La Commissione all'unanimità, ha accettato le modifiche apportate dal Senato. Per questa ragione ne raccomando l'approvazione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

STEFANO de LUCA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, il Governo si associa alle brevi considerazioni svolte dal relatore e raccomanda l'approvazione di questo disegno di legge che converte un decreto-legge che ha avuto un tormentato iter e che finalmente pare giunto alla sua fase conclusiva.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dal Senato ed accettate dalla Commissione.

La prima modificazione è all'articolo 1 del disegno di legge di conversione che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Per le plusvalenze derivanti da cessioni effettuate fino al 28 settembre 1990 relativamente ai corrispettivi percepiti dopo tale data, nonché per quelle derivanti da cessioni effettuate dal 29 settembre 1990 fino al 27 gennaio 1991 si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 e all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 settembre 1990, n. 267, e

27 novembre 1990, n. 350, in forza dei quali sono state operate le ritenute dal 29 settembre 1990 al 27 gennaio 1991; tali ritenute sono versate nel termine del 15 aprile 1991 con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27.

3. Alle plusvalenze realizzate dal 28 gennaio al 31 marzo 1991 continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27. Per effetto delle modificazioni introdotte al citato decreto-legge n. 27 del 1991 dalla presente legge, l'opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge può essere esercitata, con effetto per tutte le cessioni ancora da effettuare nell'anno 1991, all'atto della prima cessione successiva al 31 marzo 1991. Se anteriormente non è stata esercitata l'opzione, le plusvalenze nel frattempo realizzate sono assoggettate alla disciplina prevista dall'articolo 2 del citato decreto legge n. 27 del 1991, come modificato dalla presente legge; nei confronti di coloro che hanno esercitato l'opzione e non la confermano all'atto della prima cessione effettuata successivamente al 31 marzo 1991, l'imposta si applica con le modalità di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, come modificato dalla presente legge, e l'imposta sostitutiva pagata anteriormente costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione della disciplina recata da tale articolo; gli stessi soggetti possono avvalersi di questa disposizione nella dichiarazione annuale dei redditi anche nel caso in cui non abbiano effettuato altre cessioni dopo il 31 marzo 1991.

4. Non sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 1991, n. 27, le plusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto di società diverse da quelle finanziarie o immobiliari, sottoscritte da lavoratori dipendenti o assimilati, emesse a fronte di aumenti di capitale a pagamento eseguiti negli anni 1991 e 1992 se possedute dal cedente da oltre cinque anni dalla data di sottoscrizione; la stessa disposizione si applica per le plusvalenze, realizzate da persone fisiche, e deri-

vanti dalla cessione di azioni, emesse dalle predette società, che vengono ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 1992.

5. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire.

6. All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, sarà previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti da qualunque forma di cessione di partecipazioni in società o enti e dei diritti connessi, nonché dei redditi derivanti dall'attività dei fondi di investimento. Saranno altresì previste particolari disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse da società che esercitano attività in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da parte di lavoratori dipendenti o assimilati, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1. Particolari disposizioni verranno altresì adottate per tener conto, nel costo fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di società di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di-

verse da quelle finanziarie e immobiliari. Sarà assicurato il coordinamento sistematico delle disposizioni emanate con quelle del citato testo unico, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 81 e 82».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Per le plusvalenze derivanti da cessioni effettuate fino al 28 settembre 1990 relativamente ai corrispettivi percepiti dopo tale data, nonché per quelle derivanti da cessioni effettuate dal 29 settembre 1990 fino al 27 gennaio 1991 si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 e all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 settembre 1990, n. 267, e 27 novembre 1990, n. 350, in forza dei quali sono state operate le ritenute dal 29 settembre 1990 al 27 gennaio 1991; tali ritenute sono versate nel termine del 15 aprile 1991 con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27.

3. Alle plusvalenze realizzate dal 28 gennaio al 31 marzo 1991 continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27. Per effetto delle modificazioni introdotte al citato decreto-legge n. 27 del 1991 dalla presente legge, l'opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge può essere esercitata, con effetto per tutte le cessioni ancora da effettuare nell'anno 1991, all'atto della prima cessione successiva al 31 marzo 1991. Se anteriormente non è stata esercitata l'opzione, le plusvalenze nel frattempo realizzate sono assoggettate alla disciplina pre-

vista dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, come modificato dalla presente legge; nei confronti di coloro che hanno esercitato l'opzione e non la confermano all'atto della prima cessione effettuata successivamente al 31 marzo 1991, l'imposta si applica con le modalità di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, come modificato dalla presente legge, e l'imposta sostitutiva pagata anteriormente costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione della disciplina recata da tale articolo; gli stessi soggetti possono avvalersi di questa disposizione nella dichiarazione annuale dei redditi anche nel caso in cui non abbiano effettuato altre cessioni dopo il 31 marzo 1991.

4. Non sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, le plusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto di società diverse da quelle finanziarie o immobiliari, sottoscritte da lavoratori dipendenti emesse a fronte di aumenti di capitale a pagamento eseguiti negli anni 1991 e 1992 se possedute dal cedente da oltre cinque anni dalla data di sottoscrizione; la stessa disposizione si applica per le plusvalenze, realizzate da persone fisiche e derivanti dalla cessione di azioni, emesse dalle predette società, che vengono ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 1992.

5. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire».

6. All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, sarà previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti da qualunque forma di cessione di partecipazione in società o enti e dei diritti connessi, nonché dei redditi derivanti dall'attività dei fondi di investimento. Saranno altresì previste particolari disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse da società che esercitano attività in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da parte di lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1. Particolari disposizioni verranno altresì adottate per tener conto, nel costo fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di società di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sarà assicurato il coordinamento sistematico delle disposizioni emanate con quelle del citato testo unico, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 81 e 82».

Do lettura delle modificazioni apportate dal Senato ed accettate dalla Commissione:

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti del presente decreto i redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per

le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso ovvero al valore definito nei confronti del precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti delle imposte di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico.»;

il comma 2 è soppresso;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri e indicate nella dichiarazione annuale dei redditi; se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze la differenza può essere computata in diminuzione degli stessi redditi nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Per le cessioni e gli acquisti in valuta estera, ai fini di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si ha riferimento al cambio rilevato alla borsa di Milano».

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto è incrementato, per ciascun periodo di dodici mesi interi, o frazione superiore a sei mesi, decorsi dalla data dell'acquisto, di un ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflatore del prodotto interno lordo rilevato dall'anno anteriore a quello in cui si è verificato l'acquisto a quello della cessione.»;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Per le partecipazioni nelle società di cui all'articolo 5, diverse da quelle immobiliari e finanziarie, i redditi imputati al socio ai sensi del medesimo articolo si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della quota posseduta da ciascun socio; fino a concorrenza dei redditi aggiunti gli utili distribuiti si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto delle predette quote.”»;

il comma 6 è soppresso.

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le cessioni indicate nell'articolo 1 i cedenti possono optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in ciascuna operazione quando si avvalgono di notai ovvero quando nell'operazione intervengono, come intermediari professionali o, eventualmente, come acquirenti, aziende ed istituti di credito, agenti di cambio, commissionari di borsa, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare o altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del ministro del tesoro, di concerto con il ministro delle finanze.»;

al comma 2, le parole: «degli intermediari» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti»; e le parole: «rilasciata all'intermediario» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata ai predetti soggetti»;

al comma 3, all'alinea, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

al comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso essa non può risultare inferiore al 2 per cento o superiore al 7 per cento»;

al comma 3, lettera b), le parole: «dell'8,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 3 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la percentuale complessiva non può superare il 7 per cento.»;

al comma 4, le parole: «Gli intermediari indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal cedente»; e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti indicati nel comma 1 devono rilasciare al cedente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato.»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'opzione di cui al presente articolo non può essere esercitata per le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'eventuale imposta sostitutiva pagata anteriormente al superamento delle percentuali ivi indicate costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto.»;

il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano

cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;

c-bis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;"

6-bis. All'articolo 82, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)".

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

ART. 4. — (Adempimenti degli intermediari). — 1. Gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 3, e le società emittenti che intervengono nelle cessioni di cui all'articolo 1 anche come acquirenti, nonché i notai, quando non è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 3, devono rilasciare alle parti apposite certificazioni, anche integrando i documenti comprovanti l'operazione, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione, il corrispettivo pattuito e l'importo delle spese. Gli stessi soggetti devono comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno all'amministrazione finanziaria, eventualmente avvalendosi di supporti meccanografici, i dati relativi alle singole operazioni effettuate

nell'anno precedente, quando non sia stata esercitata l'opzione prevista nel comma 2 dell'articolo 3, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione e l'importo del corrispettivo; la disposizione si applica anche alle società emittenti che annotano i trasferimenti di quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle plusvalenze derivanti da cessioni non imponibili anche per effetto di convenzioni internazionali effettuate da soggetti non residenti; a tal fine gli intermediari devono acquisire e conservare apposita attestazione dei cedenti o committenti non residenti.

2. La certificazione prevista nel comma 1 è rilasciata a richiesta di parte quando è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 3.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere stabilite particolari modalità per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente articolo».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «nei confronti degli intermediari» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1,»; *le parole:* a carico degli intermediari» *sono sostituite dalle seguenti:* «a carico dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 1,»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «La stessa pena pecuniaria si applica nei confronti dei soggetti che effettuano l'opzione di cui all'articolo 3 fuori dei casi consentiti dal presente decreto».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «di data certa. Tuttavia,» *sono sostituite dalle seguenti:* «di data certa anche risultante dalle scritture contabili dell'intermediario. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del presente decreto, comprese tra queste le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio,»; *le parole:* «nel periodo agosto-dicembre 1990»

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 1990»; le parole da: «per quelli non quotati» fino a: «peritale»; sono sostituite dalle seguenti: «per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da apposita valutazione peritale»; e le parole: «la disposizione non si applica per le plusvalenze di cui al comma 5 dell'articolo 3» sono soppresse;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Continuano ad applicarsi in luogo di quelle previste dal presente decreto le disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 4, relativa alle operazioni effettuate dal 28 al 31 gennaio 1991 è versata, con le modalità previste dalla predetta disposizione, entro il 15 aprile 1991».

Avverto che gli articoli del decreto-legge, nel testo approvato dal Senato ed accettato dalla Commissione, non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 1 del disegno di legge di conversione, lo pongo in votazione nel testo delle Commissioni identico a quello modificato dal Senato.

(È approvato).

La seconda modificazione è all'articolo 2 del disegno di legge di conversione, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1991.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1991.

3. Qualora le quote di partecipazione agli utili risultino, prima della data di entrata in vigore della presente legge, determinate in misura uguale, esse potranno restare così fissate anche per i periodi di imposta relativi agli anni 1990 e 1991, purché i soggetti interessati dichiarino entro trenta giorni dalla medesima data di entrata in vigore della legge, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, di volersi avvalere di tale facoltà.

Nessuno chiedendo di parlare e non es-

sendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione identico a quello modificato dal Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo alla votazione finale.

**Votazione finale
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5418-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 2678. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi» *(Modificato dal Senato) (5418-B):*

Presenti	334
Votanti	332
Astenuti	2
Maggioranza	167
Hanno votato sì	331
Hanno votato no	1

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: S. 2623. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'Ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie (approvato dal Senato) (5494).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie.

Ricordo che nella seduta del 7 marzo scorso la I Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 25 del 1991, di cui al disegno di legge di conversione n. 5494.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo altresì che nella seduta del 19 marzo scorso la IX Commissione (Trasporti) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Sanza, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANGELO MARIA SANZA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame anticipa la riforma della legge n. 210 del 1985, concernente l'Ente ferrovie dello Stato, per far avanzare celermente il progetto relativo al treno ad alta velocità.

Il decreto-legge emanato dal Governo, di cui il Senato ha già approvato il disegno di legge di conversione, autorizza l'Ente ferrovie dello Stato a costituire società per azioni per reperire i mezzi finanziari necessari ad una rapida realizzazione del progetto dell'alta velocità, che costituisce un obiettivo capace di porre l'Italia a livello degli altri paesi europei.

Conveniamo sulla valutazione del Governo di emanare questa anticipazione della riforma della legge n. 210 del 1985, ritenendo che l'approvazione del provve-

dimento in esame consentirà di avvantaggiarsi di un anno sui programmi di velocizzazione del sistema ferroviario italiano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei trasporti.

CARLO BERNINI, Ministro dei trasporti. Signor Presidente, esprimo apprezzamento sulla relazione dell'onorevole Sanza, che incontra il mio consenso e alla quale mi associo nel chiedere la conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 1991.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Matteoli. Ne ha facoltà.

ALTERO MATTEOLI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, subito dopo il 1985, varato l'Ente autonomo ferrovie dello Stato, si cominciò a parlare dell'alta velocità. L'onorevole Ligato viaggiò in tutto il mondo con l'intento di prendere in prestito modelli esteri. Il commissario Schimberni, scontrandosi con il ministro in carica, fece di tutto per fermare i progetti relativi all'alta velocità. Ora l'idea sembra riprendere corpo, ma intanto si affacciano prepotentemente le *lobbies* perché lo Stato non è capace di gestire, o non vuole gestire per motivi clientelari, il progetto.

Il confronto sul disegno di legge al nostro esame è avvenuto più sulle pagine dei giornali che in Parlamento. Il piano di investimenti previsto per le linee ad alta velocità prevede una spesa di 30 mila miliardi; viene presentato come un progetto atto a portare l'Italia in un contesto europeo, dove l'alta velocità è già stata realizzata (soprattutto in Francia ed in Germania).

Sorge spontaneo porsi a questo punto una prima domanda: ma quale Italia? La realizzazione prevista riguarda le direttrici est-ovest, da Torino a Trieste, e la direttrice nord-sud da Milano a Napoli. Da Napoli a Reggio Calabria, da Reggio Calabria a Bari-Brindisi restano scoperti centinaia di chilometri.

Il provvedimento viene presentato come

un'anticipazione sulla riforma ferroviaria. Siamo di fronte al solito sistema praticato dai governi italiani: mai affrontare globalmente un problema! Tutto viene portato avanti parzialmente, con il risultato che le realizzazioni, anche importanti, subiscono notevole ritardo rispetto alle esigenze, con un costo notevolmente superiore.

Il modo in cui si tenta di finanziare le linee ad alta velocità è complesso, spesso farraginoso. Si parte con un capitale sociale di 100 miliardi per poi reperire sul mercato 30 mila miliardi, 18 mila a carico dei privati e 12 mila a carico dell'Ente ferrovie dello Stato.

Si parte quindi dalla società per azioni non solo finanziaria, ma anche manageriale, che possiede la maggioranza delle azioni, e non dall'Ente ferrovie dello Stato.

Il disegno di legge però non prevede l'affidamento patrimoniale, non chiarisce il ruolo dei privati e manca soprattutto la necessaria chiarezza sull'intera operazione.

Non vi sono dubbi che l'alta velocità sia indispensabile, per adeguarsi alla situazione esistente negli altri paesi europei, ma se ci limitassimo ad essa non risolveremmo i problemi. Infatti, da in esame dei dati ci rende subito conto che contemporaneamente a quelli per l'alta velocità occorrono, di pari passo, altri provvedimenti. La conformazione geografica italiana fa registrare un dato inequivocabile: la domanda di passeggeri in Italia tende a concentrarsi intorno ai 100 chilometri. Il CENSIS sostiene che addirittura il 78 per cento degli spostamenti è al di sotto dei 100 chilometri. Ovviamente, questo segmento esclude l'alta velocità che è un sistema realizzabile solo per le grandi distanze.

È vero che il sistema proposto è altamente innovativo, perché cambia completamente il servizio, ma è altrettanto vero che si tratta non più di un servizio sociale ma di altro tipo, concorrenziale con l'aereo e soprattutto con la macchina. Riteniamo, comunque che per realizzare tale obiettivo occorra cambiare un certo tipo di cultura.

Che fine faranno i sistemi integrati con

le aeree metropolitane? Saranno abbandonati? E quelli che sono stati già realizzati — per la verità pochi e male — quale sorte avranno? E il trasporto merci?

Non vorremmo che si realizzassero due direttrici di alta velocità, Torino-Trieste e Milano-Napoli, e che poi tutti i collegamenti tra queste città ed i centri vicini rimanessero — come il trasporto merci — nello stato in cui si trovano.

La Germania, che ha affrontato il problema prima di noi, si è posta l'obiettivo della convivenza tra sistemi diversi. Crediamo che in Italia (proprio per la conformazione orografica del paese — che è tagliato in verticale dagli Appennini ed è alquanto stretto — e per la domanda di trasporti esistente) un modello del tipo tedesco sia non solo auspicabile, ma indispensabile. Infatti, per togliere il trasporto dalla strada, bisogna avvertire l'esigenza di non fermarsi alle grandi direttrici superveloci e destinate a poca gente e, nello stesso tempo, di potenziare le linee locali usate dai pendolari.

Il dottor Necci, presidente dell'Ente autonomo ferrovie dello Stato, ha dichiarato in Commissione che l'alta velocità rappresenta un quarto dei progetti delle ferrovie e, quindi, un quarto del finanziamento. Ne prendiamo atto, ma attendiamo di conoscere meglio i restanti tre quarti che sono attualmente semisconosciuti. Attendiamo inoltre di conoscere il preannunciato progetto *ad hoc* per il meridione.

Riteniamo che l'Italia non possa progredire nel settore dei trasporti, così come negli altri settori, se non si considera che il nostro paese inizia a Bolzano per finire a Palermo. Crediamo che per il sud sia stata praticata troppa politica assistenziale: questa politica ha comportato un costo notevole a risultato zero.

Inoltre, nel momento in cui si registra la volontà di addentrarci nei progetti per l'alta velocità, non possiamo dimenticare che praticamente verranno dismesse altre linee, come quella che collega Roma a Genova.

Negli ultimi tempi si è parlato di trasporto combinato: il grosso TIR caricato sul pianale di un convoglio ferroviario of-

firebbe una scappatoia all'intasamento stradale. Nulla, però, al di fuori delle dichiarazioni di intenti, è stato fatto. Restano tuttora invariate una sagoma ferroviaria troppo limitata e la saturazione dei terminali; inoltre verranno richiamati anche i costi molto elevati e soprattutto i tempi di transito.

Crediamo pertanto che il voler affrontare la questione dell'alta velocità rinviando ancora una volta tutto il resto non possa costituire una politica condivisibile.

Vi sono altri aspetti che intendo sottolineare. Può l'ente affrontare, seppur parzialmente, un ambizioso progetto senza addivenire alla normalizzazione del vertice delle ferrovie? Ne abbiamo avuto assicurazione ieri in Commissione da parte del signor ministro ed ora attendiamo che la si porti a termine.

Inoltre abbiamo letto sui giornali che il ministro Bernini ha avuto contatti con l'IRI per un esame delle politiche di trasporto ferroviario, aereo e marittimo. Alitalia, Finmare e le altre società che agiscono nel settore sembra si siano espresse; attendiamo che il Parlamento sia informato per poter dare anche noi un parere.

Esiste nel nostro paese, soprattutto dallo scorso anno, una cultura che va verso la privatizzazione. Ciò avviene in maniera surrettizia; basti pensare alla legge n. 142 sulle autonomie locali, che introduce di nascosto la possibilità di ricorrere alla privatizzazione. Non siamo in modo preconcelto contrari al ricorso ai privati; vi sono però servizi che hanno un tasso di socialità tale da non poter essere gestiti dai privati. Ma non è giusto, allo stesso modo, che al privato vadano solo quelle parti, finora gestite dallo Stato, che creano solo progetti.

Il gruppo del Movimento sociale italiano al Senato si è astenuto sulla conversione in legge di questo decreto, motivando tale decisione in un determinato modo. A questo punto, a conclusione dell'iter del provvedimento, valuteremo come si svilupperà il dibattito; credo comunque che potremo arrivare a votare a favore. Evidentemente ciò significa non firmare una cambiale in bianco al ministro o al presi-

dente dell'Ente autonomo delle ferrovie dello Stato. Ci sembra però inopportuno che, alle soglie del duemila, l'Italia non esamini con serietà il progetto dell'alta velocità, al quale non possiamo dirci contrari.

Questo è il primo passo. Abbiamo certo avanzato critiche sia in Commissione sia in Assemblea, ma non possiamo dirci contrari all'alta velocità.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Sanza.

ANGELO MARIA SANZA, Relatore. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il ministro dei trasporti.

CARLO BERNINI, Ministro dei trasporti. Anch'io rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Do lettura delle modificazioni apportate dal Senato, ed accettate dalla Commissione:

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «", nonché lo studio, la progettazione e la costruzio-

ne delle linee e delle infrastrutture ferroviarie;"» sono sostituite dalle seguenti:

«", nonché la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocità, per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della società stesa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla società. L'esercizio delle infrastrutture così realizzate è riservato alla gestione dell'ente 'Ferrovie dello Stato'»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'ente "Ferrovie dello Stato" non potrà conferire beni immobili al capitale delle società di cui al presente decreto»;

il comma 2 è soppresso.

Avverto che agli articoli 1 e 2 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è stato presentato all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Passiamo pertanto alle dichiarazioni di voto finali sul provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giordano Angelini. Ne ha facoltà.

GIORDANO ANGELINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto favorevole che il gruppo comunista-PDS esprimerà su questo provvedimento rappresenta la convinta adesione ad un atto alla cui elaborazione abbiamo contribuito durante il lavoro svolto dal Senato.

Esso consentirà l'avvio della progettazione e della costruzione del sistema di alta velocità, che riteniamo uno degli anelli necessari per modernizzare tutto il sistema ferroviario. Il nostro voto vuole sottolineare ancora una volta l'impellente necessità nazionale e l'urgenza del rilancio del trasporto ferroviario, che procede con fatica e a volte a rilento, e insieme la correlata riorganizzazione e modernizzazione

dell'industria dell'indotto, che chiediamo sia messa in condizione di confrontarsi e competere nel mercato europeo.

Intendiamo aderire all'apertura di nuove forme di rapporto tra pubblico e privato, nel segno di un comune impegno e dell'impiego di rilevanti risorse in direzione del grande obiettivo nazionale del rilancio del trasporto ferroviario. Lo stesso merito del provvedimento, per la nuova fase che apre — volta al rilancio del sistema ferroviario, alla mobilitazione di risorse relevantissime e di grandi innovazioni organizzative — richiede normalità nella gestione di un ente rinnovato e trasformato, nonché un presidente e un consiglio di amministrazione che rispondano: in sostanza, richiede la riforma dell'Ente ferrovie dello Stato.

Proprio la nostra adesione al provvedimento ci spinge ad esprimere con maggiore severità interrogativi e riserve che attengono al metodo.

Perché è stato adottato un decreto-legge? Si tratta dell'ennesimo decreto-legge e, per di più, esso riguarda una materia all'esame del Parlamento. In proposito, poche settimane prima il Senato ha approvato la riforma ora all'attenzione della Camera, mentre il gruppo comunista-PDS ha espresso la propria disponibilità all'approvazione in tempi rapidi della riforma, con l'esame e la votazione in Commissione in sede legislativa; inoltre, era stato richiesto l'inserimento nel programma dei lavori dell'Assemblea.

In sostanza, le motivazioni di urgenza addotte non convincono proprio. Possibile che ogni volta i problemi debbano marcire per anni ed anni e poi si dichiari l'urgenza e la necessità di un decreto-legge?

In realtà, dobbiamo cercare altre spiegazioni. Le motivazioni per l'adozione di un decreto vanno ritrovate nelle riserve di una parte della maggioranza sul testo di riforma. Aggiungo che molte osservazioni avanzate nella prima fase del dibattito convergono con nostri orientamenti. Inoltre, occorre guardare alle divisioni in base alle quali ancora accidentato e difficile si profila il cammino della riforma dell'Ente.

È qui forse la spiegazione ad un atto che

non troviamo propriamente limpido sul piano del rapporto con il Parlamento e con il ruolo delle Camere. Se tali motivazioni fossero vere, certamente la mia parte politica non potrebbe dichiararsi soddisfatta; ma ci auguriamo che esse siano infondate.

Il nostro voto positivo al provvedimento in esame rappresenta insieme la sottolineatura dell'impegno per il rilancio delle ferrovie e per il superamento delle diverse resistenze alla riforma. Chiediamo alle altre forze politiche e democratiche di approfondire lo stesso impegno, nella consapevolezza di operare nell'interesse di tutta la comunità nazionale (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corsi. Ne ha facoltà.

CESARE CURSI. A nome del gruppo della democrazia cristiana desidero esprimere in questa sede il convinto assenso sul provvedimento che stiamo per approvare.

Il decreto-legge in esame consentirà al progetto alta velocità di diventare una realtà operativa. Se n'è discusso tanto e troppo in passato; abbiamo anche assistito alla vicenda di qualche commissario straordinario che aveva messo nel cassetto il progetto nonostante le indicazioni fornite dal Parlamento. Ricordiamo, infatti, che lo scorso anno fu votato all'unanimità un ordine del giorno al fine di riprendere in considerazione il progetto delle linee ad alta velocità. Oggi, mi si passi il termine, siamo finalmente arrivati al capolinea.

Mi si consenta di esprimere un convinto giudizio positivo sull'azione del ministro Bernini, il quale ha creduto fino in fondo al progetto dell'alta velocità, anche sfidando qualche legittima critica che poteva venire dal mondo parlamentare nonché dall'esterno.

Al collega Angelini, che ci ricordava l'esigenza di arrivare alla rapida riforma della legge n. 210 con la nomina di un consiglio di amministrazione, vorrei dire che il gruppo della democrazia cristiana ha già chiesto in sede di Commissione trasporti

che quella disciplina sia approvata, anche esaminando il provvedimento in sede legislativa. Mi auguro che gli altri gruppi parlamentari si orientino nella stessa direzione, dal momento che riteniamo che la sede legislativa rappresenti il modo migliore per chiudere questa annosa vicenda sul piano della riforma.

Vorrei ricordare a me stesso ed ai colleghi dell'Assemblea che proprio nel pomeriggio, alle ore 15,30, è convocato il Comitato ristretto per iniziare l'esame della riforma della legge n. 210. Questo è il modo migliore per rispondere a chi talvolta ricerca, anche garbatamente, la polemica.

Concludendo, a nome del gruppo della democrazia cristiana esprimo ancora una volta al ministro Bernini la disponibilità a portare avanti il progetto cui ci siamo riferiti. Ci auguriamo che le delibere firmate nei giorni scorsi dal commissario straordinario e che dovranno essere autorizzate dal ministro trovino concreta attuazione. La sfida del duemila si vince anche con l'alta velocità (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maccheroni. Ne ha facoltà.

GIACOMO MACCHERONI. Anche il gruppo socialista vuole esprimere il proprio consenso a questo provvedimento, che consideriamo importante e decisivo per avviare una seria svolta nel settore; il confronto su quest'ultima troverà il suo momento più alto nella riforma già sollecitata da altri colleghi.

Anche ieri, nel dibattito svolto presso la Commissione trasporti, si è manifestato consenso al riguardo ed è stato preso atto della volontà del ministro Bernini. Senza una riforma organica si rischia di varare provvedimenti che non danno il segno di una svolta profonda, svolta di cui è testimonianza il disegno di legge che stiamo per votare.

Il dibattito è stato lungo, aspro, contrastato; recentemente sono stati decisi alcuni rinvii che hanno ritardato l'iter del prov-

vedimento e in qualche modo offuscato, per così dire, la volontà di vararlo.

Non vi è dubbio che l'alta velocità rappresenti un adeguamento al livello europeo e non solo in riferimento alla necessità del trasporto di persone. È importante avviare una trasformazione nel campo del trasporto delle merci, problema da affrontare rapidamente: mi riferisco al passaggio dal trasporto su gomma a quello su rotaia.

Intendiamo sottolineare che il provvedimento che ci accingiamo a votare è decisivo al riguardo. Non si tratta di trascurare alcune linee del trasporto ferroviario, che non debbono essere punite: mi riferisco soprattutto alle reti in cui è prevalente il trasporto degli studenti e dei pendolari.

Siamo in ogni caso convinti che il disegno di legge al nostro esame abbia un carattere prioritario, al fine di un ammodernamento radicale del settore. Problemi di reperimento di risorse finanziarie hanno bloccato le riforme; senza le disponibilità finanziarie, infatti, tutto si ferma. Questa volta dobbiamo registrare una grande novità: si è contemporaneamente ricorsi a risorse pubbliche e private. Per un provvedimento del genere, che comporta ingenti oneri finanziari, stabilire un giusto rapporto tra pubblico e privato è estremamente importante.

L'unanimità o la grande maggioranza favorevole che si annuncia sul disegno di legge fa ben sperare sul raggiungimento di una grande unità in Parlamento, come avvenne in occasione del voto sul piano nazionale dei trasporti. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, come altri hanno già rilevato, presso la IX Commissione è in discussione il provvedimento di riforma del sistema ferroviario.

Ribadisco quanto ha affermato precedentemente il collega Matteoli in materia di ammodernamento e ristrutturazione

del settore, per rilanciarlo, scoraggiando l'uso o, meglio, l'abuso dell'autostrada. Tuttavia affronteremo più particolarmente l'argomento quando discuteremo sul provvedimento ricordato.

In definitiva, in questa occasione dobbiamo dichiarare se siamo d'accordo sul progetto relativo all'alta velocità e sulla opportunità di predisporre quanto è necessario per la sua attuazione. Ribadiamo in questa sede, dopo averlo già affermato in Commissione, che criticiamo il ricorso al decreto-legge, per anticipare sostanzialmente l'esame di alcune questioni inserite nel provvedimento richiamato.

Come è noto non siamo d'accordo con il ricorso al decreto-legge, perché nei sessanta giorni necessari per la sua conversione in legge finiscono con l'essere sanciti determinati obblighi. Tutto ciò comporta sempre l'insorgere di nuovi problemi e la reiterazione ripetuta dei decreti-legge.

Il decreto-legge in esame dimostra al Parlamento che si intende seriamente provvedere ad una attuazione celere dell'alta velocità; a tal fine si è anche ricorsi alla costituzione di società miste in modo che il capitale privato possa partecipare adeguatamente al progetto.

Per quanto è previsto nel disegno di legge di conversione e per ciò che abbiamo ascoltato nel corso della discussione del provvedimento, ci sentiamo di raccomandare ulteriormente al ministro di intervenire affinché non si prospetti mai il pericolo di un sistema ferroviario autonomo.

Inoltre, pur rallegrandoci per la conversione in legge del decreto-legge, che ha consentito l'avvio dell'attuazione dell'alta velocità, riteniamo di dover chiedere al Governo l'assicurazione affinché contestualmente a tale progetto si provveda alla ristrutturazione e all'ammodernamento del materiale rotabile e ad un rilancio complessivo delle ferrovie. Altrimenti, infatti, l'alta velocità che riguarda due assi del sistema ferroviario, non risolverà il problema del traffico passeggeri e del trasporto merci.

Per quanto riguarda il decreto-legge n. 25 del 24 gennaio 1991, abbiamo appreso con sorpresa che l'ente delle ferrovie ha

pensato di costituire una società a capitale misto in modo da iniziare i primi passi per la realizzazione dell'alta velocità. Dico con sorpresa perché avremmo gradito che si attendesse la definitiva conversione in legge di questo decreto-legge prima di provvedere al resto.

Comunque — come è stato affermato precedentemente — poiché il decreto-legge rappresenta una prova concreta della volontà di superare il ritardo che registriamo rispetto al sistema ferroviario europeo iniziando con l'alta velocità, i deputati del MSI-destra nazionale voteranno a favore del disegno di legge n. 5494, nella speranza che il provvedimento di riforma della legge n. 210 del 1985 ci consenta di arrivare ad un rilancio concreto del settore delle ferrovie. È infatti con una certa preoccupazione che ci rendiamo conto che il 1° gennaio 1993 si avvicina sempre più in fretta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Orciari. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE ORCIARI. Signor Presidente, signor ministro, sono perfettamente d'accordo sul progetto per l'alta velocità che giudico prioritario rispetto ad altre problematiche. È senz'altro necessario che l'Italia si allinei ai più progrediti Stati europei in questo settore e quindi ribadisco il mio giudizio positivo nei confronti del provvedimento in esame.

Viene però spontaneo domandarsi se, una volta attuato il progetto dell'alta velocità in alcune tratte ferroviarie (mentre in altre si viaggia ancora in condizioni non certo in linea con i tempi moderni), siano esauriti gli aspetti importanti che è necessario affrontare in tema di trasporto ferroviario.

Chiedo pertanto, quando verranno realizzati i raddoppi di alcuni percorsi ferroviari, come per esempio la tratta Orte-Iesi, e se è vero che non sono previsti finanziamenti a tale scopo. Ciò ha creato un certo allarme nelle istituzioni, nei sindacati e nelle popolazioni interessate.

Spero che il ministro, con il quale mi

congratulo per il provvedimento in esame, assuma un preciso impegno in Commissione affinché per risolvere tali problemi si trovino i necessari finanziamenti. Sarà così possibile evitare che in un'area si viaggi bene ed in altre male.

Per tali motivi, signor Presidente, pur ribadendo la mia adesione al disegno di legge di conversione n. 5494, mi asterrò alla votazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dutto. Ne ha facoltà.

MAURO DUTTO. Signor Presidente, farò una sintetica dichiarazione di voto, come tutti i colleghi propongono, per annunciare il voto favorevole del gruppo repubblicano sul disegno di legge di conversione in esame e l'adesione al ricorso allo strumento del decreto-legge. A mio avviso è infatti necessario adeguare il passo del potere esecutivo e delle Camere al processo di riforma, risanamento e rilancio imprenditoriale delle ferrovie dello Stato, che non può più attendere e per il quale sono stati già perduti troppi anni.

Sarebbe assurdo, collega Angelini, fermare nelle secche dei dibattiti parlamentari le iniziative che stanno facendo uscire dall'ambito provinciale ed autarchico le nostre ferrovie per porle a confronto con una situazione europea nella quale Francia, Germania e Spagna sono già ora più avanti di noi.

Noi repubblicani avremmo preferito un decreto-legge più incisivo che permettesse di affidare a società miste (alle quali l'ente Ferrovie dello Stato prenderà parte) non solo la progettazione e la costruzione di linee ed infrastrutture, ma anche la gestione delle opere realizzate. Comprendiamo tuttavia che norme in proposito potranno essere previste dalla riforma della legge n. 210 (che ha istituito l'ente Ferrovie dello Stato). Ricordo ai colleghi, ed in particolare all'onorevole Orciari, che quella in esame non è una legge di finanziamento né di pianificazione degli interventi, ma solo un provvedimento volto a creare alcuni strumenti necessari per ade-

guare i nostri impianti a nuove realtà e realizzare i programmi concernenti l'alta velocità ed altre opere nel settore ferroviario, per altro già previste dal programma di rilancio.

Confermo il grande interesse del gruppo repubblicano per la riforma della legge n. 210, saremo disponibili ad esaminare in Commissione in sede legislativa il provvedimento solo se verrà profondamente modificato il testo licenziato dal Senato, nel quale dovrà essere inserita una forte sottolineatura, per così dire, dell'autonomia imprenditoriale dell'ente Ferrovie dello Stato, già riconosciuta dal Governo nel contratto di programma.

Signor Presidente, il decreto-legge in esame consente di disporre di strumenti utili per la realizzazione del contratto di programma e pertanto credo debba essere convertito in legge, nella certezza di aver lavorato per un utile intervento legislativo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Passiamo alla votazione finale.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5494, di cui si è testé concluso l'esame.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 2623. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie» (*approvato dal Senato*) (5494).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Presenti	358
Votanti	348
Astenuti	10
Maggioranza	175
Hanno votato sì	345
Hanno votato no	3

(La Camera approva).

Seguito della discussione della proposta di legge: Fumagalli Carulli ed altri: Istituzione delle preture circondariali equiparate (4582) e della concorrente proposta di legge Pedrazzi Cipolla ed altri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fumagalli Carulli ed altri: Istituzione delle preture circondariali equiparate, e della concorrente proposta di legge di iniziativa dei deputati Pedrazzi Cipolla ed altri.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata data lettura dei pareri espressi dalla Commissione bilancio.

Dobbiamo ora passare all'esame degli articoli della proposta di legge n. 4582, nel testo della Commissione.

Passiamo all'articolo 1:

ART. 1.

1. L'articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 212, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«ART. 30 — *Sede della pretura* — 1. La pretura ha sede in ogni comune determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia».

2. Le preture non aventi sede nel comune capoluogo di circondario di tribunale sono denominate circondariali equiparate, in quanto equiparate ad ogni effetto alle preture circondariali, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 della proposta di legge n. 4582, nel testo della Commissione:

ART. 2.

1. Sono istituite le preture circondariali equiparate di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

2. Le preture circondariali equiparate hanno giurisdizione sul territorio dei comuni compresi nelle corrispondenti sezioni distaccate fino all'entrata in vigore della presente legge.

3. Il ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni alle tabelle A, B e C annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, provvedendo anche a sostituire la denominazione della tabella B con la seguente: «Sezioni distaccate delle preture circondariali e delle preture circondariali equiparate».

A questo articolo è allegata la seguente tabella A:

TABELLA A
(articolo 2)

SEDI DELLE PRETURE
CIRCONDARIALI EQUIPARATE

Corte d'appello di Ancona

Tribunale di Ancona
Pretura circondariale equiparata di Iesi

Corte d'appello di Bari

Tribunale di Foggia
Pretura circondariale equiparata di Cernigliola
Pretura circondariale equiparata di Manfredonia
Pretura circondariale equiparata di San Severo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Tribunale di Trani
Pretura circondariale equiparata di Andria
Pretura circondariale equiparata di Barletta

Corte d'appello di Bologna

Tribunale di Bologna
Pretura circondariale equiparata di Imola

Tribunale di Forlì
Pretura circondariale equiparata di Cesena

Tribunale di Modena
Pretura circondariale equiparata di Carpi

Tribunale di Ravenna
Pretura circondariale equiparata di Faenza
Pretura circondariale equiparata di Lugo

Tribunale di Reggio Emilia
Pretura circondariale equiparata di Sassuolo

Corte d'appello di Brescia

Tribunale di Bergamo
Pretura circondariale equiparata di Treviso

Corte d'appello di Cagliari

Tribunale di Cagliari
Pretura circondariale equiparata di Iglesias

Corte d'appello di Cagliari — sezione distaccata di Sassari

Tribunale di Sassari
Pretura circondariale equiparata di Alghero

Corte d'appello di Caltanissetta

Tribunale di Enna
Pretura circondariale equiparata di Barrafranca
Pretura circondariale equiparata di Piazza Armerina

Corte d'appello di Catania

Tribunale di Caltagirone
Pretura circondariale equiparata di Militello in Val Catania
Pretura circondariale equiparata di Vizzini

Tribunale di Catania
Pretura circondariale equiparata di Acireale
Pretura circondariale equiparata di Paternò

Tribunale di Ragusa
Pretura circondariale equiparata di Scicli

Tribunale di Siracusa
Pretura circondariale equiparata di Augusta
Pretura circondariale equiparata di Lentini
Pretura circondariale equiparata di Noto-Avola

Corte d'appello di Firenze

Tribunale di Firenze
Pretura circondariale equiparata di Empoli

Tribunale di Livorno
Pretura circondariale equiparata di Piombino-Portoferraio

Tribunale di Lucca
Pretura circondariale equiparata di Viareggio

Tribunale di Pisa
Pretura circondariale equiparata di Pontedera
Pretura circondariale equiparata di Volterra

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Tribunale di Pistoia Pretura circondariale equiparata di Monsummano Terme-Pescia	Pretura circondariale equiparata di Castellammare di Stabia
Corte d'appello di Genova	Pretura circondariale equiparata di Frattamaggiore
Tribunale di Massa Pretura circondariale equiparata di Carrara	Pretura circondariale equiparata di Ischia-Procida
Tribunale di Savona Pretura circondariale equiparata di Albenga	Pretura circondariale equiparata di Marano di Napoli
Corte d'appello di Messina	Pretura circondariale equiparata di Nola
Tribunale di Messina Pretura circondariale equiparata di Barcellona Pozzo di Gotto	Pretura circondariale equiparata di Portici
Pretura circondariale equiparata di Lipari	Pretura circondariale equiparata di Pozzuoli
Pretura circondariale equiparata di Novara di Sicilia	Pretura circondariale equiparata di Sant'Anastasia
Pretura circondariale equiparata di Taormina	Pretura circondariale equiparata di Sorrento-Capri
Corte d'appello di Milano	Pretura circondariale equiparata di Torre Annunziata
Tribunale di Busto Arsizio Pretura circondariale equiparata di Gallarate	Pretura circondariale equiparata di Torre del Greco
Pretura circondariale equiparata di Saronno	Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Tribunale di Milano Pretura circondariale equiparata di Abbiategrosso	Pretura circondariale equiparata di Aversa
Pretura circondariale equiparata di Casano d'Adda	Pretura circondariale equiparata di Piedimonte Matese
Pretura circondariale equiparata di Legnano	Corte d'appello di Palermo
Pretura circondariale equiparata di Rho	Tribunale di Agrigento
Tribunale di Monza Pretura circondariale equiparata di Desio	Pretura circondariale equiparata di Palma di Montechiaro
Corte d'appello di Napoli	Tribunale di Sciacca
Tribunale di Napoli Pretura circondariale equiparata di Casoria	Pretura circondariale equiparata di Bivona
	Corte d'appello di Perugia
	Tribunale di Perugia
	Pretura circondariale equiparata di Foligno
	Corte d'appello di Potenza
	Tribunale di Matera
	Pretura circondariale equiparata di Irsina

Corte d'appello di Reggio Calabria
Tribunale di Locri
Pretura circondariale equiparata di Gioiosa Ionica
Corte d'appello di Roma
Tribunale di Cassino
Pretura circondariale equiparata di Sora
Tribunale di Latina
Pretura circondariale equiparata di Gaeta
Pretura circondariale equiparata di Terracina
Tribunale di Roma
Pretura circondariale equiparata di Frascati
Pretura circondariale equiparata di Tivoli
Tribunale di Velletri
Pretura circondariale equiparata di Albano Laziale
Corte d'appello di Salerno
Tribunale di Salerno
Pretura circondariale equiparata di Nocera Inferiore
Pretura circondariale equiparata di Sarno
Corte d'appello di Torino
Tribunale di Torino
Pretura circondariale equiparata di Moncalieri
Corte d'appello di Trento
Tribunale di Bolzano
Pretura circondariale equiparata di Merano
Corte d'appello di Venezia
Tribunale di Venezia
Pretura circondariale equiparata di Portogruaro

Pretura circondariale equiparata di San Donà di Piave

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi ad istituire le preture circondariali equiparate, individuandone le sedi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) popolazione residente nella circoscrizione non inferiore ai cinquantamila abitanti, computati sulla base degli ultimi rilevamenti statistici ISTAT pubblicati;

b) presenza di strutture giudiziarie accessibili e funzionali;

c) presenza nel territorio di almeno uno dei seguenti uffici pubblici: comando di gruppo della Guardia di finanza, tenenza dei carabinieri, Commissariati di Pubblica Sicurezza, sede INPS territoriale, ufficio imposte, ufficio del registro, intendenza di finanza;

d) prossimità a grandi linee di comunicazione stradale e ferroviaria.

2. Nell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo della Repubblica può prescindere di principi e dai criteri direttivi indicati nella medesima disposizione in casi eccezionali, quando l'istituzione di una nuova pretura circondariale equiparata sia resa necessaria all'elevato indice di criminalità ovvero dalle notevoli difficoltà di collegamento con la sede della pretura circondariale.

3. Il Governo è altresì delegato a stabilire, con i decreti legislativi di cui al comma 1, quali uffici giudiziari già fondamentali debbano costruire sezioni distaccate delle preture circondariali equiparate anziché delle preture aventi sede nel comune capoluogo di provincia o sede di tribunale.

4. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è delegato inoltre ad apportare le necessarie modificazioni alle tabelle A, B e C annesse all'ordinamento

giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 1^o febbraio 1989, n. 30.

5. Il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti legislativi. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro 60 giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo, nei 30 giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, testi alle Commissioni per il parere definitivo, che deve essere espresso entro 30 giorni.

2. 1.

La Commissione.

Alla tabella A allegata all'articolo 2 sono altresì stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla tabella A, voce: Corte d'appello di Ancona dopo le parole: Tribunale di Ancona inserire le seguenti: Pretura di Ancona.

Tab. A. 1.

Berselli, Maceratini, Trantino, Valensise.

Alla tabella A, voce: Corte d'appello di Ancona dopo le parole: Tribunale di Ancona inserire le seguenti: Pretura circondariale equiparata di Fabriano.

Tab. A. 2.

Merloni, Tiraboschi, Rinaldi.

Alla tabella A, voce: Corte d'appello di Bari dopo le parole: Tribunale di Foggia inserire le seguenti: Pretura circondariale equiparata di Sannicandro Garganico.

Tab. A. 3.

Maceratini, Berselli, Trantino, Valensise.

Alla tabella A, voce: Corte d'appello di Cagliari dopo le parole: Pretura circondariale equiparata di Alghero aggiungere le seguenti:

Tribunale di Tempio Pausania.

Pretura circondariale equiparata di Olbia.

Tab. A. 12.

Soddu, Segni, Pisanu.

Alla tabella A, voce: Corte d'appello di Caltanissetta dopo le parole: Tribunale di Enna inserire le seguenti: Pretura di Enna.

Tab. A. 4.

Trantino, Maceratini.

Alla tabella A, voce: Corte d'appello di Catania dopo le parole: Tribunale di Caltagirone inserire le seguenti: Pretura di Caltagirone.

Tab. A. 5.

Trantino, Maceratini.

Alla tabella A, voce: Corte d'appello di Catania dopo le parole: Tribunale di Catania inserire le seguenti: Pretura di Catania.

Tab. A. 6.

Trantino, Maceratini.

Alla tabella A, voce: Corte d'appello di Catania dopo le parole: Tribunale di Ragusa inserire le seguenti: Pretura di Ragusa.

Tab. A. 7.

Trantino, Maceratini.

Alla tabella A, voce: Corte d'appello di Catania dopo le parole: Tribunale di Siracusa inserire le seguenti: Pretura di Siracusa.

Tab. A. 8.

Trantino, Maceratini.

Alla tabella A, voce: Corte d'appello di Catania dopo le parole: Pretura circondariale equiparata di Noto-Avola aggiungere la seguente: unificata.

Tab. A. 9.

Trantino, Maceratini.

Alla tabella A, sostituire la voce: Corte d'appello di Messina con la seguente:

Corte d'appello di Messina;
Tribunale di Messina;
Pretura di Messina;
Pretura circondariale equiparata di Barcellona Pozzo di Gotto;
Pretura circondariale equiparata di Novara di Sicilia;
Pretura circondariale equiparata di Taormina.

Tab. A. 10.

Trantino, Maceratini.

Alla tabella A, voce: Corte d'appello di Palermo aggiungere, infine, le parole:

Tribunale di Trapani;
Pretura circondariale di Pantelleria.

Tab. A. 11.

Maceratini, Berselli, Trantino, Valensise.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 2, sull'allegata Tabella A e sugli emendamenti presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione ha approvato all'unanimità la formulazione dell'emendamento 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2. Dobbiamo dare atto al ministro Martelli, con la sensibilità dimostrata, di aver consentito di giungere rapidamente all'approvazione finale di questo provvedimento, dal momento che, d'accordo anche con i gruppi parlamentari, abbiamo eliminato le tabelle annesse

che forse costituivano il maggior ostacolo.

Avendo delegato il ministro, previo parere della Commissione, all'istituzione delle preture circondariali, abbiamo dato risposta alla richiesta proveniente anche dal Parlamento.

In questo quadro l'approvazione dell'emendamento 2.1 della Commissione, la cui approvazione precluderebbe tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 2, sui quali comunque esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

CLAUDIO MARTELLI, *Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro di grazia e giustizia ad interim*. Signor Presidente, il Governo non può che ringraziare e condividere il parere espresso dal relatore, accettando quindi l'emendamento 2.1 della Commissione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 2.1 della Commissione interamente sostitutivo dell'articolo 2, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti Berselli Tab. A.1, Merloni Tab. A.2, Maceratini Tab. A.3, Soddu Tab. A.12, Trantino Tab. A.4, Tab. A.5, Tab. A.6, Tab. A.7, Tab. A.8, Tab. A.9 e Tab. A.10 e Maceratini Tab. A.11.

Passiamo all'articolo 3, della proposta di legge n. 4582, nel testo della Commissione:

ART. 3.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla istituzione di altre preture circondariali equiparate oltre a quelle previste dalla tabella A annessa alla presente legge. Il Governo della Repubblica è altresì autorizzato a procedere ogni cinque anni, ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 17

della legge n. 400 del 1988, alla revisione delle preture circondariali equiparate, costituendone altre o sopprimendo quelle esistenti o modificandone le circoscrizioni, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) rendimento *pro capite* dei magistrati in servizio permanente effettivo superiore alla media nazionale quale risulta dalle statistiche dell'ultimo quinquennio;

b) popolazione residente nella circoscrizione non inferiore ai cinquantamila abitanti, computati sulla base degli ultimi rilevamenti statistici ISTAT pubblicati;

c) presenza di strutture giudiziarie accessibili e funzionali;

d) presenza nel territorio di almeno uno dei seguenti uffici pubblici: comando di gruppo della Guardia di finanza, tenenza dei Carabinieri, sede INPS territoriale, ufficio imposte, ufficio del registro, intendenza di finanza;

e) prossimità a grandi linee di comunicazione stradale e ferroviaria.

2. Il Governo della Repubblica può discostarsi dai criteri di cui al comma 1 solo per documentate esigenze del territorio, derivanti da elevata densità di popolazione o di stabilimenti industriali o di impianti turistici. In tal caso, gli schemi di decreto concernenti la revisione delle preture circondariali equiparate sono inviate per il parere alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Il parere deve essere espresso nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Il Governo della Repubblica è altresì autorizzato a determinare quali uffici giudiziari già mandamentali debbano costituire sezioni distaccate di ciascuna delle preture circondariali equiparate anziché delle preture aventi sede nel comune capoluogo di provincia o sede di tribunale, apportando le conseguenti variazioni alle tabelle B e C annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle B e C annesse alla

legge 1° febbraio 1989, n. 30, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale foreste.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

3. 3.

La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 1.

Maceratini, Berselli, Trantino, Valensise.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: salvo che i collegamenti con il capoluogo di circoscrizione siano particolarmente disagiati, come ad esempio per le isole.

3. 2.

Maceratini, Berselli, Trantino, Valensise.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, raccomando l'approvazione dell'emendamento 3.3 della Commissione, che realizza una soppressione tecnica dell'articolo 3 ancorata al criterio di stralciare le tabelle. L'approvazione di tale emendamento precluderebbe ovviamente gli emendamenti Maceratini 3.1 e 3.2. Diversamente il parere sarebbe contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Accetto l'emendamento 3.3 della Commissione e concordo con il parere espresso dal relatore per il resto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.3 della Commissione, interamente soppressivo dell'articolo 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti Maceratini 3.1 e 3.2.

Passiamo all'articolo 4, della proposta di legge n. 4582, nel testo della Commissione:

ART. 4

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 1^o febbraio 1989, n. 30, sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'organico dei magistrati addetti alle preture circondariali e circondariali equiparate è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio nazionale forense.

2. I magistrati designati per la trattazione di affari, civili e penali, presso le sedi giudiziarie in cui sono istituite le preture circondariali equiparate entrano a far parte del relativo organico».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 1^o febbraio 1989, n. 30, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, della proposta di legge n. 4582 nel testo della Commissione:

ART. 5.

1. Presso ciascuna pretura circondariale e presso ciascuna pretura circondariale equiparata è istituito un ufficio della procura della Repubblica. Presso le preture

cincondariali equiparate le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate da un magistrato diverso da quello designato per il dibattimento.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6 della proposta di legge n. 4582, nel testo della Commissione:

ART. 6.

1. I giudizi civili promossi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continueranno ad essere trattati e decisi secondo le norme di competenza territoriale vigenti alla data di notifica della citazione o di deposito del ricorso.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

6.1

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 6 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore se intende aggiungere qualcosa.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.1, soppressivo dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento 6.1 della Commissione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Essendo stato presentato un solo emendamento interamente soppressivo, pongo in votazione l'articolo 6, nel testo della Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 7 della proposta di legge n. 4582, nel testo della Commissione:

ART. 7.

1. È abrogato l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Votazione finale
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 4582, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Istituzione delle preture circondariali equiparate» (4582).

Presenti	339
Votanti	338
Astenuti	1
Magioranza	170
Hanno votato sì	335
Hanno votato no	3

(La Camera approva).

Dichiaro così assorbita la proposta di legge n. 4758.

**Si riprende la discussione
del progetto di legge n. 5251.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo l'esame dell'articolo 37 in precedenza accantonato.

È stato presentato il seguente ulteriore emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

1. Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si applicano i criteri e i principi di cui all'articolo 2, n. 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla particolare competenza dello stesso giudice.

2. Si applica la procedura prevista dall'articolo 8 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, ma i termini per l'espressione del parere sono ridotti alla metà.

37. 4.

La Commissione.

Chiedo al relatore se intenda aggiungere ulteriori considerazioni.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 37.4.

PRESIDENTE. Il Governo?

CLAUDIO MARTELLI. *Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro di grazia e giustizia ad interim*. Il Governo accetta l'emendamento 37.4 della Commissione e ritira i suoi emendamenti 37.1, 37.2 e 37.3.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Martelli.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 37.4 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 37, accettato dal Governo.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 40 in precedenza accantonato.

È stato presentato il seguente ulteriore emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti dalle funzioni di giudice di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

40. 4.

La Commissione.

Chiedo al relatore se intenda aggiungere ulteriori considerazioni.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 40.4.

PRESIDENTE. Il Governo?

CLAUDIO MARTELLI. *Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro di grazia e giustizia ad interim*. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione 40.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.3 del Governo, ritirato dal Governo e fatto proprio in precedenza dagli onorevoli Mellini, Maceratini e Gorgoni.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Presidente, la decisione di presentare l'emendamento 40.4 della Commissione è stata assunta a maggioranza, a testimonianza del contrasto che vi è sulla norma, la quale, a mio giudizio, lascia invariati tutti i problemi che si

erano già posti e che avevano dato origine alla decisione di sospenderne l'esame.

Certo, la Camera ha il diritto ed il dovere di decidere secondo coscienza, ma noi dobbiamo renderci conto del fatto che introduciamo una gravissima novità rispetto ai principi generali in forza dei quali si procede nel territorio della Repubblica italiana alla nomina dei magistrati.

Avrei potuto accettare, in via del tutto ipotetica, se per il caso di specie nelle due regioni a statuto speciale si fosse consentito ai presidenti delle giunte regionali, che sono organismi politici, di esprimere un parere, e cioè se si fosse adottata la dizione: «sentito il presidente della giunta regionale».

Tuttavia, prevedendosi che il presidente della giunta regionale sia addirittura l'autorità titolare non solo del potere di proposta per la nomina di tali magistrati — che essendo un momento iniziale, potrebbe richiedere tali valutazioni, più o meno condivisibili, ma comunque non gravi — ma anche del potere di decadenza o di dispensa dall'ufficio, che così competerebbe solo a tali autorità politiche, si stravolgono completamente i principi che garantiscono l'indipendenza dei giudici dal potere politico.

Si tratta di una eccezione che non è prevista negli statuti, né nelle norme che regolano la vita di quelle comunità e che viene introdotta senza alcun motivo. Per altro viene spontaneo chiedersi perché tale eccezione dovrebbe riguardare solo queste due regioni a statuto speciale e non anche le altre. Si tratta di un privilegio tipico delle legislazioni medioevali, feudali, che noi non possiamo assolutamente ritenere compatibile con i nostri principi.

Quindi voteremo contro tale norma. Sentiamo tuttavia il dovere di avvisare il Parlamento che sta per essere compiuto un ulteriore e grave strappo ai nostri principi costituzionali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, ef-

fettivamente questa norma introduce un principio molto grave e assolutamente incompatibile con quell'assetto costituzionale in base al quale l'amministrazione della giustizia è competenza esclusiva dello Stato.

La questione ha soprattutto rilevanza non tanto in relazione alle nomine, quanto alle revoche. Questo è un fatto ancora più grave. Se da una parte potrebbe avere un qualche valore la competenza regionale per questioni di carattere linguistico in quelle due regioni a statuto speciali qui richiamate, in relazione alla reperibilità di soggetti capaci di adempiere le funzioni in considerazione anche dell'appartenenza al gruppo linguistico e della conoscenza della lingua, dall'altra, con riferimento al potere di decidere la revoca, non possiamo non concludere che ci troviamo dinanzi ad un fatto estremamente grave.

È noto infatti che la più grave sanzione disciplinare è quella della revoca. Si pensi che essa non viene nemmeno comminata dal ministro di grazia e giustizia nei confronti dei magistrati ordinari. Ebbene, prevedere che tale potere debba valere per due sole regioni del nostro paese costituisce un punto francamente non comprensibile. Sicuramente ci troviamo dinanzi ad una questione che travalica non solo principi fondamentali dell'ordinamento della Repubblica, ma anche principi di ragionevolezza, in ordine all'attribuzione di identici poteri in zone diverse del nostro paese. In altri termini, in quelle due regioni qui considerate si avrebbe una diversa configurazione del rapporto del giudice di pace con le altre autorità pubbliche. Il che rappresenta — e tale sarà anche in pratica — un fatto estremamente grave.

CLAUDIO MARTELLI. *Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro di grazia e giustizia ad interim.* Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CLAUDIO MARTELLI. *Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro di grazia e*

giustizia ad interim. Nell'emendamento 40.4 della Commissione non compare il termine «revoca». Dunque l'obiezione principale che viene sollevata di fronte a tale ipotesi non ha fondamento nella norma si parla infatti di «nomina, decadenza e dispensa», ma non di «revoca».

MAURO MELLINI. Il concetto di decadenza è abbastanza vicino.

CLAUDIO MARTELLI. *Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Ministro di grazia e giustizia ad interim.* La decadenza non è una revoca.

Comunque, se il problema è questo, si potrebbe anche sopprimere il termine «decadenza», limitandosi a parlare di «nomina e dispensa».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, condivido pienamente l'osservazione fatta poc'anzi dagli onorevoli Maceratini e Mellini.

Con la norma proposta si verrebbe infatti a violare uno dei principi che sta alla base dell'ordinamento giudiziario della nostra Repubblica, quello in base al quale la competenza in materia penale spetta esclusivamente allo Stato. Si avrebbe, in altre parole, una gestione diversa dell'amministrazione della giustizia. Ne avremmo infatti una nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, ed un'altra nel resto d'Italia. In tal modo i cittadini pugliesi, toscani o lombardi — tanto per fare un esempio — sarebbero costretti a rispondere ad un giudice di pace nominato soltanto in relazione al ceppo linguistico di provenienza, il che introdurrebbe un elemento di disgregazione della gestione unitaria dell'amministrazione della giustizia.

Desidero far presente che l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede che la nomina del giudice di pace avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta for-

mulata congiuntamente dal Consiglio giudiziario e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori territorialmente competenti. Non comprendo per quale ragione le stesse regole non possano essere applicate in Trentino Alto Adige e in Val d'Aosta.

L'unica obiezione che può essere mossa è che in quest'ultima regione non esiste il Consiglio giudiziario, in quanto la più vicina Corte d'appello ha sede a Torino. Per tale ragione, solo per la Val d'Aosta, potrebbe essere consentito che sia il presidente della regione a deliberare, congiuntamente al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori territorialmente competenti. Si tratta dell'unica deroga possibile, anche se io non la propongo.

Per quanto attiene al Trentino Alto Adige non mi pare esista alcun motivo per l'adozione di diverse disposizioni in materia di nomina, di decadenza e di dispensa del giudice di pace.

Ho sentito il bisogno di associarmi pubblicamente alle dichiarazioni dei colleghi intervenuti in precedenza perché si sappia quale parte politica si assume la responsabilità di una gravissima violazione delle norme Costituzionali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Presidente, vorrei tranquillizzare i colleghi circa il senso della disposizione elaborata dalla Commissione. Sono stato tra coloro che hanno sollevato il problema della costituzionalità del testo precedentemente adottato, e devo rilevare che insieme ai colleghi del Comitato dei nove si è lavorato per arrivare ad una soluzione accettabile, che concili i principi costituzionali di ordine generale con le giuste esigenze di specialità della Valle d'Aosta e del Trentino (peraltro anch'esse riconosciute dalla Carta costituzionale).

Desidero anche tranquillizzare il guardasigilli sul concetto di decadenza e di dispensa. L'articolo 9 del provvedimento in esame regola infatti in modo assai rigo-

roso questi istituti, prescrivendo che i magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o per dimissioni volontarie, o quando sopravviene una causa di incompatibilità. Si tratta di requisiti tipici.

Afferma altresì l'articolo 9 che i magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace sono dispensati dall'ufficio per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni (anche questo è un dato tipico) o per ogni impedimento che si protragga per oltre sei mesi.

Se vi fosse un margine di elasticità e discrezionalità sarei il primo a condividere le preoccupazioni del collega Mellini, che il ministro ha fatto in parte proprie. Ma letto l'articolo 9, mi pare che esse dovrebbero essere fugate.

Teniamo conto, colleghi, anche del fatto che veniamo da un ordinamento nel quale i presidenti delle giunte regionali designavano direttamente il giudice conciliatore. Ora, trattandosi di un istituto diverso, modifichiamo la norma per il giudice di pace. Ritengo però che, se cancellassimo del tutto questo criterio, sarebbe un sacrificio della specialità di queste regioni assolutamente non compatibile con i principi generali dell'ordinamento.

Aggiungo inoltre che, trattandosi di deliberazioni spettanti al Consiglio superiore, qualora la proposta del presidente della giunta non fosse accoglibile, il Consiglio delibererebbe di non accettarla ed inviterebbe il Presidente della giunta a formularne un'altra. In tal modo il meccanismo costituzionale è salvaguardato, senza che si vulneri la specificità delle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige.

Per queste ragioni invito i colleghi ad accogliere l'emendamento 40.4 della Commissione, mentre dichiaro il voto contrario sull'emendamento ora al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 40.3, ritirato dal Governo e fatto proprio dagli onorevoli Maceratini, Mel-

lini e Gorgoni, non accettato dalla Commissione.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento della Commissione 40.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, vorrei dire al collega Violante che è vero quanto egli ha ricordato all'Assemblea; ma quello che non ci convince è la previsione in base alla quale spetterebbe soltanto al presidente della giunta regionale o al presidente della provincia il potere di proposta, non solo per la nomina, ma anche per la decadenza. Il collega Violante ha detto che sono eventi tipici, ma questo è discutibile. Ad esempio, come egli stesso ha ricordato, uno dei casi per la decadenza o la dispensa è l'incompatibilità sopravvenuta: in questo caso bisogna vedere chi accerti tale incompatibilità e chi ne stabilisca l'esistenza. Comunque, è soltanto il presidente della giunta che ha la facoltà di fare la proposta, nessun altro.

Allora, o si è d'accordo con il presidente della giunta che propone e dispone nel caso di specie, oppure siamo tutti legati alla volontà di un organo politico che incide sul magistrato. Ricordiamoci che, con i nuovi poteri del giudice di pace, evidentemente allargati, si verificherà più volte che chi propone la sua nomina, la sua dispensa e la sua decadenza è anche parte in un giudizio perché, essendo previste cause fino a 30 milioni, il giudice dovrà discutere e decidere cause che riguardano le giunte provinciali e le giunte regionali. Come potrà farlo con indipendenza di giudizio se da quell'organo deriva la sua stessa investitura?

Il problema quindi non è così semplice come ha voluto — a mio avviso erroneamente — farvelo apparire il collega Violante.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vairo. Ne ha facoltà.

GAETANO VAIRO. Signor Presidente, a mio avviso l'emendamento è molto convincente e semplice. Se il collega Maceratini guarda bene il testo, si accorgerà che la proposta non è vincolante *sic et simpliciter*, ma viene sottoposta al vaglio del Consiglio superiore della magistratura, che può rigettarla o accoglierla. Quindi vi sono tutte le garanzie per fare in modo che il pericolo denunciato non si verifichi.

GIULIO MACERATINI. Ma ce l'ha solo lui il potere di proposta!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, quanto ha detto l'onorevole Vairo non è esatto. Perché il Consiglio superiore della magistratura e il Presidente della Repubblica possano vagliare la situazione è necessario che vi sia una proposta. Quindi ha ragione l'onorevole Maceratini; se infatti la proposta non c'è, non si nominerà mai un giudice di pace né lo si dichiarerà mai decaduto o dispensato. È vero che il Consiglio superiore della magistratura deve vagliare la proposta, ma è anche vero che, se la proposta non c'è, il Consiglio superiore della magistratura non può vagliare alcunché.

EGIDIO ALAGNA. Ma è libero di scegliere o meno sulla proposta!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che sull'emendamento 40.4 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 40, è stato chiesto lo scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 40.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

MAURO MELLINI. Signor Presidente, insomma, io ho gli occhi come ce li ha lei!

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente...!

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, la prego di precisare il settore nel quale, con forte intento collaborativo, ha rilevato anomalie. Indichi il settore ed io disporrò gli opportuni accertamenti.

GIUSEPPE CALDERISI. Il primo ed il secondo settore da destra, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, rispetto il suo ruolo e il potere di controllo e di sindacato che lei esercita con tanta nobiltà.

MAURO MELLINI. Non si tratta di potere di controllo, ma non si può dare per scontato che come si vota si vota.!

PRESIDENTE. Poiché sono state segnalate irregolarità nella votazione, dispongo che i deputati segretari compiano gli opportuni accertamenti (*I deputati segretari compiono gli accertamenti disposti dal Presidente*).

I deputati segretari non hanno riscontrato irregolarità.

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, non essendovi obiezioni, ritengo opportuno rinviare la seduta alle 16.

**La seduta, sospesa alle 13,40,
è ripresa alle 16,5.**

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, per i

quali la II Commissione permanente (Giustizia), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

S. 509 — Senatore SANTALCO: «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto» (*approvata dalla II Commissione del Senato*) (5306); NICOTRA: «Istituzione del Tribunale civile e penale di Barcellona Pozzo di Gotto» (5120). (*La Commissione ha proceduto all'esame abbinato*);

S. 1280 — Senatori CONSOLI ed altri: «Istituzione in Taranto di una sezione distaccata della Corte di appello di Lecce e di una sezione di Corte d'assise di appello» (*approvata dalla II Commissione del Senato*) (5308); SANNELLA ed altri: «Istituzione in Taranto di sezioni distaccate della Corte di appello e della Corte d'assise d'appello di Lecce» (901). (*La Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Sull'ordine dei lavori.

LUIGI D'AMATO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI D'AMATO. Signor Presidente, è da ieri che chiedo la parola e non sono mai stato visto; non credo di essere l'uomo invisibile! Vorrei sapere cosa deve fare un deputato per farsi notare: può sparare un colpo di avvertimento? Non credo!

Avevo chiesto la parola fin da ieri perché era stata approvata l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge relativa ad un contributo erogato dallo Stato a favore delle associazioni combattentistiche. Non voglio entrare nel merito del provvedimento; desidero solo chiedere — per mia scienza — se sia ortodosso che un voto del genere si effettui in presenza di trenta deputati.

In secondo luogo, prima della sospen-

sione della seduta di questa mattina avevo chiesto la parola per sollecitare l'esame della mia proposta di legge concernente l'aggancio automatico delle pensioni alla dinamica retributiva.

Infine, volevo sollecitare la risposta del Governo ad alcune interrogazioni ed interpellanze che considero urgentissime, ad esempio quelle sull'*authority* che presiede all'applicazione della legge anti-trust.

Sono costretto a parlare di tutto questo ora che lei ha avuto l'amabilità di notarmi, dato che mi ero prenotato da molto tempo.

PRESIDENTE. Onorevole d'Amato, mi dispiace che questa non percezione di una richiesta di parlare si sia verificata proprio nei suoi confronti; è cosa della quale non so come assolvermi e che peraltro mi capita raramente, poiché in genere noto la presenza dei colleghi in aula, e può immaginare se non noterei la sua, a me cara. Non so davvero come sia potuto accadere.

LUIGI d'AMATO. È stato ieri pomeriggio!

PRESIDENTE. Presiedevo io e dunque la colpa è stata mia: me ne rammarico.

Per quanto riguarda il suo primo rilievo, non posso che confermare quanto ho avuto occasione di dire ieri a proposito delle due proposte di legge di iniziativa del senatore Valiani vertenti sulla stessa materia. La proposta di legge n. 4951 era stata assegnata in sede legislativa alla Commissione difesa il 24 luglio 1990; il successivo 23 dicembre un decimo dei deputati ne aveva chiesto la rimessione in Assemblea. Successivamente il Senato ha trasmesso la proposta di legge Valiani n. 5515 e ieri la Camera ne ha deliberato l'assegnazione in sede legislativa. Non posso fare altro che ribadire quanto ho già avuto modo di chiarire all'onorevole Pellegatta nella seduta di ieri.

Per quanto attiene al secondo problema da lei sollevato, mi farò interprete presso la Conferenza dei presidenti di gruppo

della sua richiesta di un sollecito esame della sua proposta di legge.

Infine, mi farò, come si dice, parte diligente — e non solo in senso formale — al fine di interessare il Governo per lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo che lei ha sollecitato.

Si riprende la discussione del progetto di legge n. 5251.

NINO CARRUS. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NINO CARRUS. Signor Presidente, come i pochi colleghi che mi ascolteranno potranno comprendere, ho chiesto di intervenire per un richiamo di natura non formale. Esso si fonda sull'articolo 74 del nostro regolamento, il quale all'ultimo comma dice: «Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea».

Debbo lamentare, signor Presidente, che in nessuno dei casi sottoposti all'aula per quanto concerne i provvedimenti in materia di giustizia è accaduto che il parere della Commissione bilancio fosse allegato alla relazione per l'Assemblea. Tuttavia, non intervengo soltanto per sottolineare un fatto formale, che potrebbe apparire semplicemente di rito.

Desidero rivolgermi alla sua cortesia ed alla sua capacità di interpretare le norme regolamentari al di là della lettera, per evidenziare che la norma dell'articolo 74 del nostro regolamento alla quale mi sono riferito reca un corrispettivo di ben diversa portata nel regolamento del Senato. L'articolo 102-*bis* di quest'ultimo reca il titolo: «Effetti del parere contrario della V Commissione permanente». Esso recita: «Sugli emendamenti, articoli o disegni di legge che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate per i quali la V Commissione permanente abbia espresso parere contrario, motivando la sua opposizione con la mancanza della

copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo».

Dunque, signor Presidente, il regolamento del Senato ha introdotto la cosiddetta pregiudiziale del parere della V Commissione bilancio. Nel nostro caso, non soltanto il parere della Commissione bilancio non è stato allegato alla relazione scritta, ma occorre sottolineare che questo ramo del Parlamento non dispone neppure dello strumento della pregiudiziale di violazione dell'articolo 81 della Costituzione, che invece il Senato possiede nel suo regolamento.

Signor Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, che svolge con equilibrio e saggezza — anche il suo senso dell'ironia ne è testimonianza — lei è custode della Costituzione e dunque dell'articolo 81. Questa Assemblea spesso e volentieri è messa nelle condizioni di non votare secondo quanto stabilisce l'articolo richiamato, perché non possiede una precisa norma regolamentare.

La invito, signor Presidente, a farsi interprete dell'orientamento diffuso tra tutti i gruppi politici, sia della maggioranza che sostiene il Governo sia dell'opposizione: si vuole che nel nostro regolamento, così come prospettato da più parti nella apposita Giunta per il regolamento, sia introdotta una norma che in qualche modo ponga nella condizione di osservare quanto prescrive l'articolo 81 della Costituzione.

Siamo di fronte ad una situazione paradossale: le norme del pacchetto-giustizia che abbiamo discusso in questi giorni non hanno copertura. Tuttavia, nella legge finanziaria per il 1991 vi sono due appositi fondi globali grazie ai quali gli interventi ricordati avrebbero trovato idonea copertura. Per mancanza di conoscenza della Commissione di merito e di alcuni colleghi, non si è ricorsi al fondo globale che prevede il finanziamento di interventi vari, sia di parte corrente sia in conto capitale, a favore della giustizia.

Se si fosse fatto ricorso ai fondi ricordati

vi sarebbero state una quantificazione e una copertura corrette. Rischiamo pertanto di approvare provvedimenti, pur importanti, che si inquadrano nel pacchetto-giustizia, senza che essi siano formalmente corretti, anche se il Parlamento ha disposto determinati stanziamenti.

Signor Presidente, le chiedo di farsi interprete della necessità che sia allegato al testo sottoposto all'Assemblea il parere della V Commissione (bilancio) e, soprattutto, che la scelta compiuta da questo ramo del Parlamento (abbiamo infatti per primi previsto il finanziamento di un apposito pacchetto-giustizia) sia conseguente e non contraddittoria. In questo modo certamente i nostri lavori sarebbero stati più produttivi, al fine di venire incontro alla emergenza giustizia così sentita nel paese (*Commenti*).

Presidente, confido nella sua sensibilità e nella sua capacità di rappresentare le esigenze da me evidenziate, affinché il nostro lavoro sia più serio e in grado di far fronte ai problemi dei quali ci occupiamo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sul richiamo al regolamento avanzato dall'onorevole Carrus, ai sensi dell'articolo 41, primo comma, del regolamento, darò la parola a un oratore contro e ad uno a favore.

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presidente, accade spesso che arrivino all'esame dell'Assemblea provvedimenti che non hanno seguito tutti i dovuti passaggi o senza che questi siano stati debitamente istruiti nella Commissione bilancio.

In proposito vorrei ricordare che questo ramo del Parlamento nel giugno 1989 concluse la discussione su una riforma regolamentare che andava esattamente nel senso testé ricordato dal collega Carrus. L'onorevole Bassanini era relatore su quella riforma regolamentare e interven-

nero numerosi parlamentari. Si raggiunge un punto di equilibrio, e — i colleghi mi consentiranno di ricordarlo — la elaborazione che si è poi tradotta nelle norme regolamentari del Senato ha la sua origine in questo ramo del Parlamento.

In un recente studio della commissione tecnica sulla spesa pubblica e sulle modalità di valutazione della copertura delle leggi di spesa, si riconosce che il primo documento in materia è costituito dagli atti del convegno organizzato all'inizio della IX legislatura dai gruppi comunista e della sinistra indipendente, relativo a una prima valutazione dell'esperienza della legge n. 468. Da quella elaborazione e da quel convegno scaturirono due proposte di riforma del regolamento e della legge n. 468, nonché la prima ipotesi di riforma della legge n. 362, la sessione di bilancio introdotta sperimentalmente in questo ramo del Parlamento nell'ottobre del 1983 e poi consolidata nel regolamento del Senato. In quell'occasione nacquero le proposte di riforma che hanno successivamente portato a modificare anche in profondità i nostri testi.

Il collega Carrus sa quanto me per quale motivo la discussione del giugno 1989 non abbia avuto seguito: nella maggioranza della Giunta per il regolamento è prevalsa una logica che ha impedito di concludere provvedimenti anche già istruiti, come le norme relative alle nuove modalità di verifica delle coperture finanziarie e di esame delle leggi di spesa in Commissione e in Assemblea.

Per quanto riguarda più specificamente il pacchetto di provvedimenti relativi alla giustizia, vorrei ricordare ai colleghi che abbiamo svolto in Commissione bilancio una discussione serrata — in occasione dell'esame di uno specifico emendamento — dalla quale è emerso che la formulazione tecnica delle clausole di copertura finanziaria non è perfetta. Tuttavia non vi è dubbio che dal punto di vista sostanziale l'operazione compiuta dai colleghi della giustizia — nonostante la non collaborazione del Governo — è stata abbastanza trasparente nel merito e sufficientemente trasparente dal punto di vista formale da

consentire alla Commissione bilancio — dopo un'analisi non certo breve — di esprimere un parere positivo.

Ritengo pertanto che le questioni formali siano state largamente superate dall'esame di merito che si è svolto su questa materia, per cui siamo nelle condizioni di proseguire nei nostri lavori con la certezza che vi è copertura finanziaria; anzi nella certezza che esiste un fondo di riserva (nel capitolo 6856) non adeguatamente utilizzato, il cui mantenimento in riserva consente di assorbire, qualora ve ne fossero — ma dai conti che seppur rapidamente abbiamo effettuato questa mattina si può ritenere che non vi siano — ulteriori esigenze di copertura. Quindi sussistono riserve finanziarie destinate al settore della giustizia le quali possono più che sufficientemente garantire la copertura dei provvedimenti in materia.

Ritengo perciò che non sussistano elementi validi per non proseguire nell'esame dei provvedimenti sulla giustizia e giungere alla loro approvazione. Essi costituiscono un tutt'uno e danno senso alla sessione sulla giustizia che tutti insieme abbiamo deciso e che sarebbe singolare interrompere in un modo un po' sfilacciato, nella sua fase finale. (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, desidero precisare che non mi sfugge la delicatezza e l'importanza della questione sollevata dall'onorevole Carrus e sottolineata dall'onorevole Maciotta. È senz'altro un contributo acuto, profondo e stimolante.

Onorevole Carrus, vi è una questione *de iure condendo* della quale come ci accade spesso di dire dal banco in cui siedo, investiremo le sedi competenti.

Comprendo il riferimento all'altro ramo del Parlamento al quale talvolta ci accade di guardare — e nessuno lo sa meglio di me che ho avuto la ventura di essere membro di entrambe le Assemblee parlamentari — per la maggiore speditezza e snellezza delle procedure, rispetto alla macchinosità che talvolta caratterizza l'articolazione dei nostri lavori. Tuttavia, ripeto, è

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

materia *de iure condendo*, che andrà sollevata nelle sedi adeguate ed al momento opportuno che, personalmente, mi auguro sia prossimo.

Quanto al provvedimento in esame, il parere della V Commissione è stato regolarmente stampato in allegato alla relazione scritta.

Resta la questione sollevata in merito al provvedimento concernente l'istituzione delle preture circondariali equiparate, al quale credo lei facesse poc'anzi riferimento, onorevole Carrus.

NINO CARRUS. Mi riferisco anche agli emendamenti. Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Carrus, il parere della Commissione bilancio sul provvedimento in questione è pervenuto dopo la stampa della relazione, alla quale non poteva pertanto essere allegato. Come per prassi ormai costante avviene in simili circostanze, del parere della Commissione bilancio è stata data lettura in Assemblea nella seduta di ieri.

Analogamente si è fatto, nella seduta di ieri, con il parere espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli del progetto di legge concernente l'istituzione del giudice di pace.

Per tale motivo, se non totalmente, mi sento almeno parzialmente a posto con la coscienza. Che ciò accada per il complesso dell'istituto presidenziale è cosa per la quale in questo momento non saprei pronunciarmi. Per quanto attiene al modesto, specifico assolvimento del mio compito mi sento tranquillo e quindi in grado di far proseguire i lavori dell'Assemblea (*Applausi*).

Onorevoli colleghi chiedo se sia confermata la richiesta di votazione nominale mediante procedimento elettronico sull'emendamento 40.4 della Commissione.

MAURO MELLINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Domando se tale richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico a votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 40.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	303
Votanti	296
Astenuti	7
Maggioranza	149
Hanno votato sì	277
Hanno votato no	19

Sono in missione 16 deputati.

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Fracchia 40.1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Modificando il parere precedentemente espresso, esprimo parere contrario sul comma 3 dell'emendamento Fracchia 40.1; sui restanti commi il parere è invece favorevole.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Violante?

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, visto che la Commissione ha espresso parere contrario sul terzo comma dell'emendamento Fracchia 40.1, noi ritiriamo tale

comma, in modo da consentire un'unica votazione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Violante.

Chiedo al sottosegretario Sorice se intenda aggiungere qualche considerazione.

VINCENZO SORICE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Modificando anch'io il parere precedente, esprimo parere contrario sul comma 4 dell'emendamento Fracchia 40.1 e favorevole sulla restante parte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i commi 2, 4 e 5 dell'emendamento Fracchia 40.1.

(Sono approvati).

L'emendamento Columbu 40.2 è pertanto assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 40, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 41 precedentemente accantonato.

Chiedo all'onorevole relatore se intenda aggiungere qualcosa.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione conferma il parere in precedenza espresso. Ribadisco quindi l'invito al Governo a ritirare il suo emendamento 41.2, soppressivo dell'articolo 41, il parere favorevole sul comma 2 dell'emendamento Columbu 41.1 e il parere contrario sul comma 3 dello stesso emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo ritira il suo emendamento 41.2, signor Presidente e concorda per il resto con il relatore.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Columbu 41.1.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, la contrarietà della maggioranza della Commissione su questo emendamento riguarda in particolare la legge regionale. Poiché nella regione Val d'Aosta vi è una effettiva esigenza di istituire i giudici di pace in luoghi difficili da raggiungere, invito i presentatori dell'emendamento ad eliminare le parole «con legge regionale»; sarebbe così possibile raggiungere lo stesso risultato in modo costituzionalmente compatibile e probabilmente la Commissione ed il Governo potrebbero esprimere anche su tale comma parere favorevole.

PRESIDENTE. Il relatore intende aggiungere qualcosa?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Confermo che la Commissione sarebbe disposta a cambiare il suo parere sul comma 3 dell'emendamento Columbu 41.1 qualora i presentatori accettassero di modificarlo nel senso di sopprimere le parole «con legge regionale» al comma 3.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento Columbu 41.1 se accolgano l'invito rivolto loro dal relatore.

LUCIANO CAVERI. Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione dell'emendamento 41.1 proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene.

Chiedo all'onorevole relatore quale sia il parere della Commissione sul terzo comma dell'emendamento Columbu 41.1, nel testo modificato.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Modificando il parere precedentemente espresso, sono favorevole anche al

comma 3 dell'emendamento Columbu 41.1, nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo, modificando il parere precedentemente espresso è favorevole al comma 3, dell'emendamento Columbu 41.1, nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Columbu 41.1, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 41, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 48 precedentemente accantonato.

Avverto che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 48.1 della Commissione.

MARIO D'ACQUISTO, *Presidente della V Commissione*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO D'ACQUISTO, *Presidente della V Commissione*. Signor Presidente, voglio esprimere il disagio provato dalla Commissione bilancio quando ha dovuto affrontare in maniera affrettata il problema in questione. Se gli onorevoli Macciotta, Carrus ed io stesso non fossimo intervenuti ancora una volta sarebbe stato esaminato un emendamento che comporta notevoli refluenze finanziarie senza che la Commissione bilancio ne avesse comunicazione e fosse stata chiamata ad esprimere il suo parere.

È con rammarico e disagio, signor Presidente, che mi permetto di sottolineare che, mentre la Commissione bilancio era riunita per esprimere il suo parere, venivano esaminati ed approvati dall'Assemblea emendamenti relativi alla legge sulle preture circondariali che comportavano refluenze finanziarie senza che la V Commissione fosse stata informata e messa in condizione di esprimersi sugli stessi.

Quindi, mentre condivido pienamente il suo richiamo all'onorevole Carrus circa, *de iure condendo*, le modifiche al nostro regolamento, non posso non sottolineare che noi già abbiamo un regolamento, il quale impone in maniera precisa che emendamenti o articoli che comportano spesa e che, conseguentemente, richiedono una valutazione delle questioni relative alla copertura finanziaria siano comunicati alla Commissione bilancio, la quale deve essere posta nelle condizioni di potersi esprimere. Purtroppo ciò non è accaduto.

Tornando all'argomento, ci siamo trovati di fronte al seguente problema: la legge, così come era impostata, prevedeva l'assunzione di 1.700 messi notificatori, i cosiddetti precari, nell'ambito del personale dell'amministrazione giudiziaria. Adesso, invece, si è pensato di assumerli nell'ambito delle amministrazioni comunali.

Ci siamo trovati dinanzi ad un problema grave, quello della quantificazione dei messi notificatori precari, cioè di coloro i quali potranno avvalersi della disposizione di legge. Noi non ne conosciamo il numero. Sappiamo soltanto che il sottosegretario per la giustizia, senatore Castiglione, nel corso di un'audizione nella Commissione di merito, ha affermato che, a suo avviso, sarebbero circa 1.800.

Nella convinzione di poter equilibrare le due grandezze e che, quindi, quello che si risparmia da un lato si spende dall'altro, abbiamo ritenuto di poter esprimere parere favorevole. Tuttavia, vi sarebbe stato bisogno di un ulteriore esame dell'emendamento 68.1 della Commissione.

Abbiamo creduto in tal modo di non ostacolare i lavori dell'Assemblea, ma l'oc-

casione è buona per riaffermare il principio, signor Presidente, che occorre dare alla Commissione bilancio la possibilità di compiere un esame serio delle quantificazioni finanziarie e delle risorse necessarie a coprire le stesse. In caso contrario, il lavoro dell'Assemblea potrà portare a conclusioni errate e condurre a guasti ulteriori, perché non è improbabile che quando le leggi si approvano con metodi siffatti, si trovino poi, nelle fasi successive, censure che ritardano l'iter dei provvedimenti, anziché agevolarlo.

PRESIDENTE. Onorevole D'Acquisto, prendo atto delle sue precisazioni, di cui la ringrazio molto e lei sa che non lo dico in maniera formale.

Chiedo al Governo di esprimere il parere sull'emendamento 48.1 della Commissione.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento 48.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Passialo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 48.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 48 nel testo modificato dell'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 49 del progetto di legge n. 5251, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 49.

(Efficacia delle norme).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1; 3, commi 2 e 3; 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5; 5; da 7 a 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41; da 43 a 47, hanno effetto a decorrere dal 2 gennaio 1992.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 49.

(Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41; da 43 a 47 hanno effetto a decorrere dal 2 gennaio 1992.

49. 1.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 49 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere su di esso il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 49.1 del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 49.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo raccomanda l'approvazione del suo emendamento 49.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.1 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, noi voteremo contro l'emendamento 49.1 del Governo, perché il termine ci sembra insufficiente.

Quella al nostro esame è una grossa ed importante modifica alla nostra struttura giudiziaria e dal 1° gennaio 1992 entreranno in vigore altre norme del codice di procedura civile (quelle delle recenti modifiche).

Dubito fortemente — soprattutto conoscendo le difficoltà nelle quali versa tutta l'Amministrazione giudiziaria — che si possa dar corso a tutte queste modifiche

così rapidamente. È chiaro che è un dubbio al quale si accompagna la speranza che esso sia infondato, ma la ragionevolezza e quel tanto di prudente pessimismo che occorrono in questi casi indurrebbero a stabilire una data più lontana.

In ogni caso, per quanto ci riguarda, noi siamo contrari a stabilire una data così ravvicinata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 49.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 49, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali. La Presidenza autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna delle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento degli onorevoli Vairo, Bargone, Gorgoni, Mastrantuono e Beebe Tarantelli, che hanno chiesto di intervenire in questa sede.

Prima di procedere alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5251, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1286-1594-1605 — Senatori Macis ed altri; Acone ed altri; disegno di legge d'ini-

ziativa del Governo: «Istituzione del giudice di pace» (*approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (5251).

Presenti	306
Votanti	302
Astenuti	4
Maggioranza	152
Hanno votato sì	298
Hanno votato no	4

Sono in missione 15 deputati.

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge Fracchia ed altri n. 3422 e Vairo ed altri n. 3575.

Proclamazione di deputati subentranti.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Filippo Fiorino, la Giunta delle elezioni, nella seduta del 21 marzo 1991 — a' termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati — ha accertato che il candidato Gaspare Saladino segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 13 (partito socialista italiano) per il collegio XXIX (Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Gaspare Saladino deputato per il collegio XXIX (Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta) (*Applausi*).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Dovendosi inoltre procedere alla sostituzione dell'onorevole Nicola Quarta, la Giunta delle elezioni, nella medesima seduta, ha accertato che, in seguito all'approvazione della nuova graduatoria relativa alla lista n. 13 (democrazia cristiana), Salvatore Meleleo segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella medesima lista per il collegio XXV (Lecce-Brindisi-Taranto).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Salva-

tore Meleleo deputato per il collegio XXV (Lecce-Brindisi-Taranto) (*Applausi*).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare (5496).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare»

Ricordo che nella seduta di ieri si è chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, ritengo di dover sottoporre all'attenzione della Camera poche considerazioni in relazione all'esito di un interessante dibattito, che, partendo dalle questioni pertinenti al decreto all'esame della Camera, ha investito il più vasto contesto di quei problemi che hanno fatto emergere in questa «sessione giustizia» la priorità di un settore della vita pubblica che attraversa un periodo di crisi a causa dell'attacco sempre più vasto e preoccupante della criminalità organizzata.

D'altra parte, pressanti inviti in questa direzione sono venuti dal Capo dello Stato, che ha formalmente auspicato che l'anno in corso sia quello della giustizia (*Commenti del deputato Tessari*).

Mi rendo conto che non tutte le risposte possono venire dal versante giudiziario e che occorrono non solo misure di ordine pubblico ma anche di ordine sociale.

L'azione del Governo e del Parlamento deve cioè muoversi su più fronti.

Credo tuttavia che i pericoli di una mancata risposta del settore giudiziario siano enormi, perché destinati ad incidere su una crisi che non è quella di un settore, ma investe la credibilità dello Stato nel suo insieme.

Se è vero che il processo non può essere considerato strumento di lotta alla mafia, esso tuttavia non può non assolvere alla funzione fondamentale di accertare la verità processuale e di giudicare i colpevoli, giungendo soprattutto in tempi brevi alle decisioni.

Quest'ultimo problema è quello di fondo: esso è emerso nel nostro dibattito, essendo stato richiamato da quasi tutti gli oratori intervenuti sulla questione della scarcerazione per decorrenza dei termini o su altri argomenti.

Io stesso ho avuto modo di accertare, prendendo visione di un'indagine svolta dagli uffici della Corte europea dei diritti dell'uomo, come sussista tuttora una grave situazione di condanna nei confronti dell'Italia per la lunghezza dei processi. Il nostro paese è stato oggetto di condanne in relazione a sedici procedimenti civili ed a diciotto procedimenti penali, dei quali sedici sono recentissimi, risalendo al 19 ed al 20 febbraio 1991, mentre sono ancora pendenti presso la Corte circa 200 provvedimenti.

Ciò significa, signor ministro, che il problema fondamentale di una giustizia giusta è rappresentato principalmente da sentenze rapide. Una giustizia non sarà mai tale se non riesce ad assicurare rapidità di decisione sia in sede civile sia in sede penale.

MAURO MELLINI. L'unico presidente che fa sentenze rapide lo volete cacciare!

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. Non ho nulla contro quel presidente e personalmente non lo voglio cacciare.

MAURO MELLINI. Ma gli amici tuoi sì!

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*,

In ogni caso credo che il problema sia non solo quello della rapidità ma anche quello di assicurare sentenze giuste che si ispirino ai principi fondamentali del nostro ordinamento.

Credo che nessuno sia in grado di dare una risposta univoca sul problema della lotta alla delinquenza organizzata proprio per la complessità di questo fenomeno che spesso si annida in quei settori che dovrebbero combattere il fenomeno della criminalità.

Ciò premesso, non credo si possa dire, come già ricordava il collega Fracchia, che il Parlamento e la Commissione giustizia non abbiano lavorato. Non voglio fare l'elenco dei provvedimenti, però credo che in questa legislatura vi sia stata una quantità di iniziative e la mole di produzione legislativa sia stata tale da non avere precedenti nel nostro paese.

Certamente non bastano norme di carattere ordinamentale né riforme di carattere istituzionale se non vengono accompagnate da un incremento di risorse, mezzi e strutture. Anche se quest'anno per la prima volta il bilancio della giustizia registra aumenti consistenti, tuttavia ritengo necessario predisporre un disegno complessivo che preveda interventi più incisivi per assicurare l'ordinaria funzione della giustizia.

Vi sono alcuni punti che reputo fondamentali in una concreta azione riformatrice che dia i suoi frutti in breve tempo. In primo luogo è necessario adottare quelle modifiche al codice di procedura penale suggerite dall'esperienza pratica e nei limiti dei principi della legge delega evitando ogni tentativo controriformatore in atto. In secondo luogo bisogna dotare di mezzi, strutture ed apparecchiature di sostegno i servizi giudiziari con interventi che utilizzino tutte le risorse disponibili. Occorre altresì potenziare gli organici accelerando le procedure per le assunzioni, specie quelle dei magistrati, che richiedono tempi lunghissimi per l'immissione nelle funzioni. È necessario inoltre prevedere le circoscrizioni giudiziali: questo nodo non è più eludibile e riguarda la razionalizzazione degli uffici giudiziari sul

territorio per rendere efficiente il servizio della giustizia. I tentativi finora fatti per modificare il reticolo giudiziario, che risale sostanzialmente al 1865, sono tutti falliti per resistenze locali che hanno lasciato immutata la geografia giudiziaria con conseguenze facilmente intuibili. Vi sono infatti uffici giudiziari nei quali il costo del servizio è in pura perdita e l'organizzazione si rivela un vero e proprio spreco rispetto agli indici di risposta, meno altri sono afflitti da un carico di lavoro che accumula pendenze e allunga i tempi della risposta giudiziaria.

Su questo fronte il Governo si è impegnato, e infatti il ministro Vassalli aveva già presentato un disegno di legge di delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie sulla base di alcuni indicatori. Anche in questo caso è necessario far presto per pervenire ad una definizione di circoscrizione giudiziaria che rispecchi le attuali esigenze degli stessi uffici. Tuttavia credo che la prospettiva di medio e lungo termine non debba far perdere di vista il contingente, l'emergenza, il quotidiano che deve essere fronteggiato ed affrontato con provvedimenti al riguardo.

In questo contesto si inserisce il decreto che non poteva non far fronte ad un'emergenza grave e pericolosa che si è prodotta.

Il Governo non poteva non affrontare il problema — a fronte di una diversità di interpretazione che aveva effetti sconvolgenti per l'ordine pubblico e anche sullo stesso *ius punendi* dello Stato — con un provvedimento diverso dal decreto-legge. Credo si sia trattato di un atto dovuto per esercitare un diritto di legittima difesa dello Stato nei confronti di un pericolo imminente.

Vorrei sottolineare che in questo caso non siamo in presenza di una diversità di interpretazione di norme in materie limitate, cioè in materie che non producono effetti così sconvolgenti come quelli prodotti dall'argomento al nostro esame. Non si tratta, infatti, di una diversità di interpretazioni su materie di sfratto o di locazione o comunque di minima importanza,

rispetto alle quali può anche attendersi un'interpretazione più consolidata da parte della giurisprudenza.

Credo quindi che — come è stato ricordato da molti colleghi — il Governo abbia utilizzato lo strumento giusto per fronteggiare una situazione di emergenza. Il dibattito su questo punto ha ricevuto ampi consensi ed ha registrato anche ampie convergenze che abbiamo apprezzato per il favore che è stato espresso su una parte fondamentale del provvedimento.

Su alcuni punti invece la discussione è stata particolarmente accesa: in particolare, durante la discussione sulle pregiudiziali di costituzionalità, sulla questione della possibilità di interpretazione autentica da parte del legislatore. Ho richiamato tale questione per sottolineare che personalmente non condivido la tesi esposta dall'onorevole Galloni e richiamata dal collega Biondi secondo la quale spetterebbe solo al giudice l'interpretazione della legge e che non sarebbe consentita un'interpretazione autentica. Ritengo che la tesi fondata sull'esigenza di un'interpretazione autentica risponda invece ad una prassi consolidata del nostro ordinamento e allo stesso indirizzo dato dal Parlamento.

A tale riguardo vorrei ricordare il provvedimento di interpretazione autentica in materia di pette circondariali, che incideva addirittura su questioni di competenza di particolare importanza. È vero che spetta alle sezioni unite assicurare l'uniformità dell'interpretazione, ma credo che questo provvedimento non sposti niente. Nella sostanza ci troviamo di fronte a due versanti diversi: la competenza delle sezioni unite si esercita allorché a livello di più sezioni della Cassazione si registra un'interpretazione diversa; in questo caso invece ci siamo trovati di fronte ad una diversità di interpretazione che sconvolgeva alcuni principi dell'ordinamento, mettendo inoltre in pericolo alcuni beni fondamentali della difesa dello Stato.

Mi pare che si sia riproposta la questione dell'efficacia retroattiva in materia di custodia cautelare, per la quale credo vadano

riprese le argomentazioni già svolte in relazione, secondo le quali siamo in presenza di una norma di carattere non sostanziale ma di carattere processuale, alla quale si applicano i principi della retroattività.

Il punto che ha invece costituito oggetto di critica quasi unanime è rappresentato dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto. Ci si è domandati se fosse legittimo proporre per legge un provvedimento di cattura e di custodia cautelare. Vorrei evidenziare che questo è stato sottolineato anche da coloro i quali — come gli onorevoli Rizzo e Fracchia —, pur sostenendo la tesi dell'invasione di campo del potere giudiziario rispetto a quello legislativo, hanno ritenuto necessario ed opportuno l'intervento di modifica da parte del legislatore. Personalmente ritengo che la tesi di quei due colleghi, pur essendo suggestiva, presenta alcuni elementi di non poca preoccupazione. Infatti, mi chiedo chi deve decidere (e quando) che vi sia stata un'invasione di campo. Credo comunque che vi sia il problema di una violazione del principio della separazione dei poteri e che il Parlamento abbia il compito fondamentale di restituire al giudice il potere in materia di custodia cautelare.

Si tratta in effetti di conciliare due principi fondamentali: la garanzia della libertà dei cittadini e quella, altrettanto valida, della sicurezza della collettività. Su questo piano ha lavorato anche il Comitato dei nove, ritenendo di poter fornire una risposta sostanzialmente positiva al problema, riconoscendo al tempo stesso il coraggio del Governo di aver assunto una decisione non solo necessaria ma doverosa nell'interesse del paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

CLAUDIO MARTELLI, Vicepresidente del Consiglio e Ministro di grazia e giustizia ad interim. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei rispondere subito al quesito più semplice, vale a dire perché il Governo ha dovuto ricorrere ad un provvedimento di questa natura, che è eccezionale.

La risposta è altrettanto semplice:

perché ci trovavamo in una situazione eccezionale, non solo dal punto di vista della sicurezza dei cittadini ma anche — ed in un certo senso innanzitutto — da quello del diritto. Nella fase di transizione tra l'esaurimento del vecchio codice, le sue pendenze e l'avvio faticosissimo del nuovo codice di procedura penale si sono svolti o si stanno celebrando — anche se sono in via di esaurimento — grandi processi alla criminalità organizzata, i cosiddetti maxi-processi.

Questo tipo di processi ha richiesto tanto dai magistrati quanto dalle forze dell'ordine misure sempre più energiche e, sul piano della legislazione, sempre più aderenti alle situazioni di fatto ed alla diffusa, pressante e talvolta angosciata richiesta di sicurezza propria di alcune regioni. Si sono così intrecciati due andamenti incoerenti e contraddittori. Da un lato, tra mille difficoltà e resistenze, tra diffidenze intellettuali ed impreparazione pratica, è partita l'esperienza del nuovo codice, non più ispirato al modello inquisitorio ma a quello accusatorio, con la *cross examination* tra accusa e difesa, il giudice terzo tra le parti, il rispetto e la garanzia dovuti dalla civiltà giuridica alla libertà personale ed alla dignità del cittadino, alla situazione di chiunque possa incorrere in una disavventura giudiziaria. Dall'altra parte, veniva consumandosi l'eredità, di tutt'altro segno, della legislazione emergenziale, prima antiterroristica e poi antimafiosa, con i suoi connotati restrittivi e repressivi degli spazi garantistici così faticosamente conquistati dalla lunga, tenace ed infine vittoriosa battaglia di civiltà giuridica che ha prodotto il nuovo codice.

Questo intreccio di garantismo e di emergenzialismo è all'origine non solo di interpretazioni platealmente difformi da parte dei diversi gradi di giudizio ma, prima ancora, dell'intreccio di norme faticose e contraddittorie nell'insieme della legislazione e degli stessi articoli del codice di procedura penale, attraverso su susseguirsi di interventi, di strappi e di rattoppi, in particolari su un tessuto normativo delicatissimo qual è quello che determina la sfera della libertà personale.

Per di più, queste spinte contraddittorie hanno agito su un sostrato di fatto e di diritto già sottoposto ad una duplice perverzione; quella che ci è costata e ci costa il record di condanne delle corti internazionali di giustizia per i tempi troppo lunghi di carcerazione preventiva (o custodia cautelare che dir si voglia), e quella che vede imputati scarcerati anche dopo due sentenze conformi di condanna a pene severissime.

Insomma, si direbbe che in Italia spesso si sta in carcere fino a che si è presunti innocenti e si esce di prigione una volta condannati! L'ISTAT oggi ci fornisce l'indicazione più eloquente, parlando del 53 per cento dei detenuti attuali in attesa di giudizio.

È questa duplice perverzione che occorre sanare, sia pure gradualmente, contenendo e semmai riducendo, anziché dilatando, i termini massimi di custodia cautelare e, dall'altra parte, rivedendo, dentro le maggiori garanzie offerte dal nuovo codice, la presunzione di innocenza dopo una doppia sentenza conforme di condanna.

È questa la direzione in cui muoversi per uscire ad un tempo dall'emergenza, dalla confusione e sovrapposizione di norme e di pendenze legislative non più giustificate da quando è in vigore il nuovo codice.

Ciò vale soprattutto per la legislazione d'emergenza varata nel periodo di massimo rischio terroristico, mentre un discorso più approfondito e difficile merita l'emergenza anticrimine. Ma vale ancor più per la revisione dello stesso nuovo codice di procedura penale: sessanta interventi correttivi in diciotto mesi non sono pochi. Credo che a questo punto si imponga una pausa di riflessione ed un accumulo di esperienza, come richiesto dalla stessa commissione Pisapia, prima di procedere ad altri interventi.

Venendo al caso concreto, dico subito che l'interpretazione delle norme in questione a me pare dubbia. Ho letto gli interventi scientifici e politici e conosco la propensione prevalente per un'interpretazione difforme da quella fornita dalla prima sezione della Corte di Cassazione.

Comunque, lo ripeto, a me ed alle mie limitate capacità di comprensione la norma appare dubbia: faticosissima nella lettura e dubbia nel significato.

Viene da pensare con qualche gratitudine all'esempio offerto da Alfredo Rocco, che affidò la revisione del suo codice ad un grande scrittore italiano come Alfredo Panzini. Non escluderei di affidare la versione in volgare eloquio del nuovo codice ad una scelta schiera di scrittori e di linguisti, poiché la comprensibilità della norma non è connotato secondario: è garanzia di certezza del diritto e di democrazia.

Tuttavia nella mia responsabilità di ministro di grazia e giustizia, erede di una precisa responsabilità legislativa e coautore insieme con il Parlamento delle norme recante dagli ormai celebri articoli 297 e 304, non posso non riconoscere qual era la volontà del legislatore, anche al di là della lettera, come emerge, per esempio, dalle relazioni e dalle leggi di accompagnamento. Essa va nel senso di un'interpretazione integrata e non disgiunta dei due articoli, sicché ne deriva un effetto restrittivo delle possibilità di scarcerazione, esattamente nei termini della richiesta a suo tempo avanzata dal sostituto procuratore generale di Palermo.

Come è noto, la Corte d'assise d'appello di Palermo rifiutò la motivazione con la quale il sostituto procuratore generale negava la scarcerazione; tuttavia mantenne in carcere gli imputati sulla base di una sua diversa motivazione. A sua volta, la Corte di cassazione respinse le motivazioni della corte di Palermo sulla base della medesima contestata interpretazione della norma e vi aggiunse un evidente errore materiale circa tre imputati, computando i tempi della loro custodia cautelare dall'entrata in vigore del nuovo codice anziché dalla data della loro cattura.

Non basta: in un'intervista non smentita il dottor Carnevale, difendendo in pubblico le ragioni della sentenza prima di depositare le motivazioni, irrideva l'ignoranza della legge nei magistrati di Palermo osservando: «Sarebbe bastato che il pubblico ministero avesse chiesto la sospen-

sione dei termini, come previsto dalla legge che la Cassazione non avrebbe annullato la sentenza». Ora, si dà il caso che il sostituto procuratore generale di Palermo chiese la sospensione dei termini nell'udienza del 25 ottobre 1990 ed esattamente nei termini rivendicativi dalla Cassazione.

Il Governo si è dunque trovato di fronte a tre interpretazioni difformi della stessa situazione giuridica e delle medesime norme del nuovo codice di procedura penale. Credo in perfetta buona fede che il conflitto giurisprudenziale giustifichi il ricorso da parte del legislatore ad un'interpretazione autentica, così come credo che le conseguenze allarmanti per la sicurezza di tanti cittadini derivanti dalla scarcerazione del capo — ancorché simbolo — dei «colonnelli» e dei *killer* di una delle più potenti cosche mafiose, due volte condannati all'ergastolo per più omicidi e per traffico internazionale di stupefacenti, abbia giustificato il ricorso alla decretazione d'urgenza.

È questo il problema cui si è trovato di fronte il Governo: un grave conflitto giurisprudenziale, un ancor più grave allarme sociale. Rispetto alla questione di diritto il Governo ha risposto promuovendo un chiarimento legislativo e sul piano della procedura adottando lo strumento di più rapida efficacia, appunto il decreto.

All'onorevole Mellini, che è stato il più severo censore di questo provvedimento e il più aspro mentore del ministro che ha proposto, al quale ha voluto contestare un passato di comuni battaglie garantiste, desidero dire che a me piace molto il distico che riassume tante di quelle battaglie, che, se non sbaglio, è il motto, anzi la parola d'ordine del partito radicale:...

MAURO MELLINI. Mio ex partito!

CLAUDIO MARTELLI, *Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro di grazia e giustizia ad interim*. ...«diritto alla vita, vita del diritto».

Credo che l'onorevole Mellini converrà con me che umanamente e logicamente il diritto alla vita, la difesa della vita, l'inco-

lunità dei cittadini, di magistrati, testimoni, poliziotti, parenti delle vittime non può essere né ignorata né subordinata ad altro, che la prima cosa che la vita del diritto deve assicurare è appunto il diritto alla vita. (*Applausi dei deputati dei gruppi del PSI, della DC e repubblicano*).

MAURO MELLINI. Quindi la vita senza diritto!

CLAUDIO MARTELLI, *Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro di grazia e giustizia ad interim*. Non ho detto questo. Altro che efficacia retroattiva!

MAURO MELLINI. Si vedono i risultati della vostra vita senza diritto!

CLAUDIO MARTELLI, *Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro di grazia e giustizia ad interim*. Rispondo ad altre obiezioni su un altro punto.

Il decreto-legge n. 60 del 1991, non vi è dubbio, è stato un atto di legislazione di emergenza e come tale da non prendersi né come modello né come metodo. In principio non è stato un intervento *ad personam*, ma una interpretazione autentica di norme vigenti, che avevano dato luogo a un conflitto giurisprudenziale. Come tutte le interpretazioni autentiche ha prodotto una nuova norma, ha creato una base legislativa che vale per oggi e, se il Parlamento l'approverà, varrà per tutte le circostanze analoghe.

Il Governo — aggiungo — non ha annullato una sentenza della Cassazione, né avrebbe potuto farlo. Quella sentenza ha avuto vigore finché è esistita la base di diritto sulla quale, a torto o a ragione, si fondava la sua interpretazione, giusta o sbagliata che fosse. Il Governo non ha cancellato una sentenza, ma ha prodotto un atto legislativo eccezionale. Su questa nuova base di diritto la corte d'assise d'appello di Parlamento ha potuto prendere una nuova decisione.

Ringrazio naturalmente tutti gli intervenuti che hanno riconosciuto che il Governo non poteva non agire, e non agire nel senso e nel modo in cui ha agito. Li ringrazio

anche dei suggerimenti e delle correzioni proposte, sulle quali tornerò in seguito.

All'onorevole Franco Russo e agli altri che hanno criticato l'assenza di astrattezza e di generalità di questa norma e quindi il suo carattere di *ius singulare*, sino a rimproverare al ministro il tradimento della cultura giuridica liberaldemocratica, a parte il piacere enorme di sentirmi fare una così bella predica da chi ieri mi insegnava che lo Stato borghese si abbatte e non si cambia (*Applausi dei deputati dei gruppi della DC e repubblicano*), voglio solo far osservare che in quello che è considerato il monumento della cultura giuridica del Novecento, *La dottrina pura del diritto*, Hans Kelsen riconosce ad un tempo che la produzione del diritto da parte dell'organo giuridico abilitato non è riducibile a un atto di conoscenza pura, ma chiama in causa la volontà del soggetto giuridico e che ciò vale a maggior ragione nel caso di un'interpretazione autentica da parte dell'organo sovraordinato gerarchicamente, cioè, nel nostro caso, del Parlamento rispetto alla magistratura.

In questo senso il primato del legislativo sul giudiziario, come sull'esecutivo, esprime solo la gerarchia interiore dell'ordinamento giuridico che, insieme alla popolazione e al territorio, costituisce lo Stato come una comunità legale.

E più in generale mi si consenta di replicare, a chi ha sostenuto il contrario, che in gioco in questa vicenda non è un contrasto politico filosofico tra una presunta concezione formale del diritto e una presunta concezione sostanziale. Se così fosse, dico subito che mi schiererei, mi iscriverei nella concezione formale.

Ma non di questo si tratta, non di un contrasto accademico. Qui erano in gioco, per dirla kantianamente, le condizioni stesse di esercizio della giurisdizione, la possibilità stessa di rendere giustizia non esposti oltre misura a pesanti condizionamenti ambientali, per non dire di minacce o intimidazioni rese efficaci dal ricordo freschissimo di assassini di magistrati come Livatino, rei soltanto di essere stati scrupolosi nell'esercizio del loro dovere.

È rispetto a questa situazione di fatto

che il Governo ha offerto ai magistrati più esposti nell'esercizio di una drammatica giurisdizione non l'ipocrisia pilatesca di lavarsene le mani, evocando a sproposito i sacri principi della separazione dei poteri, ma un'interpretazione autentica, una base e uno scudo giuridico.

Anche chi ha condiviso la necessità dell'intervento del Governo — ed è la grande maggioranza degli intervenuti — ha eccepito a proposito del terzo comma dell'articolo 1, ravvisandovi una troppo diretta sinergia tra esecutivo, in funzione legislativa, e giudiziario. Ebbene, il Governo non ha nessuna difficoltà, se il Parlamento lo ritiene, ad aderire a questa esigenza e dunque a modificare la norma per escludere più nettamente tale rischio e per affermare che la norma vale — come ho già detto — in questo caso e in ogni circostanza analoga.

Del resto così facendo non si farà altro che restaurare il provvedimento nella forma con la quale il ministro di grazia e giustizia lo aveva presentato al Consiglio dei ministri. Così facendo inoltre mi auguro sinceramente si possano superare le obiezioni espresse con tanta passione e non senza ragioni in particolare dall'onorevole Biondi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta siamo chiamati a discutere di diritto e di organizzazione della giustizia in rapporto alla criminalità organizzata, alla sua crescita, alla profondità delle ferite che ci infligge, all'estensione di questa infezione.

Abbiamo via via adottato insieme, con garanzie maggiori sul piano generale delle procedure penali, leggi e provvedimenti di emergenza più restrittivi delle libertà personali. Tuttavia la criminalità non arretra; si susseguono allarmi nuovi e ricette antiche, o appunto occasionali e mirate, suggerite dalle circostanze e dalla pressione degli eventi ma la criminalità non arretra. Le forze dell'ordine esercitano un contrasto sistematico e quotidiano; i magistrati avviano indagini e concludono processi, eppure il crimine non arretra, anzi avanza.

Insufficiente o sbagliata, la risposta di

Governi e Parlamenti è stata comunque inadeguata. Senza nessuna pretesa di fare nemmeno un'istantanea della crisi della giustizia, che ha ben altre dimensioni e ben altri aspetti oltre a quelli qui evocati e senza prospettare per ora strategie fondamentali, non possiamo non riconoscere che accanto ad imperativi emergenziali e sussulti restrittivi purtuttavia la legislazione italiana ha innovato profondamente tanto nelle procedure penali e civili quanto nell'ordinamento giudiziario.

Nessuno può sottovalutare o pensare di farci retrocedere da alcune conquiste di modernizzazione ed europeizzazione del diritto italiano, se si vuole di democratizzazione e di liberalizzazione: dalla distinzione tra accusa e giudizio e dal superamento del rapporto inquisitore-inquisito verso una parità di principio nella dottrina e almeno tendenziale nei fatti tra accusa e difesa, parità garantita da un giudice terzo ed imparziale rispetto alle parti.

A questa novità fondamentale, che finalmente distingue tra pubblica accusa e giudice, non corrisponde tuttavia una coerente riforma dell'ordinamento. Finalmente con il provvedimento sul giudice di pace — varato proprio oggi — si apre almeno l'accesso anche a non magistrati alla funzione di giudice, sia pure solo per le infinite cause minori.

Dobbiamo però registrare un espandersi drammatico — come ho detto — del crimine sia organizzato sia diffuso sul territorio, in particolare della delinquenza giovanile e minorile nelle aree urbane, specie meridionali, legata soprattutto al traffico di droga, segno di processi — quello penale e quello sociale — che o non interagiscono oppure interagiscono secondo un circuito vizioso.

Probabilmente — ed ho concluso — il primo errore consiste nel ritenere possibile ed efficace una risposta solo in termini di diritto e non attraverso varie politiche tra loro coordinate: politiche attive del lavoro e dello sviluppo, anziché appalti disastrosi o incompiuti (o entrambe le cose); politiche sociali, politiche educative, rinnovamento della politica e autentica organizzazione delle istituzioni.

Occorre certo garantire l'uniformità della legge, ma forse conviene ormai pensare al riconoscimento, accanto alla funzione legislativa delle regioni, anche delle loro competenze rispetto all'ordinamento giudiziario e alla produzione di norme di diritto regionale o locale.

Un'istanza regionale del diritto, se ben calibrata, potrebbe essere la risposta equilibrata che scoraggia le tendenze a metter mano ad aspetti generali del diritto per fronteggiare illegalità concentrate in alcune aree.

MAURO MELLINI. La legge Pica!

CLAUDIO MARTELLI, *Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro di grazia e giustizia ad interim*. ... e le tentazioni sempre più aperte ed esplicite di sospendere in queste aree fondamentali garanzie costituzionali.

È per ora solo uno spunto sul quale forse vale la pena riflettere, alla ricerca di una risposta più corale e più efficace della società, delle istituzioni e della giustizia alla sfida della criminalità.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, concludendo, raccomando una rapida conversione in legge del decreto-legge n. 60 del 1991 e vi ringrazio per l'attenzione (*Applausi dei deputati dei gruppi del PSI, della DC e repubblicano*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione identico a quello del Governo:

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale.

2. L'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che, nella ipotesi di sospensione ivi prevista, la durata complessiva della custodia cautelare può superare i termini stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, fermo restando il limite previsto dall'articolo 304, comma 4, del medesimo codice.

3. La custodia cautelare è immediatamente ripristinata se l'imputato è stato scarcerato in forza di un provvedimento fondato su una interpretazione degli articoli 297, comma 4, e 304, comma 2, del codice di procedura penale diversa da quella indicata nei commi 1 e 2. In tal caso ai fini del computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto della custodia anteriormente subita».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 1. 1.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Azzolina.

Sopprimerlo.

* 1. 2.

Cecchetto Coco.

Sopprimere il comma 1.

1. 3.

Mellini, Calderisi, Zevi, Tessari,
Bonino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: deve intendersi con le seguenti: deve essere interpretato ai fini della sua applicazione nelle sedi giurisdizionali.

1. 4.

Mellini, Azzolina, Tessari, Calderisi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: deve intendersi nel senso che, con le seguenti: è così sostituito: .

1. 5.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Azzolina.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione fino alla fine del comma.

1. 6.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi.

Sopprimere il comma 2.

1. 7.

Mellini, Calderisi, Zevi, Tessari,
Bonino.

Sopprimere il comma 3.

* 1. 8.

Guidetti Serra.

Sopprimere il comma 3.

* 1. 9.

Mellini, Calderisi, Zevi, Tessari,
Bonino.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Nel caso in cui l'imputato è stato scarcerato in forza di un provvedimento fondato su una interpretazione degli articoli 297, comma 4, e 304, comma 2, del codice di procedura penale in contrasto con quella indicata nei commi 1 e 2, la misura cautelare è nuovamente disposta dal giudice, se non sono venute meno le condizioni previste dagli articoli 273, 274 e 275 del codice di procedura penale, su richiesta del pubblico ministero, con provvedimento appellabile a norma dell'articolo 310 del codice di procedura penale.

3-bis. Se la custodia cautelare è stata già ripristinata in forza di quanto disposto dal comma 3, l'imputato deve essere scarcerato se il provvedimento previsto dal comma 3 non è emesso entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. Ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare si tiene conto di quella anteriormente subita.

1. 12.

Rizzo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La custodia cautelare, ove ricorrano i presupposti indicati negli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale, è nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, se l'imputato è stato scarcerato per effetto di un provvedimento fondato su una interpretazione degli articoli 297, comma 4, e 304, comma 2, del codice di procedura penale, diversa da quella indicata nei commi 1 e 2. In tal caso ai fini del computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto della custodia precedentemente subita.

1. 13.

Finocchiaro Fidelbo, Fracchia,
Recchia, Bargone, Ciconte,
Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Sinatra, Violante.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: è immediatamente ripristinata *con le seguenti:* può essere ripristinata ove sussistano tuttora le condizioni di legge.

1. 10.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Azzolina.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il disposto del presente comma non si applica ove il provvedimento di scarcerazione non sia stato impugnato o non sia impugnabile ai sensi delle vigenti norme processuali.

1. 11.

Mellini, Calderisi, Zevi, Tessari.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'articolo 278 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: 'della continuazione' sono soppresses la virgola e le parole: 'della recidiva';

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Della recidiva si tiene conto nel caso previsto dall'articolo 99 comma 4 del codice penale, se ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2 numeri 1) e 2) dello stesso articolo'».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

2. 1.

Tessari, Mellini, Calderisi, Zevi, Azzolina.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 2.

Mellini, Zevi, Calderisi, Tessari.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 3.

Tessari, Mellini, Zevi, Calderisi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: numeri 1) e 2) *con le seguenti:* numero 3).

2. 4.

Cecchetto Coco.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: comma 2, numeri 1) e 2) *inserire le seguenti:* e 3).

2. 5.

Mellini, Tessari, Calderisi.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale è così modificata:

a) nel numero 2) le parole: "non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1)" sono sostituite dalle seguenti: "superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3)";

b) il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera *a)*, sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni";».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

- Sopprimerlo.*
3. 1. Tessari, Mellini, Calderisi, Zevi, Azzolina.
- Al comma 1, sopprimere la lettera a).*
Conseguentemente, sostituire la parola: b) con la seguente: a).
3. 2. Mellini, Zevi, Tessari, Azzolina.
- Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: sei anni con le seguenti: quindici anni.*
3. 3. Mellini, Calderisi, Tessari, Zevi.
- Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: otto anni.*
Conseguentemente, alla lettera b), numero 3, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: otto anni.
3. 4. Cecchetto Coco.
- Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: otto anni.*
3. 5. Cecchetto Coco.
- Al comma 1, sopprimere la lettera b).*
3. 6. Mellini, Zevi, Tessari, Azzolina.
- Al comma 1, lettera b), capoverso 3), sopprimere le parole da: ovvero per uno dei delitti indicati... fino alla fine del capoverso.*
3. 7. Mellini, Calderisi, Tessari, Zevi.
- Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: otto anni.*
3. 8. Cecchetto Coco.
- Al comma 1, lettera b), capoverso 3), sostituire le parole: sei anni... con le seguenti: dodici anni.*
3. 9. Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Azzolina.
- Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 3, ricordo che l'articolo del decreto-legge è del seguente tenore:
- «1. Nel comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale il punto in fine alla lettera b) è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera: "b-bis) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3".».
- A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:
- Sopprimerlo.*
- * 4. 1. Tessari, Mellini, Calderisi, Zevi, Azzolina.
- Sopprimerlo.*
- * 4. 2. Cecchetto Coco.
- Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: il punto infine alla lettera b) è sostituito da un punto e virgola ed.*
4. 3 (nuova formulazione) Stanzani Ghedini, Tessari
- Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'arti-

colo 4, ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Nella lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 307 del codice di procedura penale le parole: "con la sentenza di condanna" sono sostituite dalle seguenti: "contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna"».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

5. 1.

Tessari, Mellini, Calderisi, Zevi,
Azzolina.

Al comma 1, sostituire le parole: contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna con le seguenti: nella sentenza di condanna o successivamente ad essa su richiesta motivata del pubblico ministero al giudice competente.

5. 2.

Cecchetto Coco.

Al comma 1, sopprimere le parole: o successivamente.

5. 3.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Azzolina.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5, ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Nel comma 2 dell'articolo 544 del codice di procedura penale le parole: "non oltre il trentesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno"».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 6. 1.

Guidetti Serra.

Sopprimerlo.

* 6. 2.

Tessari, Mellini, Calderisi, Zevi,
Azzolina.

Al comma 1, sostituire le parole: quindicesimo giorno con le seguenti: ventesimo giorno.

6. 3.

Mellini, Calderisi, Tessari,
Zevi, Azzolina, Negri.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 6, avverto che all'articolo 7, ultimo del decreto-legge, non sono riferiti emendamenti.

Avverto che all'articolo unico del disegno di legge di conversione è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. La custodia cautelare ripristinata per effetto dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 1991, n. 60, è mantenuta qualora ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale.

Dis. 1. 02.

Fracchia, Recchia, Bargone, Conte, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Sinatra, Violante.

A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: per effetto dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 1 con le seguenti: a norma dell'articolo 1.

0. Dis. 1. 02. 1

La Commissione.

All'articolo unico del disegno di legge di conversione è stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dis. 1. 01.

Rizzo.

Nessuno chiedendo di parlare sugli articoli aggiuntivi e sul subemendamento presentati all'articolo unico del disegno di legge di conversione, prego il relatore, onorevole Mastrantuono, di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti, articoli aggiuntivi e sul subemendamento presentato.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Mellini 1.1 e Cecchetto Coco 1.2, nonché sugli emendamenti Mellini 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ed 1.7; il parere è altresì contrario sugli identici emendamenti Guidetti Serra 1.8 e Mellini 1.9.

Invito l'onorevole Rizzo a ritirare il suo emendamento 1.12 (altrimenti, il parere è contrario), sostanzialmente assorbito da altri due emendamenti sui quali mi accingo ad esprimere parere favorevole.

Il parere della Commissione è favorevole sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.13, mentre è contrario sugli emen-

damenti Mellini 1.10 e 1.11, nonché sugli emendamenti Tessari 2.1, Mellini 2.2, Tessari 2.3, Cecchetto Coco 2.4, Mellini 2.5, Tessari 3.1, Mellini 3.2 e 3.3, Cecchetto Coco 3.4 e 3.5, Mellini 3.6, 3.7, Cecchetto Coco 3.8, Mellini 3.9, sugli identici emendamenti Tessari 4.1 e Cecchetto Coco 4.2, Stanzani Ghedini 4.3, nuova formulazione, Tessari 5.1, Cecchetto Coco 5.2, Mellini 5.3, sugli identici emendamenti Guidetti Serra 6.1 e Tessari 6.2, nonché sull'emendamento Mellini 6.3.

Il parere della Commissione è invece favorevole sugli articoli aggiuntivi Fracchia Dis. 1.02 e Rizzo Dis. 1.01. Raccomanda inoltre l'approvazione del proprio subemendamento 0.Dis.1.02.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

CLAUDIO MARTELLI, *Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro di grazia e giustizia ed interim*. Signor Presidente, il Governo accetta il subemendamento 0.Dis.1.02.1 della Commissione e concorda per il resto con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Mellini 1.1 e Cecchetto Coco 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rodotà. ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per annunciare il mio voto favorevole sugli identici emendamenti Mellini 1.1 e Cecchetto Coco 1.2, così come su tutti gli altri emendamenti soppressivi presentati.

Nell'intento di non far perdere tempo all'Assemblea, preannuncio altresì il mio voto contrario sul disegno di legge di conversione. Non credo che Hans Kelsen, citato in questo dibattito, sarebbe stato edificato se, scorrendo gli atti di un qualsiasi Parlamento, avesse trovato la motivazione di un provvedimento legislativo nella critica di merito ad una decisione giurisprudenziale.

Non si tratta di fare i guardiani di frontiera tra i poteri, ma più semplicemente di chiedersi quali siano le competenze di ciascuno. Ed è indubitabile, signor ministro di grazia e giustizia, che con il decreto-legge emanato dal Governo si istituisce — come è stato detto — una sorta di quarto grado di giurisdizione.

È inutile scontrarsi sulla visione formale o sostanziale della giustizia. Purtroppo, onorevole Martelli, di questa lei ha portato una pericolosa versione sostanzialistica; e se io avessi voglia di rilanciare polemiche — ma non è mio costume — dovrei rispondere che è esattamente questa concezione della giustizia che, partendo da costituzioni piene di promesse, ha portato altri paesi di questo continente agli orrori che abbiamo conosciuto.

Io vedo la legalità come difficilmente separabile al suo interno, perché una legalità selettiva, quali che siano gli intenti di chi la promuove, è sempre qualcosa che mi inquieta. Oggi vi è una sentenza che io ritengo inammissibile, ma non per questo posso accettare oggi, e tanto meno posso aspettarmi domani, che il Governo intervenga tutte le volte che i magistrati pronunciano decisioni che la coscienza comune rifiuta.

Non si è trattato di un'interpretazione autentica, neppure nelle forme molto discusse che essa assume nella già tanto controversa materia penale, ma di un intervento che ha modificato una decisione della magistratura. Queste sono le ragioni molto semplici — potremmo discuterne a lungo, ma sinceramente non credo che faremmo un buon servizio ad alcuno — che volevo evidenziare.

Nel suo intervento, onorevole Martelli, lei si è soffermato su molti punti, ma su uno non posso tacere. Noi non possiamo ricordarci dei giudici morti, come Rosario Livatino, solo quando si tratta di giustificare l'emergenza; dalla magistratura, dai tanti Livatino di oggi, viene avanzata da anni la richiesta, sempre disattesa dai governi, di riforma dell'ordinamento giuridico, della qualità del lavoro dei giudici e di disponibilità dei mezzi.

È inutile riprendere una polemica che

non era nelle mie intenzioni fare, ma non potevo tacere. È ricomparsa, signor Presidente del Consiglio, signor ministro di grazia e giustizia, la nefasta condizione dell'emergenza. Mi permetto di dedicare a voi una citazione non di un pensatore eversivo, ma di uno dei pensatori dell'ordine di oggi, Niklas Luhmann, che ha scritto: «Quando si è costretti a governare in condizioni di emergenza, si è già, almeno come politici, perduto» (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signor ministro di grazia e giustizia, abbiamo inteso nella replica del Governo un'affermazione che dovrebbe essere di apertura: era un'interpretazione discutibile, un caso difficile e la Cassazione lo ha risolto in un certo modo; ma non era un'interpretazione scandalosa.

A questa affermazione mancava forse un corollario, perché semmai era scandalosa la complicazione delle norme, frutto di un precedente intervento mirato *ad personam* sul processo di Palermo, da lei, signor Presidente del Consiglio, caldamente sostenuto anche nei confronti di alcune — non so se di tutte — persone, alle quali si riferisce quest'altro intervento.

Si trattava di un intervento difficile, di una interpretazione complessa e discutibile, che non ci piaceva e che la stessa opinione pubblica non tollerava; si è allora provveduto ad una interpretazione autentica.

Signor Presidente del Consiglio, signor ministro di grazia e giustizia, se si trattava di una interpretazione autentica, come sempre avviene, le applicazioni fatte precedentemente avrebbero dovuto rimanere ferme. Questo è il risultato di una effettiva interpretazione autentica, che non ha mai effetto sulle interpretazioni giurisdizionali concluse con la cosa giudicata prima che essa intervenisse. Non era una interpretazione autentica, bensì una nuova legge,

come dice Galloni; ma allora certamente non si poteva operare una estensione, perché non è mai avvenuto che un nuovo regime di custodia cautelare relativo ai limiti massimi abbia dispiegato i suoi effetti sui casi in cui i limiti erano già scaduti prima che intervenisse la nuova legge in materia.

È evidente che i funambolismi utilizzati non cancellano il dato di fondo, così come non lo cancella l'ultima apertura, in base alla quale si è detto di far intervenire di nuovo il magistrato. Questa è una foglia di fico che non copre nessuna vergogna! Non posso, signor ministro di grazia e giustizia, non ricordare a tutti i colleghi, in particolare a quelli della Calabria, della Campania e della Sicilia, che lei oggi ha prospettato una legislazione speciale regionale anticrimine che ha un precedente nella legge Pica, quella della guerra al brigantaggio, che ha insanguinato l'Italia, ha lasciato tracce profonde ed ha contribuito a creare condizioni di inferiorità del sud più di ogni altro atto adottato in quel periodo storico.

Colleghi delle varie parti politiche, colleghi delle regioni che ho citato, ricordate che questo ministro di grazia e giustizia è venuto in aula a dirvi che bisogna fare legislazioni speciali e che vuole una seconda guerra al brigantaggio! Ho detto e scritto tante volte che il problema della mafia rischia di diventare per la nostra Repubblica ciò che ha rappresentato la guerra al brigantaggio nei primi anni del Regno d'Italia.

Oggi, signor ministro, lei viene a proporci la legge Pica e lo dice chiaramente, dandomi ragione laddove avrei voluto essere smentito. Noi allora diciamo ai colleghi di tutte le parti politiche che ogni voto contrario sul decreto-legge in esame non è, come si vorrebbe affermare, un gesto di lassismo nei confronti del problema della criminalità, ma è la richiesta chiara di una svolta, la richiesta di abbandonare una politica fallimentare della quale do volentieri atto a questo e purtroppo anche ad altri governi. Dico «purtroppo» perché spesso sono stati i governi a segnare quelle strategie fallimentari che

oggi, in una spirale perversa, vi portano a fare strame... Altro che diritto alla vita e vita del diritto! È una bella frase per chi si accontenta delle belle frasi!

In sostanza, lei, signor ministro di grazia e giustizia, è venuto qui a dirci che la vita senza diritto è l'unico modo per difendere le vite. Non è vero! La realtà è che voi non difendete nessuna vita! La verità è che l'azione delle forze di polizia nel sud è assolutamente inefficiente, è scandalosamente inefficiente! Ve ne sono esempi continui!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, lei ha già superato di un minuto e mezzo il tempo a sua disposizione. La prego di concludere.

MAURO MELLINI. Lo dimostrano i fatti per i quali dovete intervenire! Colleghi, ogni voto in più a favore di questo emendamento soppressivo credo sia un segno della non accettazione di principi che sono veramente pericolosi per la libertà di tutti e soprattutto per quella di quanti vivono in determinate regioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, onorevole ministro di grazia e giustizia, la sua è stata una replica molto intelligente ed articolata, ed io l'ho apprezzata. Peccato che non abbia saputo trarre da motivazioni che in gran parte sono condivisibili quel *quid pluris* che sarebbe servito a togliere a questa impostazione il valore di singolarità che io avevo denunciato come collegato alla linea emergenziale che non risolve i problemi, ma li aggrava.

Vorrei ricordare al signor Presidente del Consiglio che questi rilievi li ho già fatti altre volte, in ogni occasione in cui è stato posto il problema dell'allungamento dei processi.

L'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 1 mi trova pertanto consenziente perché, onorevole Martelli, non

ho potuto apprezzare nella sua esposizione alcuna considerazione in relazione a quanto avevo criticato, e cioè la singolarità del provvedimento ed il fatto che si trattava di una dichiarazione apparentemente di tipo interpretativo autentico, mentre in realtà non era altro che... la cassazione della Cassazione.

Questo, signor ministro di grazia e giustizia, è un fatto di una gravità senza precedenti. Anzi, dal punto di vista del precedente che instaura — può provocare una modifica, operata volta per volta, delle decisioni giudiziarie — creerà un grande allarme sociale. Si tratta pertanto di una novità assolutamente negativa, che attiene alla nostra attendibilità sul piano dell'applicazione del diritto.

So bene che Michele Greco e la sua banda meritavano condanne diverse: io ho presentato ricorso in Cassazione contro la loro assoluzione. Credo tuttavia che questa Assemblea debba prescindere dalla soggettività e rivolgersi alla generalità dei consociati. Le leggi non devono avere la foto di questo o di quello: né di Valpreda, né di Michele Greco! Le leggi devono essere determinate da una esigenza che, in questo caso, è stata quella di modificare una decisione giudiziaria. Questo è l'effetto che avete prodotto, un effetto che stravolge i principi di diritto, come poco fa rimproverava il collega Rodotà, al quale mi associo anche per le considerazioni che ha fatto in ordine alla necessità di uscire da questo rapporto di contiguità con l'emergenza altrui, incrudelendo contro i crudeli i quali incrudeliranno ancora per la perdita del criterio di giustizia e di superiorità che lo Stato deve avere rispetto alle loro malefatte. È un grave *vulnus*, un grave pregiudizio quello che si sta creando, ed io non posso accettarlo, onorevole Martelli!

Ho prestato grande attenzione alle sue parole, sperando di poter essere convinto. Non mi ha convinto. Succede. Quante volte non convinco io gli altri quando parlo! Si tratta però di un problema relativo, se ciò ha l'unica conseguenza di non produrre una sintonia di opinioni. Dobbiamo però allarmarci quando una legge non è in sintonia con i principi generali del diritto:

allora dobbiamo dire la nostra opinione con chiarezza e — se permettete — con l'amicizia della chiarezza, che obbliga chi dissente a dirlo chiaramente, senza nascondersi nei sotterfugi e nell'inganno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, l'articolo 1 contiene, come ormai i colleghi sanno — e se non lo sapevano, lo hanno capito — un po' tutta la sostanza di questo decreto, anche se debbo dire che, a mio avviso ingiustamente, si sono mescolati gli aspetti contenuti nei commi 1 e 2, i quali hanno la loro giustificazione rispetto al comma 3, che è più grave.

I punti 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto lasciano scolpita questa verità: il Governo propone per l'avvenire un'interpretazione delle nostre norme in materia di custodia cautelare in forza delle quali in Italia per determinati delitti particolarmente gravi e per determinate circostanze di particolare complessità del processo si può rimanere in carcere fino ad un massimo temporale pari ai due terzi della pena. Il che significa che con questo decreto si stabilisce — e ciò bisogna che si sappia — che in Italia si può rimanere in carcere fino a vent'anni in attesa di un giudizio se un reato è particolarmente grave e se le norme sono particolarmente complesse, in riferimento al processo che si sta svolgendo.

Tali punti 1 e 2 non sono scandalosi sotto il profilo dei principi procedurali, mentre lo sono sotto il profilo del merito, perché non credo che dopo un itinerario che ci ha visto impegnati ad uscire dall'emergenza, a varare codici avveniristici in sostituzione dei vecchi codici borbonici (e, si diceva allora, fascisti), il risultato raggiunto sia una sorta di medaglia da poter mostrare per soddisfare la vanagloria di taluni.

Vi è poi la questione che ha suscitato uno scandalo generale tra i partiti. Con il punto 3 si vuole stabilire che d'ora in avanti quando una sentenza della magistratura non piace all'esecutivo quest'ultimo potrà

intervenire con misure come quelle che sono sotto i nostri occhi.

A questo punto si è tentato di migliorare la situazione. Indubbiamente bisogna riconoscere che la situazione è migliorata quanto a tutela dei principi, perché l'emendamento fatto proprio dalla Commissione recupera il principio che spetta alla magistratura modificare determinate decisioni quando queste siano in contrasto con l'interpretazione autentica fornita dai punti 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto.

Pertanto, al punto in cui siamo, la Camera deve decidere se vuole accettare il principio che in Italia per determinati reati particolarmente gravi e per condizioni processuali particolarmente complesse si deve rimanere in carcere fino ad un massimo temporale pari ai due terzi della pena prevista per quel reato. Certamente, sarebbe questa una decisione che avrebbe conseguenze indubbiamente pesanti e delle quali tutti ci dovremmo far carico.

Con il punto 3 dell'articolo 1 del decreto viene eliminato quell'errore marchiano che era stato compiuto, a nostro giudizio, per rimettere in carcere quelle persone che erano state fatte uscire a seguito della ben nota sentenza della Corte di cassazione. Però, nello stesso tempo, si dice che quando sussistano i presupposti degli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale (relativi alla particolare pericolosità del soggetto) si ricade in quella prevenzione detentiva (custodia cautelare) che può arrivare ad un massimo temporale pari ai due terzi della pena. Il che — come ho prima ricordato — non rappresenta certo un vertice di garantismo giuridico di cui si possa essere soddisfatti.

Prima di concludere vorrei rivolgerle, signor Presidente, un quesito al quale, nonostante tutti gli sforzi compiuti, non sono riuscito a dare una soddisfacente risposta. Signor Presidente, le vorrei chiedere per quale motivo non sia possibile prolungare gli effetti di questo decreto — le cui necessità disperate e disperanti possiamo anche comprendere — attraverso una sua reiterazione (abbiamo avuto decreti reiterati anche per dodici volte), al fine di arrivare a quella sentenza definitiva, una volta

emessa la quale non sarebbe più necessario ricorrere ad espedienti di bassa lega come quelli che sono sotto i nostri occhi. Vi sarebbe, a quel punto, soltanto il giudicato del magistrato, in forza del quale chi dovrà rimanere in galera ci resterà.

Detto questo, annuncio che la mia parte politica si asterrà sui punti 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto, perché comprendiamo la necessità di carattere straordinario che hanno determinato l'emanazione del provvedimento, mentre voteremo contro il punto 3, perché questo... scolpisce per l'eternità, se vogliamo, una misura di detenzione cautelare a nostro avviso inaccettabile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Binetti. Ne ha facoltà.

VINCENZO BINETTI. Signor Presidente, prendendo a prestito da Beccaria e da Carrara un'espressione con la quale essi giustificavano proprio l'istituto di cui ci occupiamo, questo decreto-legge può essere definito «un male necessario».

L'interpretazione per legge di una questione giuridica in materia processualpenale, che incide sulla libertà personale, diretta ad annullare con efficacia retroattiva gli effetti di una decisione della Corte di cassazione favorevole allo stato di libertà, rappresenta senza dubbio un'iniziativa legislativa eccezionale, che pone problemi di compatibilità con principi costituzionali fondamentali.

Siamo dunque proprio sul crinale della legittimità costituzionale, su di uno stretto sentiero che è l'unico praticabile, giuridicamente e concretamente, per evitare scarcerazioni ingiuste e pericolose come quelle che hanno offeso la coscienza civile del paese.

Di fronte ad un'interpretazione che, pur in presenza di un contorto testo normativo, non rispecchia sicuramente la volontà del legislatore, l'interpretazione autentica con effetti retroattivi è stata una scelta obbligata del legislatore che, effettuando un bilanciamento di contrapposti

valori in gioco, ha optato questa volta per le esigenze di difesa sociale.

È il caso di ricordare che il nostro ordinamento costituzionale garantisce e protegge anche le incolumità individuali, la sicurezza pubblica, i diritti della persona nelle sue forme di vita singola e associata, e perciò può tollerare il sacrificio della libertà personale quando questo è assolutamente necessario per la tutela di altri valori.

A ben vedere, dunque, specie dopo gli emendamenti migliorativi proposti, questo decreto rimane, pur con le sue forzature, all'interno di un quadro di compatibilità e di ragionevolezza costituzionale. Come giusto, come necessario lo sente la gente comune, lo avvertono i cittadini onesti, che anzi lo hanno accolto con favore, con un senso di sollievo e di liberazione. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte alla disperante realtà di un drappello di pericolosi delinquenti, già riconosciuti colpevoli doppiamente da tribunali della Repubblica, rimessi in libera circolazione, con sgomento della società e soprattutto delle vittime e di coloro che hanno collaborato ad un risultato di giustizia.

Un impegno però — ed è questa la ragione principale del mio intervento — questo Parlamento deve assumere, come sin d'ora fa la mia parte politica. Mi riferisco all'impegno di riordinare, come regole certe e chiare, la disciplina della custodia cautelare. Non si può nascondere il senso di frustrazione — che già il ministro ha ricordato nel suo intervento, nel quale personalmente mi riconosco — che nasce da una regolamentazione farraginosa e complicata che rincorre le varie esigenze via via emergenti e costringe a continui interventi correttivi, minando la certezza del diritto e rendendo difficile il compito dell'interprete.

Il problema, colleghi, non è solo Carnevale, se è vero che ben cinque giudici ed un procuratore generale l'hanno vista allo stesso modo. Il problema non è soltanto quello, pur grave, che è nato da questa sentenza e dalle norme in discussione, se è vero che da una relazione del dipartimento di pubblica sicurezza del settembre 1990 si ricava che ben 21 mila sono i soggetti scar-

cerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Il paese reclama un regime giusto ed equilibrato, che sappia contemplare le ragioni di difesa sociale con la libertà personale dell'imputato e soprattutto con il suo sacrosanto diritto ad un processo celere, da celebrare in tempo ragionevole, come vuole la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nell'anticipare il voto favorevole del mio gruppo alla conversione di questo decreto ed a successivi opportuni emendamenti migliorativi, ribadisco che questo è uno degli impegni prioritari che intendiamo portare avanti per il settore giustizia in questo scorcio di legislatura (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Signor Presidente, non ho argomenti molto diversi da quelli che già ho esposto ieri in sede di discussione sulle linee generali. Tuttavia, per la gravità e l'importanza che attribuisco al disegno di legge in discussione, penso di dover ribadire alcuni essenziali punti inerenti all'articolo 1.

Per quanto riguarda l'interpretazione autentica, vorrei capire — lo chiedo ai colleghi — quale sarà il metodo che d'ora in avanti, se invale questo sistema dovrà essere usato nei confronti di tutte le sentenze.

Vi è un principio generale, estremamente importante e civile, che è a tutti noto: quello della discrezionalità del giudice, le cui decisioni possono essere condizionate solo dalla logica con cui egli motiva le sentenze, che devono essere legate alla realtà ed alla legge.

Il giudice, dalla Cassazione al conciliatore, può tuttavia sbagliare. Quando si dovrà allora ricorrere all'interpretazione autentica, che peraltro spetta al giudice, che la compie servendosi dei canoni che la legge gli attribuisce per giudicare?

Il caso al nostro esame è ancora più grave, perché riguarda l'interpretazione

autentica di una sentenza. Si tratta di una sentenza che non difendo: l'ho letta, e ritengo che possa offrire elementi di critica. Si può essere o meno d'accordo con essa, ma non si può modificare una decisione del terzo grado — scusate se sottolineo tale aspetto — della gerarchia giudiziaria ricorrendo all'emanazione di una legge. Si ricorre oltretutto al decreto-legge, volendo fare in fretta a risolvere un problema di libertà personale.

Qui sta a mio giudizio la contraddizione: se si trattasse di una modifica tecnica relativa ad un qualche aspetto legislativo, una piccola correzione sarebbe possibile. Ed inoltre il nostro sistema già offre possibilità di correzione in questi casi. Ma con lo strumento propostoci si altera quanto riguarda la libertà personale.

Terribili delinquenti riacquistano la libertà? Bene, accettando il principio della decorrenza dei termini di custodia cautelare, approvando i nostri codici, abbiamo accettato che questo avvenisse. Non solo noi, ma tutto il mondo civile ha accettato l'esistenza di un rischio, cui si deve porre rimedio con altri sistemi, che non sono quelli della modifica di una legge successivamente all'emissione di una sentenza che non ci piace. I rimedi sono individuabili nell'accelerazione dei procedimenti, nella predisposizione di forme e strumenti per facilitarne lo svolgimento, nell'addestramento del personale, e non certo in interventi legislativi del tipo di quello in esame.

Devo sottolineare ancora una volta che anche l'emendamento accolto dalla Commissione riprende una norma già esistente nel nostro sistema; ed è inaccettabile che si pensi sempre a modificare, senza utilizzare quanto già esiste.

Il rimedio c'era, perché l'articolo 274, lettera b), del codice di procedura penale prevede la possibilità per il giudice, qualora ritenga che vi sia pericolo di fuga, in presenza di reati punibili con pena superiore ai due anni, ed il giudizio sia pendente (è il nostro caso, in quanto in secondo grado la questione della carcerazione preventiva sarebbe stata nuovamente considerata), di emanare un nuovo provvedimento restrittivo della libertà,

che preservi la nostra società dal rischio dell'uscita dal carcere di persone particolarmente pericolose.

Che senso ha un provvedimento del tipo di quello in esame? Si tratta di un provvedimento meramente demagogico, che serve ad accontentare ed ingannare la gente che non conosce la realtà e che ha appreso con soddisfazione la notizia che certe persone sono state rimesse in carcere. Ma ciò è stato fatto violando le norme libertà e creando una situazione di offesa, nella quale si potrebbero venire a trovare anche tutti coloro che non sono grandi delinquenti.

Per queste ragioni voterò a favore degli identici emendamenti soppressivi dell'articolo 1 del decreto-legge, Mellini 1.1 e Cecchetto Coco 1.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Mellini 1.1 e Cecchetto Coco 1.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

MAURO MELLINI. Signor Presidente, guardi la penultima fila!

PRESIDENTE. La prego, mio prezioso collaboratore, di specificare cosa succede nella penultima fila.

MAURO MELLINI. Non sarò prezioso, né ho la vista di una volta, però quello che accade si vede.

PRESIDENTE. Lei mi è prezioso per l'assolvimento del mio compito.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, chiedo di parlare prima della proclamazione del risultato e subito dopo la chiusura della votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 18,10.
è ripresa alle 19,20.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo procedere alla votazione degli identici emendamenti Mellini, 1.1 e Cecchetto Coco 1.2, sui quali in precedenza è mancato il numero legale.

Chiedo ai presentatori della richiesta di votazione segreta se intendano mantenerla.

ALESSANDRO TESSARI. La manteniamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Mellini 1.1 e Cecchetto Coco 1.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	309
Votanti	302
Astenuti	7
Maggioranza	152
Voti favorevoli	33
Voti contrari	269

Sono in missione 15 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dichiarare che voterò contro l'emendamento Mellini 1.3 e contro l'emendamento Mellini 1.7, soppressivo del secondo comma dell'articolo 1.

Vorrei brevemente ricordare ai colleghi che sia il primo sia il secondo comma dell'articolo 1 operano una più che doverosa interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale, la quale rientra ovviamente nei poteri del Parlamento, e che si è resa necessaria in conseguenza di una decisione assunta dalla I sezione della Corte di cassazione, che ha consentito la liberazione di numerosi mafiosi condannati in primo e in secondo grado.

Vorrei ricordare che quella decisione della Cassazione è alquanto singolare perché ha trasferito ad un istituto quale il congelamento automatico dei termini di custodia cautelare le procedure previste da un altro istituto, la sospensione dei termini di cui all'articolo 304; in conseguenza di tale confusione, la Cassazione ha di fatto cancellato l'articolo 297 ed ha consentito la liberazione di imputati di gravissimi reati.

Mi pare pertanto assai opportuna l'interpretazione autentica, contenuta nel 1° e 2° comma che chiarisce il contenuto delle due norme ed evita per il futuro altri pericolosi equivoci.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, la replica del ministro di grazia e giustizia, che ha avuto alcuni contenuti gravissimi sotto vari aspetti, ha tuttavia attenuato moltissimo i toni circa l'affermazione del carattere aberrante della sentenza della I

sezione della Corte di cassazione; ciò non può considerarsi solo un atto formale.

Il ministro ha riconosciuto che si trattava di materia di difficile interpretazione e di norme non facilmente applicabili, e quindi che è stata espressa un'opinione forse infondata e politicamente inopportuna. Credo emerga dalle parole del Governo che l'interpretazione di questo provvedimento che è stata fornita all'opinione pubblica (si è parlato di una relazione di fronte all'attività di un organo giurisdizionale che impazzisce e che compie atti aberranti) è completamente caduta.

Si evita quindi il tono polemico; d'altra parte, tuttavia, si afferma un principio enormemente più grave, secondo il quale le decisioni giurisdizionali, anche quelle della Corte di cassazione (che secondo l'articolo 65 della legge sull'ordinamento giudiziario ha il compito di garantire l'uniforme applicazione e l'esatta interpretazione della legge), se non piacciono al Governo e si espongono ad un giudizio politico di inopportunità (perché il compito del Governo è fare politica), consentono al Governo stesso di intervenire con decreto-legge. Il Parlamento viene semplicemente chiamato poi a ratificare tale intervento dell'esecutivo.

Direi quindi che anche la parte genericamente riferibile all'attività di interpretazione autentica diventa grave ed aberrante perché perde il carattere eccezionale che sarebbe stato ammissibile a fronte di qualcosa che non fosse rientrato nei limiti del ragionevole. Il ministro di grazia e giustizia ci dice invece che si trattava di una misura probabilmente ragionevole, ma inopportuna.

Collegli, oggi questa sorte è toccata ad alcune persone che, signor Presidente del Consiglio, ritengo non abbiate il diritto di chiamare assassini e delinquenti. Credo sia incivile che chiunque dai banchi del Governo e da posizioni responsabili di autorità si esprima in questi termini pur nei confronti di persone che si ritengono pericolose.

Domani può toccare a qualsiasi altra persona. Avete creato gli strumenti logici, giuridici ed istituzionali per rendere possi-

bile qualunque gravissima interferenza dell'esecutivo nella libertà dei cittadini (*Commenti*). Collegli, sono questioni in relazione alle quali non si può dire «abbiamo fretta, ce ne vogliamo andare».

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, il tempo a sua disposizione è scaduto.

MAURO MELLINI. Non è la scadenza del tempo per il mio intervento che è importante! Soltanto per le scadenze relative alla custodia cautelare si fa un decreto-legge! Non vi chiedo un atto del genere per prorogare il tempo a mia disposizione, vi esorto soltanto a pensare al fatto che nel caso in esame si tratta di libertà dei cittadini; leggerezze e disinvolture non se ne possono avere.

Ecco perché vi chiedo di votare a favore del mio emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	312
Votanti	309
Astenuti	3
Maggioranza	155
Voti favorevoli	34
Voti contrari	275

Sono in missione 15 deputati.

(La Camera respinge).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Calendario dei lavori dell'Assemblea
per il periodo 2-5 aprile 1991.**

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questo pomeriggio con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato all'unanimità, ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 2-5 aprile 1991:

Martedì 2 aprile (pomeridiana).

Discussione sulle linee generali delle mozioni sul commercio delle armi.

Mercoledì 3 aprile (antimeridiana ed ore 19).

Seguito della discussione e votazione delle mozioni sul commercio delle armi.

Esame e votazione finale di disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali.

Giovedì 4 aprile (antimeridiana e pomeridiana).

Seguito esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 60 del 1991, recante: «Interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche in tema di durata della custodia cautelare» *(da inviare al Senato — scadenza 30 aprile)* (5496).

Seguito esame e votazione finale dei progetti di legge concernenti: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (61 ed abbinati).

Seguito esame e votazione finale del disegno di legge recante: «Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223» (5369).

Seguito esame e votazione finale dei progetti di legge recanti: «Norme in materia di sospensione, decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità relative a cariche elettive presso gli enti locali» (5428 ed abbinati).

Seguito esame e votazione finale dei progetti di legge recanti: «Divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, gli appartenenti alle forze di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero» (3830 ed abbinati).

Esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione dei seguenti decreti-legge:

1) n. 62 del 1991 recante: «Proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiuntivo sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria» *(da inviare al Senato — scadenza 1° maggio)* (5499) *(se licenziato in tempo utile dalla Commissione)*.

2) n. 36 del 1991 recante: «Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi» *(se trasmesso in tempo utile dal Senato — scadenza 8 aprile)* (S. 2649).

Venerdì 5 aprile (antimeridiana):

Interpellanze ed interrogazioni.

Qualora il Presidente del Consiglio si presenti alla Camera per rendere comunicazioni sul Governo, il calendario sarà conseguentemente modificato.

Il suddetto calendario sarà stampato e distribuito.

Sull'ordine dei lavori.

DANIELA MAZZUCONI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELA MAZZUCONI. Presidente, desidero solo far rilevare, in merito alle prime

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

votazioni svoltesi nel pomeriggio, che la Commissione d'inchiesta sulla condizione giovanile è rimasta convocata ed ha votato fino alle 17.

Poiché non si tratta della prima volta che nella Commissione in questione si svolgono votazioni contemporaneamente all'Assemblea, intendo segnalare il fatto e giustificare la mia assenza e quella di altri colleghi, come ad esempio l'onorevole Amalfitano, del gruppo democristiano, che si trovavano con me in Commissione.

PRESIDENTE. La ringrazio della sua segnalazione, onorevole Mazzuconi.

Debbo rilevare che la doglianza espressa va ad aggiungersi ad altre concernenti episodi analoghi che hanno già provocato interventi da parte della Presidenza della Camera nei confronti di presidenti di Commissioni. Intendo affrontare comunque di nuovo questo rilevante problema, affinché sia finalmente avviato a soluzione, per garantire l'ordinato svolgimento dei lavori.

**Per lo svolgimento
di una interrogazione.**

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Intendo sollecitare la risposta ad una interrogazione, presentata da oltre sei mesi, che riguarda lo stato di attuazione della legge per la eliminazione delle barriere architettoniche per quanto concerne sia l'edilizia pubblica sia l'edilizia privata, in riferimento alla legge n. 13 del 1989.

Ricordo al Governo che il ministro Gava un anno e mezzo fa diede ad una prima interrogazione una dettagliata risposta che fu di grande utilità, perché emersero i ritardi di diversi comuni e sorse una competizione positiva per recuperarli.

Sarebbe quindi di grande utilità che il

ministro dell'interno e gli altri ministri interessati potessero dare una rapida risposta in modo da verificare come progredisce l'attuazione di queste leggi.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di sollecitare il Governo sulla questione da lei sollevata, onorevole Piro.

Auguri per la Pasqua.

PRESIDENTE. Desidero formulare a tutti i colleghi, ai rappresentanti del Governo, nella persona del Presidente del Consiglio, ai giornalisti ed ai dipendenti della Camera i più fervidi auguri per le prossime festività pasquali (*Vivi, generali applausi*).

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Martedì 2 aprile 1991, alle 17:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Discussione delle mozioni Bonino ed altri (n. 1-00489) e Ronchi ed altri (n. 1-00495) concernenti il controllo del commercio internazionale delle armi.*

La seduta termina alle 19,40.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 21,45.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 21 marzo 1991**

Azzaro, Casini Carlo, d'Aquino, de Luca, Facchiano, Fausti, Foti, Martini, Mattarella, Mongiello, Piredda, Ricciuti, Romita, Antonio Rubbi, Emilio Rubbi, Sacconi, Scovacricchi, Zarro.

Annunzio di proposte di legge.

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

NICOTRA ed altri: «Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili» (5559);

MANCINI VINCENZO ed altri: «Assunzione a tempo determinato per la tutela del patrimonio museale» (5560);

BIANCHI BERETTA e DI PRISCO: «Modifiche ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui» (5561);

PISANU ed altri: «Ristrutturazione e riconversione produttiva dell'arsenale militari di La Maddalena» (5562);

BENEVELLI ed altri: «Nuove norme per la sperimentazione clinica nell'uomo» (5563);

FRANCHI: «Abrogazione degli articoli 130, 131, 132, 133, 134, 135 e 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio-

decreto 14 settembre 1931, n. 1175, concernenti l'imposta sui cani» (5564);

MARTINAT ed altri: «Istituzione di un contratto di lavoro ad orario ridotto per i lavoratori che hanno raggiunto l'età pensionabile» (5565);

VISCO: «Delega al Governo per l'abolizione del segreto bancario e per l'adozione di nuove norme in materia di informazioni riservate fornite ad aziende ed istituti di credito, società fiduciarie ed altri intermediari finanziari» (5566);

RIGHI: «Rifinanziamento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane» (5567);

COLOMBINI ed altri: «Conferma del contributo dello Stato alle associazioni combattentistiche e di promozione sociale. Nuove norme in materia di sostegno delle attività di promozione sociale» (5568);

PIRO ed altri: «Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati» (5569).

Saranno stampate e distribuite.

Approvazioni in Commissione

Nelle riunioni di ieri mercoledì 20 marzo 1991, delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

Dalla I Commissione (Affari Costituzionali):

«Modificazione della dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie» (5056), *con l'assorbimento della proposta di legge*: «MASTROGIACOMO ed altri: «Modificazione della dotazione organica del ruolo dei dirigenti amministrativi dell'amministrazione giudiziaria» (4372), *che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.*

Dalla III Commissione permanente (Affari Esteri):

S. 2114 — «Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale» (*Approvato dalla III Commissione del Senato*) (4841).

Dalla IV Commissione permanente (Difesa):

S. 1748-B — «Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti» (*Approvato dalla IV Commissione del Senato, modificato dalla IV Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla IV Commissione del Senato*) (4242-B).

Dalla V Commissione permanente (Bilancio):

S. 2411 — «Proroga della gestione del servizio tesoreria provinciale dello Stato» (*Approvato dal Senato*) (5263).

Dalla VII Commissione permanente (Cultura):

«Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie e scuole di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie» (5299).

Dalla X Commissione permanente (Attività produttive):

«Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali» (4521); PROVANTINI ed altri: «Fondo regionale per l'artigianato» (270); ZANIBONI ed altri: «Interventi per favorire l'introduzione e incentivare l'impiego dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese e le imprese artigiane» (343); SPINI: «Incentivi alla diffusione tecnologica tra le medie e piccole imprese e tra le imprese artigiane» (475); SACCONI e SERRENTINO: «Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione» (658); SACCONI ed altri: «Norme per il sostegno di programmi di innovazione e riorganizzazione delle piccole e medie imprese e modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46» (663); MARTINAZZOLI ed altri: «Agevolazioni alle piccole e medie imprese» (682); RIGHI ed altri: «Istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato» (897); QUERCINI ed altri: «Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione» (1358); PROVANTINI ed altri: «Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato» (1359); PROVANTINI ed altri: «Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva» (1360); ORCIARI ed altri: «Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere» (1622); BARBALACE ed altri: «Agevolazioni a favore delle società finanziarie per l'innovazione» (1694); PROVANTINI ed altri: «Definizione di piccola e media impresa e norme per l'accesso alle agevolazioni pubbliche» (2006); PROVANTINI ed altri: «Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa» (2247); VISCARDI ed altri: «Agevolazioni in favore dell'attività di *merchant banking* per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese» (2416); VISCARDI ed altri: «Agevolazioni per

favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese» (2417); TIRABOSCHI e ORCIARI: «Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese» (2571); CASTAGNETTI Pierluigi ed altri: «Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese e per la nascita di nuove imprese» (2607); BIANCHINI ed altri: «Interventi a favore della piccola e media impresa e di consorzi tra imprese» (2806); CRISTONI ed altri: «Norme per la definizione giuridica del concetto di piccola e media impresa nel quadro del mercato unico europeo» (2968); DE JULIO ed altri: «Iniziativa a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato» (3380), *approvate in un testo unificato con il seguente titolo: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali»*. (4521, 270, 343, 475, 658, 663, 682, 897, 1358, 1359, 1360, 1622, 1694, 2006, 2247, 2416, 2417, 2571, 2607, 2806, 2968, 3380).

S. 1754 — Senatori CASSOLA ed altri: «Norme per l'informazione del consumatore (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (4716) *approvata con modificazioni e con l'assorbimento della proposta* FERRARINI ed altri: «Obbligo della dicitura in lingua italiana per le spiegazioni e le modalità d'uso dei prodotti stranieri commercializzati in Italia» (2425) *che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno*.

Dalla XI Commissione permanente (Lavoro):

S. 2602 — «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro». (*Già approvato, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente della*

Camera e modificato dalla XI Commissione permanente del Senato) (1818 - 1192 - 1316 - 1378 - 1379 - 3828-B).

Comunicazioni di nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

Il ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del comandante Carlo Cerutti a membro del Consiglio di amministrazione della Cassa Marittima Meridionale e del Sig. Armando Fico a membro del Consiglio di Amministrazione dell'INPS.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Annunzio di mozioni, di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, una risoluzione, interpellanze ed interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALI SUI PROGETTI DI LEGGE NN. 5251 ED ABBINATI «ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE» DEI DEPUTATI GAETANO VAIRO, ANTONIO BARGONE, GAETANO GORGONI, RAFFAELE MASTRANTUONO E CAROLE BEEBE TARANTELLI.

GAETANO VAIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento costituisce certamente una nuova, significativa tappa nel difficile cammino della giustizia nel nostro paese: un provvedimento difficile, sofferto e meditato con profondo senso di responsabilità politica.

Abbiamo voluto creare la figura del magistrato onorario «di pace», facendoci carico di tutte le aspettative storiche tramandateci dai ricchi fermenti dei convegni e dei dibattiti avutisi sull'argomento negli anni '70. Un giudice onorario che non fosse della terza età, non un pensionato e non scarsamente adeguato alle esigenze di una cosiddetta «giustizia minore», che tale non è se si fa riferimento alla competenza qualitativa e quantitativa che questa legge riconosce al giudice di pace.

Abbiamo dovuto fare i conti con le scarse disponibilità finanziarie del nostro bilancio e rendere compatibile con esse la esigenza di una adeguata professionalità per questa nuova figura di giudice onorario. In questa prospettiva abbiamo apportato delle significative modifiche al testo del Senato, soprattutto sull'accesso anche degli avvocati alla carica di giudice di pace. E tuttavia, facendoci carico degli inconvenienti connessi all'esercizio di tale professione, collegati con quello dell'attività giudiziaria, abbiamo pensato di eliminarli, quanto meno attenuarli, attraverso il divieto di esercizio della professione legale nel distretto in cui l'avvocato esercita la propria attività.

Attraverso altre incompatibilità ed elevando i compensi economici, abbiamo voluto costruire una figura di giudice onorario più professionale e più qualificato rispetto alle esigenze di una giustizia moderna, anche europea, al passo con i tempi: un rimedio deflattivo che consenta una maggiore snellezza nella gestione della giustizia.

Bisogna dare, ed io lo faccio a nome del

gruppo della democrazia cristiana, atto di questo poderoso sforzo, altamente positivo nel difficile cammino della nostra giustizia. Un plauso particolare va all'impegno intelligente, costante e decisivo del relatore, onorevole Nicotra, ed alla preziosa e costruttiva attività di mediazione del presidente della Commissione Gargani, se questo sforzo sarà coronato dal successo dell'approvazione di quest'aula. Non ci resta che auspicare che questo sforzo positivo non vada vanificato nel suo prosieguo parlamentare e nella sua futura attuazione.

ANTONIO BARGONE. Il provvedimento che stiamo per approvare è di grande rilievo e di notevole respiro riformatore. Si tratta dell'introduzione di una novità importante nel nostro ordinamento giudiziario, che risponde all'esigenza di una migliore organizzazione dell'attività giudiziaria ed a quella di decongestionare gli uffici giudiziari.

L'immissione, infatti, di 4 mila 700 giudici di pace con competenza civile e penale per una fascia di processi «minori» consente di dare una risposta più efficace e più rapida all'esigenza di giustizia più diffusa tra i cittadini.

Non si può non rilevare che si tratta di una figura, quella che emerge dal testo al nostro esame, meno ambiziosa di quella che era stata invocata nel corso degli anni settanta.

Si è superata cioè la concezione di un giudice elettivo che garantisse una maggiore partecipazione democratica dei cittadini all'amministrazione della giustizia. In questo modo rimane ancora inesplorata la strada indicata dall'articolo 101 della Costituzione.

Il testo del Senato ha pensato più laicamente ad una funzione deflattiva del giudice di pace, soprattutto per favorire una

migliore applicazione del nuovo codice di procedura penale e della riforma del codice di procedura civile, che entrerà in vigore all'inizio del 1992.

Tuttavia mi pare di poter dire che questa figura di giudice non è, e non può essere considerata una sorta di potenziamento dell'istituto del conciliatore. Anzi, va valutata come un superamento di questo istituto, nel senso di prevedere una figura di giudice di maggiore spessore ordinamentale, le cui caratteristiche di autonomia e professionalità ne esaltano la legittimazione.

La previsione di una maggiore competenza in materia civile e l'attribuzione di competenza in materia penale sono indicatori di una scelta di alto profilo, che vuole lasciarsi alle spalle soluzioni come quelle del conciliatore e del vicepretore onorario e percorrere strade nuove, anche sperimentali.

Proprio per questo, però, devo manifestare qualche riserva per non avere previsto delle incompatibilità più rigorose ai fini del reclutamento del giudice di pace. Un emendamento elaborato dalla Commissione, che prevedeva il divieto per gli avvocati e i procuratori legali investiti dalle funzioni di giudice di pace di esercitare la professione forense con riferimento a procedimenti di competenza del giudice di pace e di trattare, in sede giudiziale o stragiudiziale, affari riguardanti la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, non ha trovato approvazione. Ce ne dispiace, perchè la sua approvazione avrebbe offerto maggiori garanzie di trasparenza e di indipendenza per coloro che esercitano la funzione di giudice di pace.

Tuttavia, la sostanziale conferma dell'impianto del testo del Senato, la opzione per un giudice di pace a tempo pieno, al riparo da promiscuità di interessi, ci fa ritenere soddisfacente la previsione normativa del testo da approvare.

Per altro, le modifiche apportate, che consentono una valorizzazione al meglio del personale di cancelleria e ausiliario (messi di conciliazione), rendono il testo più adeguato a realizzare uffici del giudice di pace più funzionali.

Le considerazioni conclusive, quindi, sono favorevoli al provvedimento in esame, anche se confidiamo che il Senato intervenga per introdurre previsioni normative più rigorose in tema di incompatibilità.

Il voto favorevole del gruppo comunista-PDS, quindi, è un voto che esprime una valutazione di complessiva soddisfazione, che ci fa superare le perplessità che ho illustrato.

GAETANO GORGONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i repubblicani affrontano il voto di questo provvedimento con profondo turbamento. La nostra perplessità nasce dal fatto che si è passati dall'iniziale ottimismo ed euforia per l'approvazione di una riforma in tema di «istituzione giustizia» ad un senso di motivato sconforto per il modo con cui il Parlamento giunge ad approvare un provvedimento che doveva essere il banco di prova dello scioglimento del nodo gordiano sul terreno dell'emergenza giustizia.

Poteva essere, e doveva essere, una grande riforma; si è invece trasformata in una ennesima riforma mancata, una di quelle riforme mancate che costellano il cammino delle nostre cronache quotidiane.

Indubbiamente l'istituzione del giudice di pace aveva sollevato molta fiducia nella prospettiva di sbloccare la macchina dell'apparato giudiziario. Quella del giudice di pace poteva rappresentare infatti una risposta seria e concreta rispetto all'angosciata crisi del sistema giustizia.

Ma abbiamo sottovalutato alcuni problemi essenziali: l'esclusione, per esempio, della possibilità di ricoprire la carica di giudice onorario da parte degli avvocati. C'è stata la mancata previsione di una retribuzione decorosa che rendesse possibile la cessazione completa di ogni altra attività professionale. Ciò ha, di fatto, contribuito a dequalificare la figura del giudice di pace. E noi non capiremo mai come si possano reclutare fra i laureati in legge giudici qualificati in grado di poter amministrare la giustizia in modo dignitoso e professionalmente corretto.

In effetti il provvedimento che stiamo per approvare prevede che possa avere tale incarico solo chi abbia non meno di cinquanta anni e sia in possesso di un titolo di laurea in giurisprudenza e non svolga nessuna altra attività professionale, anche di avvocato, perché, anche se teoricamente consentita, non si sa di fatto come potrebbe svolgere tale attività, visto che sarebbe consentito solo in un distretto di corte d'Appello diverso.

In tal modo si vuole soltanto un giudice di pace reclutato o fra avvocati disoccupati e, quindi, professionalmente falliti, o fra i pensionati demotivati, o, comunque, fra persone che, nella migliore delle ipotesi, hanno conseguito la laurea trenta anni fa. Si vuole pertanto un giudice di pace che prima di avere dimestichezza con le norme che deve applicare, sarà costretto ad un lungo apprendistato ritmato sui tempi lunghi. E c'è il particolare, non secondario, che anche per il giudice di pace diventerà gravissimo il problema dei carichi pendenti.

A questo punto, la domanda che noi poniamo a tutti coloro che si sono battuti per far passare in questo modo l'istituzione del giudice di pace, è questa: dove trovare, nell'intero territorio nazionale, i quasi cinquemila giudici professionalmente qualificati che occorrono per questa istituzione?

Il nostro augurio è che non ci si trovi di fronte ad una riforma, oltre che mancata, dannosa. Ciò paralizza la cosiddetta giustizia minore e di fatto c'è l'ombra che si favoriscano solo ed esclusivamente gli interessi di chi preferisce una giustizia bloccata ad una giustizia attiva.

I repubblicani hanno espresso queste perplessità anche in Senato; e le abbiamo ribadite alla Camera, sia in Commissione che in aula. E siamo rimasti in pochi a sostenere queste tesi, che sono state abbandonate lungo la strada da quelle forze politiche che avevano la forza numerica per renderle concrete, forze politiche che pur nella prima fase, sia in Commissione sia in aula le avevano sposate ed accolte.

Non meno grave è la ferita arrecata ai principi elementari della nostra Carta co-

stituzionale, allorquando, con l'articolo 40, si è voluto disegnare, per il Trentino Alto Adige e per la Val d'Aosta, la struttura di una giustizia domestica, delegando di fatto ai presidenti delle giunte regionali i poteri di proporre il giudice di pace. I preoccupati avvertimenti dei repubblicani e di altre forze politiche non sono stati ascoltati.

Nonostante ciò, con l'amaro nel cuore, voteremo a favore di questo provvedimento costretti, come sempre, da quella necessità nazionale che noi sappiamo sempre anteporre a tutti i riflessi di parte.

Mi sia, in ogni caso, consentito a nome dei repubblicani, ringraziare il relatore, onorevole Nicotra, per l'impegno, la passione e l'intelligenza con cui ha seguito questo provvedimento, in Commissione ed in aula, provvedimento che noi ci auguriamo, nonostante tutte le nostre riserve, concorra ad alleviare i problemi della giustizia.

RAFFAELE MASTRANTUONO. L'istituzione del giudice di pace, com'è noto, risponde a due esigenze fondamentali: da un lato devolvere alla competenza di una magistratura onoraria un'ampia fascia del contenzioso civile e penale, dall'altro disimpegnare i giudici togati da quella microconflittualità cosiddetta di serie, che tanto pesa sul carico giudiziario. Pur presentando per sua natura più l'accertamento di questioni di fatto che non la soluzione di problemi di diritto tende perciò ad alleggerire la crisi della giustizia, che può definirsi in stato di collasso, per sopperire alla domanda cui le attuali strutture non sembrano in grado di dare idonee risposte.

La riforma si inserisce nel quadro di provvedimenti strutturali votati dal Parlamento sui problemi della giustizia. Quest'arco di riforme va dalla diversa regolamentazione delle preture ai provvedimenti di accelerazione del giudizio civile. Questi, pur riordinando il servizio giustizia e rispondendo a bisogni oggettivi, di per sé non risolvono i problemi, se non si creano strumenti per un più rapido svolgimento

dei processi. Giacché un giudizio giusto non può essere quello che derime un conflitto in tempi lunghissimi; deve essere anche celere ad evitare che la pronunzia del giudice pervenga quando il fatto, portato al suo esame, abbia già consumato, sul piano sociale, tutti i suoi effetti.

La migliore e perfetta sentenza, se viene emanata oltre tempi ragionevoli, non serve a reintegrare il diritto leso, ed è in sostanza una sentenza inutile, giacché il fatto, o comportamento antiggiuridico sul quale il giudice è chiamato a pronunciarsi, ha già prodotto effetti irreparabili.

Queste considerazioni motivano il favore alla proposta istituzione del giudice di pace. Sui criteri di nomina è noto il dibattito svoltosi in sede dottrinale sulla possibilità di optare per un giudice di pace eletto rispetto ad un giudice oggetto di nomina. Del pari, è noto il dibattito in ordine alla competenza a giudicare sui cosiddetti interessi diffusi da parte del giudice di pace. Ma tale tesi è oggi difficilmente praticabile, in un momento in cui sono sottoposti a dura critica gli stessi sistemi elettorali vigenti per la scelta della classe politica.

Quanto infatti ai criteri di scelta del giudice di pace, evidenti ragioni di opportunità politica hanno fatto propendere per un criterio di scelta da parte del Consiglio superiore della magistratura. Tale criterio si giustifica in quanto sottrae i giudici di futura nomina ad ogni influenza da parte del potere politico e di quello esecutivo.

La designazione, da parte del consiglio giudiziario integrato da rappresentanti degli ordini forensi, instaura, per altro, una auspicata collaborazione fra giudici ed avvocati, tante volte richiesta nei congressi forensi, per cui il criterio pare meritevole di approvazione.

Quanto alla devoluzione ai giudici di pace della cognizione dei cosiddetti interessi diffusi, il discorso, seppur suggestivo sul piano teorico, non aveva rilevanza pratica quanto alla motivazione che ha determinato la creazione di questa nuova figura di giudice.

Un elemento da sottolineare è quello dei requisiti per accedere all'ufficio, quelli del

reclutamento di questo tipo di magistratura. Il testo del Senato prevedeva un'età non inferiore a 50 anni per essere nominato giudice di pace e incompatibilità severe. Il criterio dell'età si giustifica sulla presunzione che il soggetto prescelto viene selezionato fra chi ha già percorso un lungo tratto di strada del lavoro e dell'esperienza. Si è ritenuto che il cinquantesimo anno presuppone il raggiungimento di un punto in cui la persona raggiunge il vertice della propria attività e conoscenza.

D'altra parte, si è ritenuto che in tale momento il soggetto è motivato a svolgere funzioni sociali diverse da quelle quotidianamente svolte fino a quel momento per programmare in modo diverso la propria vita. Anche se è prevista una indennità modesta, tale scelta si giustifica con il ricorso ad una figura del giudice della terza età che unitamente alle previste incompatibilità sia assistito dalla indipendenza e autonomia, requisiti necessari per un giudice, che anche se onorario, amministra tuttavia una vasta fetta di giudizi civili e penali.

La scelta viene effettuata in base a criteri obiettivi: e cioè l'aver svolto funzioni giurisdizionali anche onorarie, l'aver insegnato materie giuridiche, l'aver svolto funzioni direttive nelle segreterie giudiziarie e nella pubblica amministrazione, lo svolgimento della professione di notaio o di avvocato.

Le soluzioni adottate dalla Camera in ordine alle incompatibilità sollevano notevoli perplessità nei socialisti, con riferimento a quelle previste per gli avvocati, in quanto riteniamo che ciò comporti rischi di confusione dei ruoli e interferenze nell'esercizio della giurisdizione. Rilevanti novità si registrano in materia di competenza: il valore delle cause civili relative a beni mobili è fissato nei limiti di 5 milioni, mentre per le cause relative alla circolazione di autoveicoli, questo viene elevato a 30 milioni. Tale scelta si giustifica sul presupposto che entro detto ambito non insorgano questioni di rilevante interesse giuridico.

Viene fissata la competenza esclusiva in

tema di apposizione di termini per distanze tra alberi, in tema di controversie condominiali, in tema di controversie per immissioni fra proprietari di immobili.

La materia appare vasta e come già si è detto si può sottrarre alla giurisdizione, il cosiddetto contenzioso minore, per il quale le questioni suscettibili di controversia sono generalmente ripetitive.

Ancora è da sottolineare la semplificazione del procedimento sia in sede civile che penale; merita attenzione l'articolo 29 (trattazione della causa), laddove si rende obbligatorio il libero interrogatorio delle parti ed il tentativo di conciliazione. Da segnalare inoltre l'obbligo imposto alle parti per l'ipotesi di fallimento di tale tentativo, di precisare definitivamente i fatti ed i mezzi di prova di cui intendono avvalersi. Quanto alla competenza del giudice di pace in materia penale, l'articolo 35 delega il Governo ad emanare apposite norme.

I criteri della delega mirano ad attribuire al giudice di pace la competenza per i reati punibili con l'arresto, la multa, ovvero l'ammenda. Inoltre la delega precisa che i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace non devono presentare difficoltà interpretative ovvero dare luogo a particolare problemi in ordine alla valutazione delle prove.

L'attribuzione di tale competenza penale al giudice penale al di là di questioni teoriche, tiene conto di esigenze reali. Ed infatti, se non si vuol fare un discorso meramente astratto, deve prendersi atto della condizione in cui si trovano gli uffici giudiziari e la finalità dell'istituzione del giudice di pace, per cui pare corretto attribuire allo stesso una competenza penale per reati minori.

Il testo, pur con le riserve espresse sui punti del reclutamento e delle incompatibilità, appare apprezzabile e risponde alla esigenza indifferibile di superare la crisi nella quale versa sia la giustizia civile che quella penale. Rispetto a tali situazioni, ripeto, non pare certamente sufficiente la sola riforma delle regole processuali, ma occorre dotare di nuove forze l'amministrazione della giustizia.

L'introduzione del giudice di pace risponde all'esigenza di deflazione del lavoro dei giudici togati, sottraendo agli stessi le controversie minori. Non è un provvedimento di emergenza, ma una vera e propria riforma di struttura. Certamente è il provvedimento più importante all'ordine del giorno della sessione giustizia.

Per questo preannuncio a nome dei deputati del gruppo socialista il voto favorevole.

CAROLE BEEBE TARANTELLI. Presidente, colleghi, la riforma che stiamo per varare è, come tutti sappiamo, una riforma molto attesa nel paese. Le disfunzioni della giustizia e la lentezza del processo sono uno dei motivi che contribuiscono alla sfiducia dei cittadini nelle istituzioni. In parte, la creazione della figura del giudice di pace dovrebbe aiutare a rendere più celere la giustizia in tutte quelle cause minori che saranno di sua competenza, e perciò a ovviare a una delle cause di questa sfiducia.

Per questa ragione è di fondamentale importanza garantire la terzietà di questa nuova figura di giudice. È di fondamentale importanza che questo giudice sia veramente imparziale, assolutamente al di sopra delle parti, come lo è il giudice ordinario. È persino elementare che è solo in questo modo che possiamo garantire giustizia ai cittadini.

Ed è per questo motivo che, pur salutando questa riforma come necessaria e positiva, abbiamo delle riserve sui cambiamenti che la Camera ha operato rispetto al testo pervenuto dal Senato. Il Senato aveva garantito l'imparzialità del giudice di pace rendendo questo lavoro incompatibile con qualsiasi altro impegno di lavoro. La maggioranza ha voluto cambiare il testo del Senato, rendendo possibile agli avvocati diventare giudici di pace. In sè, questo fatto non è negativo; ma non lo è se, e solo se, esistono delle garanzie sufficienti per assicurare che il singolo avvocato, divenuto giudice di pace, non abbia alcun conflitto di interesse che potrebbe intaccare la sua imparzialità. Riteniamo che le garanzie

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

contentute in questo testo non siano sufficienti.

Colleghi della maggioranza, vi chiedo che servizio avremo fatto al paese creando un giudice di pace che anzichè aumentare

la fiducia nella giustizia faccia il contrario. Cosa avremo fatto se il singolo cittadino sentirà ancora una volta che la giustizia non è per lui, ma per i grandi e i potenti?

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Documento 3, n. 3

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	300
Votanti	300
Astenuti	—
Maggioranza	151
Voti favorevoli	211
Voti contrari	89

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi

Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carrara Andreino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Del Mese Paolo
Di Donato Giulio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Formigoni Roberto

Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele

Mastrogiacomo Antonio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michellini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo

Pintor Luigi
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Seppia Mauro
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spina Francesco
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Azzaro Giuseppe
Casini Carlo
de Luca Stefano
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Martini Maria Eletta
Mattarella Sergio
Mongiello Giovanni
Piredda Matteo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Zarro Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Progetto di legge n. 5251, emendamento 8.5

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	307
Votanti	295
Astenuti	12
Maggioranza	148
Voti favorevoli	89
Voti contrari	206

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella

Baghino Francesco Giulio
Battaglia Pietro
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Borra Gian Carlo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciocci Carlo Alberto
Colucci Gaetano
Conte Carmelo

D'Angelo Guido
Del Donno Olindo
Dutto Mauro

Farace Luigi
Ferrari Bruno

Fini Gianfranco
Fiori Publio
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lombardo Antonino

Maceratini Giulio
Manfredi Manfredo
Martino Guido
Mastrogiacomo Antonio
Mazza Dino
Medri Giorgio
Mellini Mauro
Michellini Alberto
Milani Gian Stefano
Montali Sebastiano
Mundo Antonio

Noci Maurizio

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Pietrini Vincenzo
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi

Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Ricci Franco
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Serrentino Pietro
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tassi Carlo
Torchio Giuseppe

Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zoppi Pietro

Hanno votato no:

Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Astone Giuseppe

Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Babbini Paolo
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassolino Antonio
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina

Bevilacqua Cristina
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda

Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Fronza Crepaz Lucia

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Gelpi Luciano

Geremicca Andrea
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Grilli Renato
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo

Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiorgio
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mazzuconi Daniela
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Pacetti Massimo
Pallanti Novello

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perani Mario
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Pujia Carmelo

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Savino Nicola
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sorice Vincenzo
Spina Francesco
Susi Domenico

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassone Mario

Tesini Giancarlo
Trabacchi Felice

Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Violante Luciano

Zavettieri Saverio
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Bassi Montanari Franca
Capanna Mario
Ceruti Gianluigi
Corsi Hubert
Donati Anna
Filippini Rosa
Leoni Giuseppe
Mattioli Gianni Francesco
Russo Franco
Scalia Massimo
Soddu Pietro
Tamino Gianni

Sono in missione:

Azzaro Giuseppe
Casini Carlo
de Luca Stefano
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Martini Maria Eletta
Mattarella Sergio
Mongiello Giovanni
Piredda Matteo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Zarro Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Progetto di legge n. 5251, emendamento 8.6

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	330
Votanti	319
Astenuti	11
Maggioranza	160
Voti favorevoli	69
Voti contrari	250

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alessi Alberto
Armellin Lino
Artese Vitale

Baghino Francesco Giulio
Battaglia Pietro
Biafora Pasqualino
Borra Gian Carlo
Bruni Giovanni

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Casati Francesco
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Cimmino Tancredi
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano

D'Angelo Guido
Del Donno Olindo
Dutto Mauro

Filippini Rosa
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Formigoni Roberto
Fumagalli Carulli Battistina

Gorgoni Gaetano
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lombardo Antonino

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Medri Giorgio
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Monaci Alberto
Montali Sebastiano

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Sanese Nicolamaria
Santuz Giorgio
Serrentino Pietro
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Tessari Alessandro

Urso Salvatore

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Artioli Rossella
Augello Giacomo Sebastiano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassolino Antonio
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina

Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana

Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Pier Ferdinando
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cellini Giuliano
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Costa Alessandro
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Frasson Mario

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio

Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Michellini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo

Patria Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perani Mario
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quercini Giulio

Radi Luciano
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serra Gianna

Serra Giuseppe
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spina Francesco
Spini Valdo
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zavettieri Saverio

Si sono astenuti:

Andreani René
Bassi Montanari Franca
Bianchini Giovanni
Ceruti Gianluigi
Donati Anna
Ghinami Alessandro
Leoni Giuseppe
Mattioli Gianni Francesco
Procacci Annamaria
Scalia Massimo
Soddu Pietro

Sono in missione:

Azzaro Giuseppe
Casini Carlo
de Luca Stefano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Martini Maria Eletta
Mattarella Sergio
Mongiello Giovanni
Piredda Matteo

Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Zarro Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Progetto di legge n. 5251, emendamento 8.7

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	317
Votanti	308
Astenuti	9
Maggioranza	155
Voti favorevoli	38
Voti contrari	270

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alessi Alberto
Antonucci Bruno
Artese Vitale
Baghino Francesco Giulio
Biafora Pasqualino
Bruni Giovanni
Cafarelli Francesco
Colucci Gaetano
Del Donno Olindo
Duce Alessandro
Dutto Mauro
Fini Gianfranco
Fumagalli Carulli Battistina
Gorgoni Gaetano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide
Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Medri Giorgio
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Orsini Gianfranco
Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pellicanò Gerolamo
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo

Rosini Giacomo
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Tassi Carlo
Tessari Alessandro
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonfatti Pains Marisa
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo

Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Drago Antonino

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca

Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda

Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napolitano Giorgio
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rotiroli Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spina Francesco
Spini Valdo
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zoppi Pietro

Si sono astenuti:

Andreani René
Ceruti Gianluigi
Donati Anna
Filippini Rosa
Leoni Giuseppe
Mattioli Gianni Francesco
Procacci Annamaria
Scalia Massimo
Soddu Pietro

Sono in missione

Azzaro Giuseppe
Casini Carlo
de Luca Stefano
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Martini Maria Eletta
Mattarella Sergio
Mongiello Giovanni
Piredda Matteo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Zarro Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Progetto di legge n. 5251, emendamento 11.2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	309
Votanti	303
Astenuti	6
Maggioranza	152
Voti favorevoli	13
Voti contrari	290

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alessi Alberto
Baghino Francesco Giulio
Calderisi Giuseppe
Colucci Gaetano
Del Donno Olindo
Fini Gianfranco
Maceratini Giulio
Mellini Mauro
Pazzaglia Alfredo
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Tassi Carlo
Valensise Raffaele

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bonfatti Pains Marisa
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo

De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minucci Adalberto
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco

Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Ravaglia Gianni
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spina Francesco
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Bianchini Giovanni
D'Acquisto Mario
Donati Anna
Filippini Rosa
Leoni Giuseppe
Soddu Pietro

Sono in missione:

Azzaro Giuseppe
Casini Carlo
de Luca Stefano
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Martini Maria Eletta
Mattarella Sergio
Mongiello Giovanni
Piredda Matteo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Zarro Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Progetto di legge n. 5251, emendamento 11.5

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	308
Votanti	306
Astenuti	2
Maggioranza	154
Voti favorevoli	115
Voti contrari	191

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Angelini Giordano

Baghino Francesco Giulio

Balbo Laura

Barbieri Silvia

Bargone Antonio

Barzanti Nedo

Bassi Montanari Franca

Becchi Ada

Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio

Benevelli Luigi

Bernasconi Anna Maria

Bernocco Garzanti Luigina

Bertone Giuseppina

Bevilacqua Cristina

Bianchi Beretta Romana

Bonfatti Paini Marisa

Bulleri Luigi

Calvanese Flora

Cannelonga Severino Lucano

Caprili Milziade

Castagnola Luigi

Cavigliasso Paola

Ceruti Gianluigi

Cherchi Salvatore

Ciabarri Vincenzo

Ciancio Antonio

Cicerone Francesco

Cicone Vincenzo

Ciocci Lorenzo

Colombini Leda

Colucci Gaetano

Cordati Rosaia Luigia

D'Ambrosio Michele

Del Donno Olindo

Diaz Annalisa

Dignani Grimaldi Vanda

Di Pietro Giovanni

Donati Anna

Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana

Fagni Edda

Felissari Lino Osvaldo

Ferrara Giovanni

Filippini Rosa

Fini Gianfranco

Finocchiato Fidelbo Anna Maria

Fracchia Bruno

Galante Michele

Gasparotto Isaia

Gelli Bianca

Geremicca Andrea

Ghezzi Giorgio

Gramaglia Mariella

Grassi Ennio

Grilli Renato

Lauricella Angelo

La Valle Raniero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Martinat Ugo
Masini Nadia
Mellini Mauro
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Polidori Enzo
Prandini Onelio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubinacci Giuseppe

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Massimo
Sinatra Alberto

Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Toma Mario
Trabacchini Quarto

Valensise Raffaele

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Paganelli Ettore
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Ravaglia Gianni
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spina Francesco
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Guidetti Serra Bianca
Leoni Giuseppe

Sono in missione:

Azzaro Giuseppe
Casini Carlo
de Luca Stefano
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Martini Maria Eletta
Mattarella Sergio
Mongiello Giovanni
Piredda Matteo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Zarro Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Progetto di legge n. 5251, emendamento 13.2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	324
Votanti	323
Astenuti	1
Maggioranza	162
Voti favorevoli	26
Voti contrari	297

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Baghino Francesco Giulio
Bassi Montanari Franca
Berselli Filippo
Calderisi Giuseppe
Cima Laura
Colucci Gaetano
Costa Raffaele
Del Donno Olindo
Donati Anna
Filippini Rosa
Fini Gianfranco
Labriola Silvano
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Mellini Mauro
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tessari Alessandro
Valensise Raffaele

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto

Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Babbini Paolo
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto

Ciocchi Lorenzo
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costi Silvano
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Di Pietro Giovanni
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Ghinami Alessandro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda

Montecchi Elena
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pascolat Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele

Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spina Francesco
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice

Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Leoni Giuseppe

Sono in missione:

Azzaro Giuseppe
Casini Carlo
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Martini Maria Eletta
Mattarella Sergio
Mongiello Giovanni
Piredda Matteo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Zarro Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Votazione finale del disegno di legge n. 5418-b

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	334
Votanti	332
Astenuti	2
Maggioranza	167
Voti favorevoli	331
Voti contrari	1

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo

Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe

Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Donati Anna
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Guidetti Serra Bianca

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leoni Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parlato Antonio
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santoro Italo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spina Francesco
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo

Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Lusetti Renzo

Si sono astenuti:

d'Amato Luigi
Tessari Alessandro

Sono in missione:

Azzaro Giuseppe
Casini Carlo
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Martini Maria Eletta
Mattarella Sergio
Mongiello Giovanni
Piredda Matteo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Zarro Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Votazione finale del disegno di legge n. 5494

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	358
Votanti	348
Astenuti	10
Maggioranza	175
Voti favorevoli	345
Voti contrari	3

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato

Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Capecchi Maria Teresa
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio

Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Guidetti Serra Bianca

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martelli Claudio
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Michellini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio

Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Parlato Antonio
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ridi Silvano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santoro Italice
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spina Francesco
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Becchi Ada
Mellini Mauro
Pavoni Benito

Si sono astenuti:

Andreis Sergio
Bassi Montanari Franca
Ceruti Gianluigi
Cima Laura
Donati Anna

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Filippini Rosa
Orciari Giuseppe
Procacci Annamaria
Tamino Gianni
Tessari Alessandro

Sono in missione:

Azzaro Giuseppe
Casini Carlo
Facchiano Ferdinando

Fausti Franco
Foti Luigi
Martini Maria Eletta
Mattarella Sergio
Mongiello Giovanni
Piredda Matteo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Zarro Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Votazione finale della proposta di legge n. 4582

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	339
Votanti	338
Astenuti	1
Maggioranza	170
Voti favorevoli	335
Voti contrari	3

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino

Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Di Pietro Giovanni

Donati Anna
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Guidetti Serra Bianca

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leoni Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martelli Claudio
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spina Francesco
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

d'Amato Luigi
Mellini Mauro
Tessari Alessandro

Si è astenuto:

Ciliberti Franco

Sono in missione:

Azzaro Giuseppe
Casini Carlo
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Martini Maria Eletta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Mattarella Sergio
Mongiello Giovanni
Piredda Matteo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi

Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Zarro Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Progetto di legge n. 5251, emendamento 40.4

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	303
Votanti	296
Astenuti	7
Maggioranza	149
Voti favorevoli	277
Voti contrari	19

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Amodeo Natale
Andreotti Giulio
Angelini Giordano
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo

Binetti Vincenzo
Boдрato Guido
Bonfatti Pains Marisa
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro

Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Colombini Leda
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
Diglio Pasquale
Di Pietro Giovanni
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo

Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grosso Maria Teresa

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Calogero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Marri Germano
Martelli Claudio
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Michellini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Patria Renzo
Pellegatti Ivana
Perani Mario
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piro Franco
Poli Gian Gaetano

Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassone Mario

Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Bruni Giovanni
Castagnetti Guglielmo
Cicciomessere Roberto
Del Donno Olindo
Del Pennino Antonio
Fumagalli Carulli Battistina
Gorgoni Gaetano
Grillo Salvatore
Gunnella Aristide
Maceratini Giulio
Martino Guido
Pellizzari Gianmario

Poggiolini Danilo
Rivera Giovanni
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Tremaglia Mirko

Si sono astenuti:

Alberini Guido
Bassi Montanari Franca
Cecchetto Coco Alessandra
Cima Laura
Filippini Rosa
Guidetti Serra Bianca
Procacci Annamaria

Sono in missione:

Azzaro Giuseppe
Casini Carlo
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Martini Maria Eletta
Mattarella Sergio
Mongiello Giovanni
Piredda Matteo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Zarro Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

OGGETTO: Votazione finale del progetto di legge n. 5251

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	306
Votanti	302
Astenuti	4
Maggioranza	152
Voti favorevoli	298
Voti contrari	4

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Andò Salvatore
Angelini Giordano
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni

Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bodrato Guido
Bonfatti Pains Marisa
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Grosso Maria Teresa

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo

Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo

Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Bassi Montanari Franca
Capanna Mario
Filippini Rosa
Tessari Alessandro

Si sono astenuti:

Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Mattioli Gianni Francesco
Procacci Annamaria

Sono in missione:

Azzaro Giuseppe
Casini Carlo
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Martini Maria Eletta
Mongiello Giovanni
Piredda Matteo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Zarro Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5496, emendamenti 1.1 e 1.2

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	309
Votanti	302
Astenuti	7
Maggioranza	152
Voti favorevoli	33
Voti contrari	269

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreotti Giulio
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina

Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Colombini Leda
Colucci Francesco
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Silvia
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale

Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formica Rino
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Grillo Luigi
Grippa Ugo
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lenoci Claudio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martelli Claudio
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mazzuconi Daniela
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nappi Gianfranco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo

Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria

Rabino Giovanni Battista
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Seppia Mauro
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spina Francesco
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tiezzi Enzo
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Bernocco Garzanti Luigina
Del Donno Olindo
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Parigi Gastone
Poli Bortone Adriana

Sono in missione:

Azzaro Giuseppe
Casini Carlo
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Martini Maria Eletta
Mongiello Giovanni
Piredda Matteo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Zarro Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5496, emendamento 1.3

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	312
Votanti	309
Astenuti	3
Maggioranza	155
Voti favorevoli	34
Voti contrari	275

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreotti Giulio
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina

Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Colombini Leda
Colucci Francesco
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Silvia
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa

Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Di Pietro Giovanni
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formica Rino
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Grillo Luigi
Grippo Ugo

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lenoci Claudio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martelli Claudio
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Menziatti Pietro Paolo
Michellini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nappi Gianfranco
Negri Giovanni
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria

Rabino Giovanni Battista
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanna Anna

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spina Francesco
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tessari Alessandro
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno

Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Del Donno Olindo
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio

Sono in missione:

Azzaro Giuseppe
Casini Carlo
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Martini Maria Eletta
Mongiello Giovanni
Piredda Matteo
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Zarro Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma